

indice

Nils Christie.
ABOLIRE LE PENE?
Il paradosso del sistema penale.
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1985.

Titolo originale: "Limits to pain".
Copyright 1981 Universitetsforlaget, Oslo - Bergen - Tromsø.
Traduzione di Gina Urzì.

Nils Christie è professore di criminologia all'Università di Oslo, e presidente del Consiglio di ricerca scandinava sulla criminologia.

INDICE.

Introduzione di Massimo Pavolini.

Prefazione.

1. Delle pene.
2. Lo scudo delle parole.
3. Terapia del crimine.
4. La deterrenza.
5. Il neo classicismo.
6. Il programma nascosto.
7. Il computer.
8. Il neopositivismo.
9. Dovremo punire per sempre?
10. Alcune condizioni per abbassare il livello delle pene inflitte.
11. Giustizia partecipativa.
12. Contro il dolore.

Note.

indice

indice

INTRODUZIONE
di Massimo Pavolini.

- Abolizionismo e abolizionismi: un primo chiarimento.

Presentare al pubblico italiano il libro di Nils Christie impone estrema prudenza. E per alcune ragioni valide.

In primo luogo, "Limits to Pain" è certamente più l'espressione di un movimento di idee e di volontà politiche in qualche modo riferibili ad un gruppo che alla sola intelligenza ed originalità dell'autore (1). E per quanto mi risulta, le posizioni di questo movimento non sono ancora conosciute in Italia, con la sola eccezione dei ristretti cenacoli degli addetti ai lavori.

In secondo luogo, perché coloro che si riconoscono in posizioni simili a quelle espresse in questo volume, amano molto di più esprimersi attraverso forme di proselitismo orale o nella pratica della militanza politica che attraverso la produzione scientifica. Parlano ed agiscono molto di più di quanto scrivano. E, sfortunatamente per il pubblico italiano, le realtà ed i contenuti nazionali ove

Senza nome

questo movimento opera (l'Olanda e i paesi scandinavi) sono lontani e non facilmente «traducibili» nell'esperienza politica e culturale del nostro paese. Anche nell'ipotesi, come la presente, in cui alcuni militanti si adoperino a comunicare nella forma scritta, la loro "audience" è comunque ridotta, vuoi per l'uso di idiomi di difficile comprensione per il lettore di area latina, vuoi per una ridottissima opera di traduzione in lingua italiana (2).

Ed infine, perché, in particolare, "Limits to Pain" consapevolmente è stato pensato come opera pamphlettistica, come momento di sensibilizzazione politico-culturale partendo da posizioni di «indignazione morale», ben più che da necessità di riflessione scientifica. Agita problemi, suggerisce soluzioni, ma al di fuori di un rigoroso impianto scientifico.

Già solo per questi motivi il libro di Nils Christie si presta a facili equivoci e a pericolosi fraintendimenti. Non mancherà chi lo esalti come un «vangelo» e chi invece lo disprezzi come un'opera demenziale. Difficilmente il pubblico dei non addetti ai lavori riuscirà a leggere «serenamente» quanto «criticamente» "Limits to Pain".

E' quindi necessario esplicitare con chiarezza il retroterra politico-culturale da cui prende le mosse questo volume. E a questo fine mi adopererò nella presente introduzione, facendomi forza vuoi di essere professionalmente uno che si occupa di questi problemi, vuoi, soprattutto, sulla circostanza soggettiva di avere da alcuni anni intense frequentazioni, non solo scientifiche ma anche di sincera amicizia, con alcuni dei personaggi di maggiore rilievo che militano in questo movimento.

Un primo equivoco da dissipare riguarda l'uso stesso del termine «abolizionismo» e/o «movimento/i abolizionista/i».

Correttamente per «abolizionismo» debbono intendersi posizioni diverse: di fatto, nel contesto del dibattito penal-criminologico di questi ultimi anni, con questo termine si finisce per indicare invece qualche cosa di inequivoco e preciso.

Il termine «abolizionismo» credo sia stato - nel settore della scienza penale - usato originariamente per indicare le posizioni politico-culturali e i movimenti contro la pena di morte e l'uso processuale della tortura; più recentemente, per definire le posizioni di critica alla pena perpetua dell'ergastolo, ovvero alla pena privativa della libertà (nel contesto italiano, questo termine viene anche correttamente utilizzato dal movimento di psichiatria critica contro l'uso del sequestro manicomiale nei confronti del disagio mentale).

Secondo questa accezione, "Limits to Pain" non è un libro abolizionista, nel senso che qui voglio chiarire di abolizionismo, anche se certamente Christie è favorevole all'abolizione di tutti gli istituti giuridici e le istituzioni totali di cui sopra ho fatto cenno! "Limits to Pain" è un libro «abolizionista» nel senso preciso che è espressione di un movimento di idee contro - e quindi per l'abolizione - dell'intero sistema della giustizia penale. Per chiarezza possiamo definire questa posizione come "abolizionismo penale radicale", se non altro per distinguerla da due diverse e limitate posizioni.

La prima, più conosciuta in Italia e ripresa di recente dal movimento «Liberarsi dalla necessità del carcere» (3), che circoscrive l'obiettivo della propria critica e della propria azione politica nei confronti della sola istituzione carceraria e di altre istituzioni penali segregative (come l'ospedale psichiatrico giudiziario). Questa posizione può essere definita di "abolizionismo istituzionale".

La seconda - assai diffusa nel mondo dei penalisti e oggi recepita anche dal movimento internazionale di riforma penale - è quella che milita in favore di un «contenimento», di una drastica «riduzione» della sfera del giuridico-penale (posizione questa che possiamo chiamare di "riduzionismo penale") (4).

E' indubitabile che le posizioni di "abolizionismo penale radicale" finiscono per ricomprendere anche le altre due, ma solo nel senso che obiettivi parziali vengono assorbiti da un obiettivo totale. Ma non nel senso che chi si orienta verso questi obiettivi «parziali» in qualche modo concorre, partecipa, sia pure «limitatamente», al perseguimento dell'obiettivo totale. Si può credere e lottare per l'abolizione del carcere, ma non condire, anzi opporsi, ad un'ipotesi di abolizione del diritto penale; ancora di più: si può operare per una riduzione del diritto penale nella convinzione dell'essenzialità e necessità del sistema della giustizia penale.

Affatto paradossalmente, anche se più difficilmente, può verificarsi la medesima situazione di «incompatibilità» al contrario. Ad esempio chi condire le ipotesi di "abolizionismo penale radicale" può non vedere di buon grado una politica volta all'ampliamento delle misure alternative alla pena detentiva, ritenendo questa politica «pericolosa» in quanto capace di razionalizzare e di

Senza nome

ri-legittimare il sistema penale stesso. E lo stesso di casi, per motivi non dissimili, a proposito della diffidenza mostrata dagli abolizionisti radicali nei confronti del movimento di riforma penale incentrato sulla fede garantista di un ritorno del diritto penale alla sua «originaria» funzione di "extrema ratio".

"Limits to Pain" è certamente - nella sua ispirazione di fondo - un'opera sensibile ad istanze di abolizionismo penale radicale. Nell'indicazione di alcune possibili strategie, strumentalmente si mostra anche favorevole nei confronti degli obiettivi intermedi, quale quello riduzionista e quello di abolizionismo istituzionale.

- L'uso disinvolto della «scatola di attrezzi» della criminologia critica. Le aporie scientifiche di "Limits to Pain".

Coscientemente alieno da ogni preoccupazione di rigore scientifico, "Limits to Pain" utilizza, sofisticamente, quanto all'occorrenza serve allo scopo, affatto attento ai contesti di sapere e metodologici, diversi e contraddittori. È il caso di dire che tutto viene giustificato dal fine, che è quello di convincere delle buone ragioni dell'abolizione del sistema penale.

La riflessione criminologica di derivazione sociologica, e in particolare quella «critica» per la sua forza di contestazione del sistema dominante di controllo sociale, nonché l'antropologia culturale, la storia, e quant'altro si presti a portata di mano, viene strumentalizzato nella «strategia della persuasione». La grande «scatola di attrezzi» del pensiero critico è usata con disinvoltura. Se tutto ciò si giustifica politicamente, non resta che censurare le numerose aporie scientifiche che una operazione del genere comporta.

Mi sembra di potere onestamente affermare, come primo rilievo critico, che in "Limits to Pain" difficilmente un onesto cultore della materia criminologica e penologica riuscirà a trovare una sola affermazione, una sola particella originale. Tutto quanto affermato in questo volumetto era già stato detto e ripetuto. Assenza assoluta di originalità scientifica. Ma questo rilievo severo coglie solo una parte della verità: queste particelle di sapere, già scoperte, trovano in "Limits to Pain" una forte accelerazione, capace di imprimere loro una energia nuova e superiore, e di molto, alla somma delle loro iniziali energie. Questo elevato potenziale di energia non è però diretto in un'ottica scientifica (infatti, il risultato finale, non è certo un nuovo modello esplicativo della criminalità e del controllo sociale), ma unicamente al fine di potenziare, irrobustendola, un'ipotesi politica, che è appunto quella abolizionista. Per inciso, va riconosciuto che neppure quest'ipotesi è «assolutamente» originale, nel senso di essere stata per la prima volta esplicitata.

Ho già detto che il "back-ground" scientifico è eclettico; diciamo che i "topoi" di una ragione critica che potremmo definire «negativa» vi compaiono tutti. Ma a fronte di questo riferimento strumentale ad un pensiero scientifico e ad una "Weltanschauung" scettica, scopriamo che il motivo ispiratore è di natura decisamente volontaristica, moralistico, di chiaratamente originato da un moto irrefrenabile di indignazione morale nei confronti delle «barbarie del diritto penale».

Se la parte che possiamo chiamare "destruens" di "Limits to Pain" non cerca coerenza, affannata ad approfittare di ogni mezzo per delegittimare ogni funzione utilitaristica al sistema penale, a livello propositivo le suggestioni cultural-politiche sono più circoscritte: si va da posizioni vetero-anarchiche (di cui non sempre si dichiara il debito) (5) a posizioni anti-stataliste di tradizione cristiana, fino all'idealizzazione dei movimenti spontanei, ... all'ideologia del «piccolo è bello», «alla società verde» (6).

Una delle parti più convincenti del lavoro di Nils Christie è la critica anti-utilitarista al «modello correzionale» di giustizia penale (7) e alle tendenze neo-liberiste, oggi emergenti sul modello della prevenzione generale o della deterrenza (8). E fin qui non posso che concordare con l'autore.

Ma «scientificamente» finisco per indignarmi quando, sul piano propositivo - per ragioni strumentali - si invoca un «salutare» ritorno alle teorie assolute della pena (9), fondate sul concetto di «meritevolezza sociale» del castigo legale, e ciò al fine di delegittimare ulteriormente il sistema delle pene legali, al fine di svelarne le ipocrisie utilitaristiche, per svergognare il sistema della sofferenza legale come qualche cosa che è fondamentalmente connesso con il sentimento di vendetta. Come ben si vede, si finisce per piegare una concezione rigorosamente anti-utilitaristica ad uno scopo sociale utile: svelare

Senza nome

L'inammissibile barbarie del sistema penale.

Ma anche su un diverso piano si riproduce la stessa aporia. Se da un lato condivido con Christie il rifiuto radicale verso ogni chimera correzionale (consapevole dei rischi di occultamento ideologico e di potenziamento di legittimazione della funzione punitiva) (10), stupisco poi, sul piano della coerenza scientifica, quando si afferma che comunque al criminale si debba dare una risposta sociale positiva, un aiuto, uno «sforzo» di presa in carico non certo per curare «la malattia criminale» (che non esiste!), ma per «fare stare meglio» una persona comunque in difficoltà. Se il primo atteggiamento anticorrezionalistico si richiama coerentemente ad una interpretazione noneziologica della condotta deviante, sul modello della costruzione sociale della devianza e della criminalità (11), la seconda posizione finisce indirettamente per avvalorare una interpretazione eziologico-positivista, secondo cui si è portati al crimine perché «costretti» da una situazione di disagio sociale, psicologico, economico, da una necessità causale insomma. Ma il grado di contraddizione non si limita a questi soli aspetti di fondo. Nils Christie, come gli altri abolizionisti, è contro le misure alternative della pena (cioè per qualche cosa di meglio del carcere) per la ricerca di misure alternative al sistema delle pene legali (cioè per qualche cosa di meglio del sistema della giustizia penale). E fin qui si può anche idealmente concordare. Salvo poi dovere dissentire di fronte alle esemplificazioni di cosa potrebbe sostituire il sistema delle pene legali. Le alternative alla pena finiscono infatti per riprodurre monotonamente i soliti modelli pedagogico-assistenziali - sia pure autogestiti, spontanei e su base comunitaria! - in cui finisce per comprometersi, nei fatti, ogni possibilità di controllo da parte dei «fruitori» nei confronti degli «erogatori» del servizio. Non esiste in altre parole alcun limite al rischio, affatto ipotetico, di un espandersi incondizionato di misure di "soft-control", se non prestando una troppo ingenua fede nel processo di autolimitazione delle agenzie statuali e nella «spontanea» strutturazione di situazioni comunitarie non burocratiche, non professionalizzate, in cui regnano situazioni orizzontali e non verticali tra assistenti ed assistiti. Né si può tacere di una diversa contraddizione di palmaria evidenza. Se non pare seriamente dubitabile che l'istanza abolizionista si rivolga nei confronti dell'intero sistema legale delle pene, non altrettanto sembra potersi argomentare dalle ipotesi di alternativa al sistema penale che vengono suggerite. Sia che si ricorra al sistema civile della compensazione e del risarcimento, sia che si faccia riferimento alla accettazione convenuta tra attore e vittima del reato per un lavoro sociale utile, sia che si immagini no altre forme elastiche e non coercitive di negoziazione della situazione conflittuale all'interno dei soggetti coinvolti nella/dalla azione criminale eccetera, non mi sembra che realisticamente si possa andare oltre una sfera limitata di illeciti penali: reati bagatellari, reati ideologici e «senza vittima», ovvero illeciti in cui la vittima «spontaneamente» si offre ad altra, e diversa soluzione del conflitto che non sia quella penale. Rimangono pertanto escluse quelle situazioni determinate da illeciti in cui la vittima o è impossibilitata fenomenologicamente, o legalmente, o volontariamente a «mediare» diversamente, al di fuori di una risposta penale.

Si potrà rispondere che l'ipotesi abolizionista si richiama ad una fede nella tolleranza, nel perdono (quante volte in "Limits to Pain" si riporta l'obbligo evangelico di «porgere l'altra guancia!»), nella partecipazione della comunità e della società civile più direttamente coinvolta dalla situazione problematica evidenziatasi o esplosa con l'azione delittuosa (12). Ma, appunto al di fuori dell'atto di fede (che come tale non può essere discusso razionalmente), le posizioni abolizioniste non sono affatto in grado di convincere sulla reale sussistenza nelle società avanzate di un tale grado di coesione ideologica. Ed infatti, quando si vedono costretti ad indicare alcuni esempi, gli abolizionisti si rifugiano in esemplificazioni improponibili nelle nostre società: qualche realtà messa in luce da antropologi culturali di complessi sistemi simbolici di controllo sociale, ovvero quanto può occasionalmente determinarsi in piccole comunità altamente omogenee di emarginati.

Ma, se si vuole, l'antinomia di fondo finisce per evidenziarsi tra idealità utopica e cinico realismo nei confronti del sistema della sofferenza comminata legalmente. Se, infatti, la coscienza morale e il senso di indignazione nei confronti di una violenza gratuita, inefficace se non nociva, fanno gridare all'abolizione del sistema penale, dall'altro lato si è poi costretti a riconoscere che al di là dello stesso sistema delle pene legali esiste un «nocciolo duro» e resistente, che è lo spirito di vendetta della società, questo «bisogno» di retribuire il male con il male, senza nessun altro scopo o fine

Senza nome

socialmente apprezzabile. Ma questo nocciolo duro e resistente difficilmente si spiega come effetto indotto del sistema legale, per cui, venuto a mancare quest'ultimo, anche quel primo verrebbe a dissolversi (13). Per cui, l'affermazione secondo cui un'organizzazione sociale che riuscisse a fare a meno del sistema legale delle pene ridurrebbe di pari grado (e ancora più) il livello di sofferenza e di violenza nella società, finisce per darsi come affermazione indimostrabile, in quanto non capace di indicare antidoti certi e rassicuranti allo scatenarsi di vendette e di faide, cioè ad un elevamento della soglia della violenza sociale.

- La critica al sistema della giustizia penale, ovvero quando il paradigma fenomenologico svela i «segreti di Pulcinella».

Le aporie e contraddizioni sopra evidenziate non sono comunque di per sé in grado di condannare "Limits to Pain" come opera culturalmente e politicamente inaccettabile. Essa deve essere giudicata più per la forza morale e politica che la ispira che per la fragilità scientifica di alcune sue argomentazioni. La contraddittorietà dell'opera non si annida tanto nell'inaccettabilità scientifica di alcune sue proposizioni nella critica al sistema penale (critica che è nel complesso condivisibile anche se non originale), quanto nelle difficoltà di risolvere adeguatamente della critica nello spazio della proposta politica.

Ma, se si vuole, la qualità migliore - e comunque più meritevole di attenzione - del volume in esame sta proprio in questa tensione non risolta (ma è forse mai possibile risolverla al di fuori di una interpretazione sistemica dello Stato e del Diritto?) (14) tra critica al sistema legale della sofferenza e alternative al sistema legale stesso. In questo stato di «inadeguatezza», personalmente trovo più stimolante lo sforzo di cercare qualche soluzione che le soluzioni stesse, per lo più deludenti.

Rivisitiamo pertanto l'impianto teorico del volume e cerchiamo di evidenziare le parti «forti» della critica al sistema penale.

Questi momenti possono essere così sintetizzati:

- Il sistema penale si è mostrato inadeguato - vuoi teoricamente che empiricamente - nei confronti degli scopi utilitaristici che si è prefissato, volta per volta, a fare corso dalla seconda metà del diciottesimo secolo (15). Se ha dichiarato di volere perseguire uno scopo correzionale (la rieducazione del condannato) esistono oggi, sia sul piano della riflessione filosofica che su quello della ricerca criminologica empirica, elementi inoppugnabili capaci di svelare l'inconsistenza sia teorica che pratica della prevenzione speciale (16).

- E così pure, se - nella ripresa attuale di tendenze neoliberaliste (17) - il sistema penale si dichiara teologicamente orientato ad uno scopo di prevenzione generale e di deterrenza (18), intere biblioteche di ricerche empiriche, nonché di riflessioni teorico-scientifiche sono oramai alla portata di tutti per negare la perseguibilità anche di questo scopo (19).

- Il sistema penale non è solo quindi fallimentare rispetto agli scopi cosiddetti «manifesti», ma, oggi giorno, nelle società avanzate, è anche alquanto problematico individuare con sicurezza quali siano invece gli scopi «latenti», «nascosti»: insomma le funzioni materiali e noti ideologiche del sistema della giustizia penale (20).

Osservare la selettività accentuata del sistema penale nel reclutamento della sua «clientela», e cogliere come questo finisca, di regola, ma non più necessariamente, per prediligere gli strati sociali più bassi, non significa, di per sé, che il sistema della giustizia penale sia - come vorrebbero alcuni critici marxisti (21) - una o l'istanza decisiva nel mantenimento e nella ri-produzione della realtà sociale. La selettività del sistema penale ha un indice così elevato di arbitrarietà che è più ragionevole pensare ad una sofferenza «gratuita» ed «inutile» erogata «insensatamente» che ad una funzione «nascosta» e «materiale» tesa alla conservazione e ri-produzione di determinate realtà di classe.

I dati quantitativi di sofferenza legale (le statistiche carcerarie e giudiziarie in genere) inflitta nei diversi contesti storici e nazionali ci risultano «incomprensibili» se tra loro comparati, ovvero se messi a confronto con l'«imponderabile» ci fra loro della criminalità (cioè con le percentuali dei delitti penalmente perseguiti).

Si punisce penalmente quattro volte di più in URSS che negli USA; ma in

Senza nome

Cecoslovacchia si infliggono pene legali dieci volte di meno che negli USA. Si punisce molto in Germania, ma ancor più in Austria e in Belgio, mentre si infliggono livelli ridottissimi di sofferenza in Olanda; e così via.

Che senso ha mai tutto questo?

La cifra oscura dei delitti è mediamente superiore all'80%. Per i furti si sfiora il 98%. Che senso ha mai affermare che la giustizia penale protegge la proprietà privata? Se anche quel 2% di furti non venisse punito, cosa mai cambierebbe?

- Per questi motivi il movimento abolizionista a ragione può parlare del sistema della giustizia penale come il vero problema sociale e non certo come il mezzo atto a risolvere i problemi sociali (22).

- Le resistenze da molti portate avanti in favore della «ineluttabilità» del sistema penale, nel senso che sempre ed ovunque è dato ravvisare nelle diverse organizzazioni sociali, dalle più semplici alle più complesse, fenomeni di punizione, di erogazione di sofferenza, nei confronti di chi viola determinate norme sociali, si svelano deboli se non inconsistenti agli occhi dei teorici dell'abolizionismo.

Affermare che di regola le società puniscono (danno sofferenza) chi viola determinati precetti sociali non è né storicamente né antropologicamente rispondente al vero; ed anche se lo fosse (se ciò avvenisse nella maggioranza dei casi) è cosa assai diversa riconoscere la presenza di istanze punitive nelle società ed affermare che ogni consorzio sociale ha conosciuto un sistema di pene legali comminate attraverso procedure formalizzate da parte di organi burocratici e specializzati.

Insomma: il sistema della giustizia penale nella sua complessità, così come oggi lo conosciamo, non è affatto certo che rappresenti la forma più «avanzata», «progredita», «svilupata» eccetera di originari e più «primitivi» sistemi di pena.

Il nostro sistema di pene legali è qualche cosa di assolutamente «altro», che trova la sua sicura epifania nella formazione dello stato moderno (23). Esso è, in primo luogo, un apparato burocratico, altamente professionalizzato e formalizzato, attraverso il quale determinate situazioni problematiche e/o conflittuali prodotte dall'azione di alcuni soggetti vengono forzatamente «espropriate» dall'interazione di coloro che sono «di rettamente» coinvolti; questo processo di «espropriazione» si realizza attraverso procedure formali messe in opera da organi «neutrali» (nel senso di «estranei» alla situazione) capaci professionalmente di dare risposte «incomprensibili» (si ha quindi una vera e propria «espropriazione di senso») a coloro che sono, come attore e come vittima, direttamente partecipi alla situazione prodottasi con l'azione definita criminale.

- Neppure le funzioni «simboliche» del sistema penale possono essere correttamente addotte a giustificazione del sistema penale stesso. Se mai, questa natura simbolica di riaffermazione della essenzialità del valore lesa con l'atto criminoso (24), ovvero la salutare coesione della collettività «onesta» nei confronti del deviante (secondo le teorie del «capro espiatorio» (25) e della società punitiva) (26); ovvero, ancora, di soddisfazione del bisogno collettivo di aspettativa nella coerenza del sistema normativo (le teorie recenti della prevenzione-integrazione alla Jakobs) (27), ben più ragionevolmente si possono supporre siano state relativamente operanti nei sistemi sociali e penali in cui la pratica di «dare sofferenza» era di rettamente «azionata» dai soggetti partecipi alla situazione problematica apertasi o svelatasi con l'azione delittuosa.

Certamente tutto questo difficilmente può darsi in società burocratizzate e formalizzate, ove la funzione punitiva è stata «espropriata» dal sociale per fare esclusivamente parte delle funzioni burocratiche/amministrative dello stato moderno.

- Negato questo orizzonte giustificativo non resta - agli occhi degli abolizionisti - che riconsiderare il sistema penale in un'ottica ancora utilitaristica, come momento di disciplina sociale. Ma è proprio su questo piano che la critica abolizionista nei confronti del sistema sociale si mostra più stringente e convincente.

Il sistema penale, oggi, si palesa infatti o come lo strumento più rozzo di controllo sociale, o come assolutamente inadeguato a questo scopo o, infine, come «ontologicamente» avverso a questo fine.

Il sistema penale non è in grado di disciplinare socialmente non solo perché non è «attrezzato» per la risoluzione delle situazioni problematiche e conflittuali, ma soprattutto perché è tendenzialmente portato a creare nuove situazioni di conflitto o ad amplificare ed esasperare le situazioni che vorrebbe risolvere

(28).

L'argomentazione critica nei confronti della giustizia penale, per quanto a volte contraddittoria, non mi sembra possa essere respinta "in toto". Per quanto non «farina del sacco» delle teorie abolizioniste, questa critica mi sembra che colga più volte nel segno.

Rimangono, comunque, alcune osservazioni critiche di fondo.

La prima è che buona parte dell'argomentazione contro le funzioni «materiali», cioè nascoste rispetto agli scopi dichiarati del sistema penale, rischia di catturare la nostra adesione più per motivi idealistici che razionali. Siamo infatti «costretti» ad immaginare cosa potrebbe succedere (o non succedere) di significativo nelle nostre società una volta che non si dovesse fare più ricorso alla giustizia penale, ma non possiamo fare alcun riferimento a dati empiricamente verificabili, dal momento che tutte le nostre organizzazioni sociali fanno uso del sistema della giustizia penale. In altre parole dobbiamo correre il rischio intrinseco nelle teorie e meta-teorie utopiche, in cui l'istanza fideistica finisce per avere il sopravvento sul piano dell'argomentazione razionale e scientifica.

Non mi sembra infatti che la critica alle funzioni materiali del sistema penale possa richiamarsi ad un'ipotesi di «utopia concreta», di cui non disconosco affatto l'utilità scientifica. La rinuncia definitiva alle funzioni punitive dello stato finisce per richiedere, logicamente, la soppressione dello stato stesso. E siamo con ciò all'«assoluto» di Stirner! (29).

La seconda osservazione è la seguente: la critica mossa al processo di burocratizzazione dei sistemi penali moderni viene interpretata negativamente dagli abolizionisti, come «espropriazione» del potere punitivo, vendicativo o di mediazione del conflitto, originariamente «in possesso» della società civile. Credo che si possa fare osservare che nella formazione dello stato moderno questo processo di «avocazione» allo stato fu faticosamente quanto «positivamente» voluto come condizione necessaria per la tutela delle libertà individuali dai rischi di sopraffazione da parte degli attori sociali più forti. Insomma: come necessario rimedio alle faide e alle vendette incontrollate dei soggetti economicamente, politicamente e socialmente più avvantaggiati (30).

Ed infine, la critica al processo di formalizzazione del diritto penale moderno finisce per delegittimare il ruolo giocato, nella tutela delle libertà individuali, dai principi liberali-classici della terziarietà del giudice, della riserva di legge, della tassativa dei delitti e delle pene eccetera. Concordo, e non vedo come non lo si possa fare, che questi principi hanno rischiato, e tutt'ora rischiano, di tradursi in vuote parole prive di reali contenuti solo che si osservi criticamente le nostre prassi giudiziarie. Rimane però sempre da notare che questi principi sono stati elaborati e si sono progressivamente imposti come «limiti» al potere punitivo dello stato e non certo come legittimazione del potere punitivo statale (31).

Queste ultime considerazioni critiche finiscono, in ultima istanza, per mettere in discussione ciò che a me sembra una questione di metodo di nodale importanza, che ove non bene intesa, finisce per generare imperdonabili fraintendimenti e per viziare alle radici la «salutare» quanto «necessaria» polemica tra abolizionisti e non. Che è esattamente quanto sta oggi avvenendo, e non solo nel contesto culturale italiano (32).

Se vogliamo semplificare, diciamo che la confusione, e di riflesso l'incapacità di intendersi, è in buona parte il riflesso del non distinguere, sempre e chiaramente, quando il discorso critico viene posto sull'«essere» o sul «dover essere» del sistema penale.

Le due ultime osservazioni in precedenza riportate sono un buon esempio per chiarire i termini del problema; quando infatti affermo che il processo di burocratizzazione e formalizzazione del diritto penale moderno ha da intendersi come valore positivo, come preziosa eredità che di rettamente ci proviene dalla riflessione giuridico-penale borghese, affermo qualche cosa che, sul piano del «dover essere», non teme smentite.

Al contrario, quando gli abolizionisti affermano che questi presunti valori non si sono mai realizzati nelle prassi giudiziarie penali e che il processo di formalizzazione e burocratizzazione altro non è servito che ad «estraniare» la società civile da una propria originaria funzione senza, in cambio, garantire maggiormente i diritti individuali, essi affermano il «vero», ma sul piano dell'«essere».

Fin qui, il problema è di elementare semplicità.

La questione invece si complica quando da livello della osservazione sociologica del «reale» funzionamento della giustizia penale si pretende di delegittimare i principi che si danno sul piano del «dover essere».

Senza nome

Lucidamente l'amico Luigi Ferrajoli, recentemente (33), in amichevole quanto dura polemica con Louk Hulsman, ha palesato questo vizio di metodo attraverso questo sillogismo: l'Italia è una democrazia politica; l'Italia è un paese dove la democrazia politica non funziona; la democrazia politica è quindi un valore a cui non si deve tendere; la democrazia politica non è, in assoluto, un valore positivo. Louk Hulsman ha avuto buon gioco nel rispondere polemicamente che il sistema della giustizia penale è «viziato» e «non funziona» ovunque, e non solo in Italia...

Ma i termini della questione non si risolvono certo con queste due intelligenti battute. La questione che rimane pur sempre aperta è se, nonostante questo «cattivo» sistema penale, non convenga politicamente operare per renderlo migliore, adeguandolo a quei principi astrattamente riconosciuti e recepiti dallo stesso sistema, piuttosto che eliminare l'intero sistema della giustizia penale, con il rischio di «gettare via il bambino con l'acqua sporca» (34).

- Come «liberarsi dalla necessità della giustizia penale» senza rinunciare alle necessità di controllo e di disciplina sociale; ovvero dell'insoddisfazione...

Prescindendo da questo comune patrimonio critico nei confronti del sistema penale, le teorie abolizioniste palesano la loro fragilità in assenza, come sono, di un'ipotesi teorico-politica coerente, univoca e soddisfacente di come «fare a meno» del sistema penale.

L'assenza di coerenza è facilmente denunciabile: queste tendenze abolizioniste mancano di un progetto complessivo e di un modello proponibile di società e di stato possibili senza il sistema della giustizia penale. Mancano cioè di una teoria dello stato. Esse sono pertanto confuse sulle ipotesi, sia pure di massima, di economia e di politica economica in un sistema sociale ove lo stato abbia abdicato alla propria funzione punitiva; non sono in grado di esprimersi, se non superficialmente e contraddittoriamente, su come dovrebbero darsi i rapporti sociali; tacciono sul ruolo della politica come mediazione dei conflitti; sono impotenti di fronte ai problemi di ordine e di controllo sociale.

Gli abolizionisti si sono limitati, per ora, ad offrire alcuni suggerimenti «operativi», «pratici», in grado, nella migliore delle ipotesi, a risolvere problemi marginali.

Personalmente nutro la precisa sensazione che le ipotesi abolizioniste consapevolmente non vogliono entrare nel merito dei problemi «centrali», o perché onestamente convinte che abolire il sistema penale non metterebbe comunque in questione l'assetto complessivo del nostro vivere sociale (si tratta, in fin dei conti, di fare a meno di qualche cosa priva di alcuna utilità e funzione, anzi nociva!) o perché consci che i problemi del dopo andrebbero risolti pragmaticamente di volta in volta, non essendo possibile anticipare «al buio» soluzioni per questioni che non si conoscono e forse non si possono neppure immaginare.

Rimane così la mia personale «insoddisfazione» (tanto politica che teorica) a capire qualche cosa di più dell'«ignoto» verso cui dette strategie abolizioniste finirebbero per condurci.

L'assenza di coerenza politico-teorica fa poi sì che le teorie abolizioniste finiscano per sfaldarsi in una pluralità di affermazioni e prese di posizione equivocate e tra loro anche contraddittorie. Ad esempio quanto avviene quando si lascia intendere che processi di «depenalizzazione», «decriminalizzazione» e «decarcerizzazione» (cioè di riduzione della sfera del giuridico penale da un lato e di alternative alla pena carceraria dall'altro) possano o debbano leggersi come traguardi intermedi di realizzazione del fine abolizionista radicale. Il che, se non falso, è certamente equivoco: questi processi di riduzione del penale e del carcerario fanno parte, e già da tempo, di un diverso orizzonte politico che potremmo definire di riforma del sistema penale; orizzonte politico questo che è seriamente fondato sulla essenzialità e centralità del diritto penale. E proprio perché di questo convinto, chi milita in questo movimento di riforma, e sono oggi certamente i più, crede essenzialmente in una razionale limitazione della sfera del giuridico penale e del carcere.

E lo stesso può dirsi nei confronti del favore mostrato dagli abolizionisti verso ogni «dislocazione» delle situazioni problematiche al di fuori del diritto penale.

L'equivocità qui rasenta l'incoscienza.

I processi oggi in atto di «fuori-uscita» dal giuridico penale sono molteplici,

Senza nome

come plurime sono le ragioni di questa «uscita», di questa «dislocazione» (35), ma è pericoloso attribuire sempre una valenza «positiva», «progressista», «liberatoria» a questa realtà in movimento.

Infatti le uscite dal penale o dal carcerario il più delle volte sono dettate da ragioni di maggiore disciplina sociale e di minori garanzie delle libertà individuali: la psichiatrizzazione dei conflitti, l'amministrativizzazione assistenziale degli stessi eccetera rispondono spesso ad istanze (sia pure latenti!) ben lontane dalla volontà di «liberare» il conflitto, o di dare soluzioni di minore sofferenza alla situazione problematica. L'uso dello psichiatrico, se non addirittura del farmacologico, in URSS nei confronti del dissenso politico, dovrebbe educarci ad una salutare diffidenza verso queste aperture del giuridico-penale nei confronti di altri sistemi di disciplina sociale! E ugualmente può affermarsi nei confronti delle tendenze alla «privatizzazione» di settori di disciplina originariamente propri della sfera del giuridico-penale e, più in generale, di nuove aree di controllo sociale «rafforzato».

Se, ad esempio, nei confronti degli stati di tossicodipendenza giovanile e più in generale delle stesse condotte perpetuate in occasione del «bisogno di droga» (scippi, rapine, furti eccetera) si rinuncia - come sta avvenendo un po' ovunque - allo strumento della repressione penale-carceraria in favore di modalità terapeutiche sul modello della comunità (in Italia essenzialmente private ed autogestite), unanime credo debba essere il consenso. Le perplessità nascono invece, e non penso siano di piccolo conto, sulle modalità «spontanee», «giuridicamente non disciplinate» in cui la società civile viene ad adempiere questa funzione di «supplenza» nei confronti dello stato, esercitando anche funzioni di disciplina e di controllo sociale, mai separabili da quelle terapeutiche. Il caso Muccioli dovrebbe, nel contesto italiano, insegnare qualche cosa. Quali garanzie esistono che la società civile non risponda in termini più coercitivi, addirittura rilegittimando il momento del sequestro in istituzione come necessità terapeutica? Se poi, per sfuggire al rischio di un privato «selvaggio», «emotivamente» di sorientamento, lo stato e le amministrazioni pubbliche si impegnano a disciplinare normativamente l'esistenza e il funzionamento di dette comunità per tossicodipendenti, dove mai la differenza, se non appunto terminologica, con strutture carcerarie speciali per soli detenuti tossicodipendenti?

L'insoddisfazione che ci prende di fronte a queste proposte, in ultima analisi, si radica su un punto essenziale: vale a dire, quale controllo sociale in assenza di una disciplina penale?

Messi alle strette su questo aspetto, di regola gli abolizionisti non sfuggono al problema, nel senso che riconoscono l'essenzialità di una politica del controllo sociale delle condotte, o di molte delle condotte, oggi criminalizzate. Per quanto genericamente raccomandino un innalzamento della soglia della tolleranza-indifferenza nei confronti di alcune condotte devianti, non mancano di precisare che, comunque, controllo e disciplina sociale hanno da darsi, ed efficacemente.

Questa posizione «realista» non deve stupire: la stessa tradizione anarchica del secolo passato, se correttamente interpretata, era altrettanto esplicita sulla questione anche quando predicava «la libertà selvaggia» (36).

Senza dovermi compiacere del gusto della provocazione, sono sempre più convinto che se c'è qualche cosa che profondamente caratterizza il movimento abolizionista radicale è l'«ossessione» di disciplinare.

E a ben intendere, non potrebbe essere altrimenti.

Infatti nell'auspicata contrazione-arretramento della soglia del controllo penale si vengono a scoprire ampie sfere «bisognose» di essere altrimenti egemonizzate in termini di disciplina sociale. Quanto storicamente «usurato» dal sistema della giustizia penale deve essere nuovamente ceduto: vale a dire che deve essere la società civile a riappropriarsi delle sue originarie funzioni di disciplina.

La forma principe di questa riappropriazione non può che realizzarsi attraverso l'uso dello strumento privato-riparatorio, da intendersi non solo nella forma pecuniaria. Momenti simbolici come il perdono della vittima, il riconoscimento della colpa e il pentimento dell'attore deviante, ovvero intese soddisfacenti tra i diversi soggetti coinvolti dall'azione deviante (come il lavoro gratuito in favore della vittima o della comunità o del quartiere, ovvero in favore di scopi socialmente apprezzabili ed altruistici) possono offrirsi come mediazioni private del conflitto.

Altro momento centrale sono le funzioni di disciplina e controllo esercitate dai piccoli gruppi e dalle società intermedie nei confronti delle condotte

Senza nome

trasgressive di alcuni membri. La scuola, la fabbrica, il quartiere, la chiesa, il piccolo villaggio eccetera sono i nuovi soggetti destinatari del potere di disciplina e di prevenzione. Ci si orienta verso uno scenario di ri-feudalizzazione dei rapporti sociali, ove l'istanza di controllo si esercita molto di più attraverso l'ampia e sentita partecipazione della comunità ai problemi sociali e attraverso il coinvolgimento di tutti ai problemi di ognuno. Esattamente l'opposto delle procedure formali di conoscenza e repressione del giuridico-penale. Anche in queste ipotesi di giustizia informale, è possibile che la comunità non voglia o possa rinunciare a «punire», cioè a «dare sofferenza», ad imporre momenti di coercizione; ma tutto questo avverrebbe «informalmente», con la co-responsabilizzazione di tutti coloro che sono stati coinvolti da una situazione problematica conosciuta, e attraverso modalità comprensibili a tutti.

Accanto a questi momenti «spontanei» ed «informali» di disciplina e auto-disciplina di gruppo, non dovrebbero poi mancare anche strutture ed istituzioni amministrative fornite di ampi poteri di screziionali, «specializzate» nell'«aiutare» i soggetti coinvolti nelle diverse situazioni problematiche a trovare una razionale e soddisfacente soluzione al conflitto al di fuori di ogni «delega». Siano esse speciali reparti di polizia o di assistenti sociali, poco importa. Si pensi all'ipotesi avanzata da H. Bianchi, e in via di attuazione ad Amsterdam, dei «Santuari», cioè di luoghi fisici di extra-territorialità dalla repressione penale, ove l'autore di un fatto delittuoso può rifugiarsi, e chiedere, con l'assistenza di operatori specializzati, di cercare una qualche mediazione con la vittima, con i suoi parenti e con quanti altri, al di fuori del ricorso alle agenzie ufficiali della giustizia penale. Se la mediazione si trova, il soggetto è esente da ogni responsabilità penale (37).

Queste diverse situazioni non sono altro che esemplificazioni di una proposta di fondo: fare in modo che coloro che sono coinvolti a diverso livello nelle situazioni problematiche e conflittuali determinatesi o semplicemente evidenziate nella/con l'azione trasgressiva possano trovare, o almeno possano cercare, una mediazione che li soddisfi. Ed è proprio nel termine «soddisfare» che non si deve aprioristicamente negare anche la «soddisfazione» del bisogno di giustizia attraverso un castigo-vendetta. Quello che importa è che nessun soggetto estraneo decida e risolva per altri. In questo senso preciso si parla da parte degli abolizionisti di ri-appropriazione di funzioni disciplinari ed anche «punitive» dei soggetti espropriati da dette funzioni dalla giustizia penale.

E' certo, comunque, che nelle prospettive anche più radicali di abolizionismo penale rimarranno sempre situazioni problematiche e conflittuali che non potranno trovare immediata soluzione conciliatoria. Queste situazioni dovranno, allora, essere lasciate «aperte», «dialettizzate»; nel senso che si dovrà operare collettivamente non tanto per trovare una soluzione, quanto per mantenere «in discussione» i termini dei problemi. Si pensi allo spaccio e consumo di droghe pesanti nei grossi centri metropolitani. Una volta che la droga venga legalizzata - come ovviamente è negli intenti degli abolizionisti - rimarrà ugualmente il dramma dei drogati, delle loro famiglie, e di quanti altri coinvolti nel problema. Si tratterà di un grave problema sociale, non più di un serio problema di repressione penale. Si possono così immaginare, come effettivamente stanno già sorgendo in Olanda, Paesi scandinavi ed anche nella Germania Federale, collettivi permanenti di discussione tra tutti i soggetti coinvolti (spacciatori-consumatori, solo consumatori, famiglie dei drogati eccetera) al fine di conoscere reciprocamente i problemi degli altri. Insomma l'importante non è tanto trovare subito una soluzione generale ed esaustiva al problema, quanto lavorare insieme al fine di trovare, se possibile, qualche parziale soluzione ai problemi dei singoli.

L'obiezione posta dai critici delle teorie abolizioniste (38) nei confronti della grande criminalità o criminalità organizzata, nel senso del che fare senza la repressione penale per difendere la società contro l'attività criminosa di così potenti organizzazioni, non trova «impreparati» gli abolizionisti. Senza diritto penale, essi affermano, vengono a mancare le condizioni materiali ed essenziali al prodursi della stessa criminalità organizzata. La legalizzazione della droga, del gioco d'azzardo, della prostituzione, e di tutte le altre attività che in quanto penalmente illecite permettono l'accumulazione capitalistica illegale a chi è in grado di organizzarsi, finirà per negare alle radici la ragione economica stessa su cui si struttura la grande criminalità. Mafia e camorra, tanto per esemplificare, non troveranno più ragione economica di esistere, in quanto la loro esistenza è, in primo luogo, il prodotto perverso del processo stesso di criminalizzazione (39).

Senza nome

Ed altrettanto di casi per «l'illegalità dei potenti» e in particolare per quella dei «colletti bianchi». Anche queste attività così pericolose socialmente si fondano sui meccanismi della accumulazione e circolazione della ricchezza. Non è certo il diritto penale che può porre seri ostacoli al prodursi e al proliferare di queste attività socialmente dannose. Solo una intelligente attività amministrativa e una mirata politica economica, in quanto in grado di limitare o negare la «convenienza» economica di certe attività, finiranno per disincentivare determinate condotte in quanto non più «produttive» di profitto (40).

E che dire, infine, delle azioni di terrorismo politico, delle forme cioè più irriducibili di trasgressione? Per gli abolizionisti, non si tratta comunque mai di azioni criminali, bensì di azioni politiche, per quanto socialmente pericolose. Ove la «Politica» non sia in grado di sconfiggerle politicamente non resta che riconoscere che esiste uno stato di guerra interna. Ai terroristi va riconosciuto lo status di «nemici» e di «combattenti», e come nemici e combattenti devono essere trattati.

Esiste all'uopo, un diritto di guerra, esistono istituti giuridici previsti dal diritto internazionale. Si provveda ad applicare questi, sotto la stretta sorveglianza di organismi internazionali come la Croce Rossa (41).

- Infine: come fare «buon uso» delle teorie abolizioniste senza «essere abolizionisti».

Per tutto quanto sono venuto fin qui argomentando non dovrebbero sorgere dubbi sulle mie personali riserve nei confronti delle tesi abolizioniste. So anche che queste riserve sono condivise da altri, e non pochi, penalisti e criminologi.

Mi sono concesso di essere anche «violento» nelle critiche, perché ho la coscienza tranquilla di avere già rivolto queste medesime, direttamente, in pubbliche e private riunioni, a chi milita nel gruppo abolizionista, e di avere con questi polemizzato in termini che non si possono definire di «pacata polemica accademica». Ciò, fortunatamente, non ha assolutamente impedito di stringere legami di amicizia con molti abolizionisti che, bisogna riconoscere, amano lo scontro e la dura polemica. Sono «polemisti» per vocazione esattamente come sono «abolizionisti».

Questo premesso, ritengo sinceramente che sia opera utile, scientificamente quanto politicamente, fare conoscere e diffondere anche in Italia il patrimonio di idee ed esperienze del movimento abolizionista. Ed è per questa ragione che mi sono adoperato per presentare al pubblico italiano il volume di Nils Christie.

L'importanza di questa opera non va ricercata in alcuna sua «speciale» qualità scientifica, né in alcuna assoluta «originalità» nella proposta politica. Essa va apprezzata, in primo luogo, per la capacità di parlare un linguaggio semplice, comprensibile a qualsiasi lettore di media cultura (virtù questa così rara tra i penalisti ed i criminologi di casa nostra!) e nel contempo di affrontare tematiche di nodale importanza, di «agitare» problemi «reali», anche se spesso in termini che non mi soddisfano. È un libro che si rivolge ad un utente che ideologicamente o semplicemente per necessità di mestiere «ha a che fare» o «vorrebbe avere a che fare» con le questioni qui affrontate, senza possedere una conoscenza «braminica» di questi stessi problemi. Penso a molti operatori sociali che quotidianamente debbono confrontarsi con i problemi di devianza sociale e con le agenzie del sistema penale di repressione, e che sono «confusi», «sconcertati», in profonda crisi con il proprio ruolo. Penso a molti militanti politici che con fede ed entusiasmo lottano per le grandi «battaglie di civiltà», contro il carcere e le altre strutture della repressione penale. Penso a quanti sono, e non debbono essere pochi, turbati ed indignati per l'imbarbarimento progressivo della nostra giustizia penale. A tutti costoro, il libro di Christie non potrà che insegnare qualche cosa. E per un saggio non è poca cosa riuscire a rispondere ad un bisogno così diffuso e radicale.

In secondo ordine, "Limits to Pain" dice, in modo semplice e comprensibile, cose molto «vere». Saranno, come ho scherzosamente affermato, «segreti di Pulcinella», verità da tempo acquisite dalla scienza penale e criminologica, ma non certo conosciute a livello di pubblica opinione. Contribuire a diffondere la consapevolezza che ciò di cui dobbiamo temere, e quindi difenderci, è ben più il sistema della giustizia penale che la criminalità, credo sia opera culturalmente e politicamente meritoria.

Solo per questo aspetto, tutt'altro che marginale, "Limits to Pain" è poi un'opera sorretta da forti istanze etiche. Solo per questo, ma non certo

Senza nome

marginale aspetto, può essere avvicinata a quell'opera, di ben altro e non comparabile peso politico-culturale, che è "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria. Ma più in generale si colloca in quella tradizione saggistica, oggi per la verità in deciso decadimento, di critica al sistema della sofferenza legale partendo da un punto di vista di indignazione morale; tradizione prestigiosa: da Verri a Manzoni, da Bentham a Dickens. Personalmente sono poi convinto che un fronte diffuso di «coscienze sdegnate» per la miseria e la barbarie della nostra giustizia penale, possa ben più nei confronti di un mutamento (in meglio) di questa di quanto non possa un ristretto circolo di tecnici del diritto, per quanto «critici». Ed infine: "Limits to Pain", per quanto in modo che personalmente ritengo inadeguato, ci educa a pensare «a qualche cosa di meglio» del sistema penale, che equivale a farci ancora credere che sia possibile una «società migliore». Non sottovaluto affatto gli effetti salutari di questa tensione utopica, di questo ottimismo della volontà, in particolare in questa nostra triste e deprimente contingenza storico-politica. Per queste semplici quanto profonde ragioni, ritengo che si possa, anzi si debba, fare «buon uso» delle teorie abolizioniste, senza per questo essere convinti «abolizionisti».

indice

indice

ABOLIRE LE PENE?

PREFAZIONE.

L'idea che ispira il libro è assai semplice.

Si fonda sul ragionamento seguente: imporre punizioni legali significa infliggere punizioni intese come «pene». È un'attività che spesso appare dissonante rispetto a valori riconosciuti, quali la bontà e il perdono. Al fine di riconciliare questa dicotomia, spesso si è tentato di nascondere il carattere basilare della pena legale. E quando la rimozione era impossibile, all'infliggere pene è stata cercata ogni sorta di giustificazioni.

Il libro ha, come scopo precipuo, quello di descrivere, esporre e valutare i modi e le configurazioni più rilevanti dei tentativi compiuti in proposito, rapportandoli alle situazioni sociali generali in cui si inseriscono.

Nessuno dei tentativi compiuti per mascherare il fatto che si infliggano intenzionalmente delle pene sembra, comunque, essere soddisfacente. Gli sforzi per indurre al rispetto della legalità chi infranga la legge creano problemi di giustizia. Gli sforzi per comminare solo la giusta pena inducono a rigidi sistemi, insensibili ai bisogni individuali. Quasi che le società, continuando a lottare per conciliare le teorie penali con la loro difficile attuazione, si dibattano nelle spire di un dilemma irrisolvibile.

Personalmente, sono convinto che sia finalmente giunto il momento di porre fine a queste oscillazioni descrivendone la sterilità e prendendo posizione con fermezza morale al fine di porre severe restrizioni all'impiego delle pene intenzionalmente inflitte quale mezzo di disciplina sociale. Sulla base dell'esperienza di alcuni sistemi sociali in cui il ricorso alle pene è limitatissimo, possiamo ricavare alcune condizioni generali che garantiscono una soglia minima alla sofferenza legale.

Se si deve applicare una pena, questa non deve proporsi finalità di manipolazione e deve esprimersi in una forma sociale simile a quella dei provvedimenti nei confronti di quanti versano in situazioni particolarmente dolorose. Il che condurrebbe alla sparizione della pena intesa come castigo per un crimine commesso. E quando ciò succedesse, sparirebbero anche gli elementi basilari che configurano lo stato. Un simile traguardo può essere giusto e auspicabile se sentito come ideale da diffondere e al quale mirare: una società

Senza nome

in cui regnino incontrastate umanità e generosità - ideali mai concretati, ma ai quali è giusto tendere.

Esprimo qui la mia gratitudine a tutti gli amici e colleghi che mi hanno dato il loro aiuto. L'All Souls College, a Oxford, che è stato santuario e rifugio per lunghi periodi dedicati a questo impegno, e Roger Hood e Adam Podgorecki, che mi hanno offerto la loro amicizia e il loro consiglio. Louk Hulsman e Herman Bianchi, dall'Olanda, sono stati una fonte importante di ispirazione. Rick Abel Kjetil Bruun, Andrew von Hirsch e Stan Wheeler hanno dato un utile apporto critico alla prima stesura del manoscritto. Le sovvenzioni della German Marshall Foundation e dello Scandinavian Research Council for Criminology hanno reso possibile l'incontro del giugno 1980, nel corso del quale si approfondì la discussione su alcuni esempi di giustizia fondata sulla partecipazione. Ma si tratta pur sempre di un libro scandinavo. Lo scrivere in una lingua straniera porta a maggiori preclusioni in patria. Ma la maggior parte delle mie esperienze provengono da qui. E' qui che ricevo, anno dopo anno, incoraggiamento e critiche generose. Per questo mio scritto ho ricevuto valido aiuto da Vigdis e Linds Charlotte Christie, Tove Stang Dahl, Kjersti Ericsson, Sturla Falck, Hedda Giertsen, Cecilie Høigård, Per Ole Johansen, Leif Petter Olusseri, Annika Snare, Per Stangeland e Dag Österberg. Non sempre ho dato ascolto ai miei consiglieri, quindi nessuno tra loro è responsabile dei difetti del prodotto finale.

Nils Christie

indice

indice

1.
DELLE PENE.

Questo è un libro sulle pene. Ma non so con sufficiente certezza che cosa effettivamente siano, o come le si commisuri. La letteratura è piena di eroi tanto grandi da far parere il castigo meschino, o di codardi talmente meschini che qualsiasi stupidaggine di volta, commisurata ad essi, grave pena. Per compenetrare l'essenza della pena, bisognerebbe comprendere a fondo il significato tanto del bene quanto del male. Ma io mi ritraggo da tanta impresa. Chi guardi alla storia penale come a un continuo di venire e migliorare, forse mi accuserà di ritrarmi troppo presto. E' infatti possibile scorgere uno sviluppo, una graduale diminuzione della severità delle pene, sì che è possibile stilare una specie di graduatoria. Dall'illuminante descrizione riportata da Foucault (1975) dell'atroce esecuzione pubblica di Damians, avvenuta nel 1757, alla delibera del Parlamento Norvegese, nel 1815, di sostituire il marchio e la mutilazione con periodi stabiliti di detenzione - dieci anni invece del taglio di una mano - non assistiamo forse a un'esemplare riduzione della sofferenza inflitta per legge? Dalla schiavitù e dai lavori forzati, con tutti gli abusi incontrollabili che simili istituzioni portavano con sé, ai moderni penitenziari razionali, non c'è forse progresso? Dalle frustate inflitte al disobbediente alla perdita di qualche privilegio, dalle segrete dei castelli medievali alle celle singole con acqua calda e fredda, - non assistiamo forse a un'esemplare riduzione della severità penale?

Non ne sono tanto sicuro. Ogni tipo di pena deve essere rapportato al periodo storico che l'ha espressa, alla sensibilità delle vittime, alle strutture della loro vita quotidiana e della vita sociale dell'epoca e alla luce della gravità riconosciuta nel loro tempo alle colpe di cui si erano macchiati. Non saprei proprio come stabilire una graduatoria oggettiva.

Anche i sostenitori di una scienza che si basi sui puri dati di fatto mi possono accusare di ritrarmi troppo in fretta. E' vero che oggi conosciamo la posizione di tutti i nervi nel corpo umano, e possiamo definire situazioni standard, per scoprire quale sia il castigo più penoso.

E' possibile, certo, nella misura in cui guardiamo al fenomeno da un punto di vista fisiologico. Ma automaticamente, quanto più ci interessiamo alle

Senza nome

terminazioni nervose e standardizziamo le situazioni, tanto più ci allontaniamo da quegli aspetti sociali, etici, religiosi che sembrano in grado di neutralizzare le pene considerate solitamente più severe o aggravare quelle apparentemente di minor peso. Le guardie dei campi di concentramento narravano, sorprese, di come i prigionieri soffrissero con maggior intensità proprio quando erano oggetto di forme meno gravi di violenza (Christie, 1972): «Strillavano come bambini per uno schiaffo. Ma quasi non reagivano, se erano colpiti molto duramente, o se un loro compagno veniva ucciso». Jacques Lusseyran (1963) arriva ad affermare di essere stato felice nel periodo trascorso nel campo di concentramento di Buchenwald. Era sempre a un passo dalla morte. Dei 2000 che partirono col suo stesso treno dalla Francia, solo 30 sopravvissero. Doveva affidarsi al tatto per trovare la strada e distinguere i morti dai moribondi in infermeria. Era cieco dall'infanzia. Gli antropologi sociali hanno descritto una tradizione tipica di alcuni villaggi, i cui abitanti sostano cantando davanti alla casa dell'assassino. Per il criminale l'effetto è così penoso da condurlo alla morte.

Per queste ed altre ragioni, il libro non discuterà su che cosa si debba intendere per pena, né su quali siano più o meno pesanti, né si domanderà se si siano nel tempo aggravate o attenuate. Sono problemi che vanno al di là della scienza sociale. Quel che invece posso, e intendo fare, è descrivere alcune "azioni" intese come punizioni e altre ad esse assai simili. Intendo descrivere alcune "modalità" cui si ricorre quando si decide di compiere tali azioni. E intendo dare una "valutazione" delle une come delle altre.

Per alcuni anni, tra gli studiosi di scienze sociali il moralismo è stato considerato un atteggiamento, o quanto meno un'espressione propria dei difensori dell'ordine e della legalità, sostenitori di sanzioni penali severe, mentre i loro oppositori sembrava quasi dovessero fluttuare in una sorta di vuoto privo di valori. Voglio che sia comunque chiaro a tutti che anch'io sono un moralista. Peggio: sono un «imperialista morale». Una delle mie premesse fondamentali sarà che è giusto combattere perché siano ridotte in tutto il mondo le pene che vengono inflitte. Posso benissimo immaginare le obiezioni a questa posizione. Il dolore aiuta gli uomini a crescere. L'uomo matura maggiormente - quasi rinasce - penetra più a fondo i significati, sperimenta meglio la gioia, quando il dolore scompare, e secondo alcune dottrine religiose, si avvicina a Dio e al Cielo. Può darsi che alcuni fra noi abbiano sperimentato questi vantaggi. Ma abbiamo anche sperimentato il contrario: il dolore che blocca la crescita, che la rallenta, che incattivisce la gente. In ogni modo: non riesco ad immaginare la possibilità da parte mia di lottare per far aumentare sulla terra la sofferenza legale che l'uomo infligge all'uomo. E neppure riesco a trovare alcuna buona ragione per credere che il livello delle pene comminate oggi sia quello giusto e naturale. E poiché la questione è importante, ed io mi sento costretto ad operare una scelta, non vedo quale altra posizione possa essere di fesa, se non quella di lottare affinché la severità delle pene venga ridotta.

Quindi, una delle regole dovrebbe essere: in caso di dubbio, ci si astenga dal far soffrire. Un'altra: si infligga la minor pena possibile. Si cerchino alternative al castigo, non solo castighi alternativi. Spesso non è necessario intervenire: chi ha commesso il crimine sa di aver sbagliato, così come lo sanno gli altri. Spesso l'atto deviante è un tentativo rozzo, ma significativo, di dire qualcosa. Cerchiamo di assumere il crimine come il punto di partenza per un dialogo reale, e non come occasione per una risposta ugualmente rozza, sotto forma di "quantum" di castigo. I sistemi sociali devono essere costruiti in modo tale da rendere possibile un dialogo. Di più: alcuni sistemi sociali sono creati in modo che molte azioni siano recepite naturalmente solo come crimini; altri secondo regole per le quali le stesse azioni vengono considerate di solito espressione di interessi in conflitto. Per ridurre la tendenza ad infliggere sofferenze legali si dovrà incoraggiare la creazione del secondo tipo di sistemi. Data l'esigenza, in questa sede, di semplificare i termini della discussione, e tenendo ben presente che ho lasciato da parte molte complesse questioni, la mia posizione può essere riassunta nella visione secondo cui i sistemi sociali dovrebbero costituirsi in modo tale da ridurre al minimo il bisogno sociale di infliggere sofferenza legale per esigenze di controllo sociale. Il dolore è inevitabile, ma non così l'inferno creato dall'uomo.

indice

indice

2. LO SCUDO DELLE PAROLE.

E' facile dimenticare la gravità dei fenomeni drammatici che si manifestano nell'ambito della legge penale.

Se un impiegato di un'agenzia di pompe funebri si abbandonasse e si lasciasse coinvolgere in tutte le manifestazioni di dolore in cui si imbatte, se se ne facesse carico, dovrebbe ben presto cambiare mestiere. Probabilmente lo stesso avviene per quelli tra noi che lavorano nell'amministrazione del diritto penale, o in campi ad esso connessi. E' difficile vivere a stretto contatto con i problemi che ci portano a confrontarci con noi stessi. Sopravviviamo trasformando l'impegno in routine, dedicandovi solo brevi momenti del tempo a disposizione, prendendo le distanze dall'utente, specialmente dall'esperienza che l'utente ha della propria situazione.

Le parole offrono buone possibilità di modificare il carattere delle attività che svolgiamo. Le agenzie di pompe funebri dispongono di un vocabolario perfettamente adeguato alla sopravvivenza. Il morto riposa o dorme, ha finito di soffrire, la salma è resa nuovamente piacevole alla vista, e negli USA gli addetti dell'agenzia organizzano la festa di addio.

La stessa cosa facciamo nei confronti del sistema penale. E' estremamente significativo, se non altro, che, proprio all'inizio del capitolo, abbia usato la parola «utente», e non, invece, almeno l'espressione «la persona da punire». «Utente» è un termine neutro, indica semplicemente colui che fruisce di un qualche servizio. In lingua inglese e francese si usa il termine "client", che in altri tempi indicava il dipendente, e nell'antichità colui che era debitore di un favore e di un aiuto. Il detenuto, nei paesi dell'area anglosassone, è detto "inmate" (ospite), e non "prisoner" (prigioniero). Il suo spazio abitativo è detto "room" (stanza), non "cell" (cella). Se non si è comportato bene, può essere proposto per il "single-room-treatment" (terapia della camera singola). Il che in pratica può significare giorni e giorni di isolamento in una cella priva di arredi e di servizi. In Norvegia, il personale delle prigioni è indicato per lo più col termine "betjent", e cioè «colui che presta un lavoro, un servizio». Il termine "guards" non è mai usato. Tuttavia, per quanto riguarda il sistema carcerario norvegese, il ricorso all'eufemismo è abbastanza limitato. Il direttore del carcere è indicato col suo nome, "prison-director"; allo stesso modo, il massimo organo amministrativo carcerario è indicato col nome che gli compete, "prison-board" (amministrazione carceraria). Gli svedesi usano l'espressione «Kriminalvårdstyrelsen», in cui «Vård» richiama il concetto di «prendersi cura». Il direttore generale del sistema carcerario danese è il direttore del «forsong» del crimine: "forsong" è il termine usato in Scandinavia per indicare coloro che hanno bisogno di cure: il malato, l'anziano, l'indigente, il bambino, chi non ha nessuno che si faccia carico di lui. Si tratta di una parola che era caduta in disuso, dopo la diffusione dell'assistenza sociale, ormai usata quasi esclusivamente nella terminologia medica. Adesso l'espressione è diventata fruibile per nuovi scopi, ad esempio come titolo del direttore dell'organismo avente il compito di assegnare sanzioni penali.

Che tipo di parole dovremmo scegliere?

Sicuramente, dietro molti modi di esprimersi stanno precisi modi di pensare. I detenuti forse si sentono meglio se non si ricorda loro ogni momento la loro condizione chiamandoli «prigionieri», sistemati in «celle», trasferiti in «celle di punizione», custoditi da «guardie» e diretti dal «direttore del carcere». Forse si sentono meno stigmatizzati. Forse possono essere meglio trattati e più aiutati se la struttura si chiama "forsong", invece che «prigione». Può darsi che il modo di parlare crei il modo di essere. Quel che mi fa dubitare che dietro tutto ciò non ci sia che puro formalismo è il fatto che le autorità accettano tutte queste espressioni eufemistiche senza alcuna difficoltà. Non sono le vittime che mettono al bando le parole che esprimono dolore. E' la società. Come ha puntualizzato Geoffrey Gorer (1956): le nostre società colpiscono con severi tabù le espressioni troppo tragiche che indicano dolore e angoscia. La sofferenza deve essere espressa in maniera controllata e limitata nel tempo. Si presume che per quanti vivono nel dolore e nella miseria sia meglio così. Certo è meglio per coloro che ne vivono fuori.

Senza nome

Per mezzo del linguaggio e del rituale, si cancella il dolore dalla vita pubblica. E lo stesso avviene per il dolore inflitto come castigo legale. Quando per punizione i colpevoli venivano flagellati, mutilati o uccisi, la sofferenza era più evidente (facevano eccezione coloro che inducevano con l'inganno le autorità a giustiziarli, risparmiando così a se stessi il suicidio, considerato il più grave fra i peccati). Le catene erano un duro simbolo di degradazione. Una chiara immagine di dolore e miseria. Oggi, alcune prigioni sembrano dei moderni hotels, altre sembrano collegi. Cibo decente, lavoro o studio, uomini e donne nello stesso braccio nella permissiva Danimarca, visite coniugali in Svezia, sembra proprio si tratti di vacanze a spese dei contribuenti. Come conseguenza di ciò, la fenomenologia del castigo e della sofferenza è pressoché svanita, persino dai testi di diritto penale. La maggior parte dei testi chiarisce che la punizione è un dolore deliberatamente inflitto. Ma sull'argomento i testi moderni non vanno molto al di là di questa affermazione. Rispetto alla ricerca enorme di dettagli e di sottili distinzioni che di solito tali studi riportano, tra gli autori più recenti osserviamo una riservatezza degna di nota quando si giunge alla descrizione dei fenomeni più significanti, le pene previste. Come il castigo colpisca, come sia recepito, quali sofferenze e dolori arrechi, sono tutti elementi assai spesso del tutto ignorati nei testi. E non si tratta di dimenticanza o di svista, come di fatto si scopre se si trova il coraggio di sfidare gli scrittori di diritto penale a rompere la tradizione di nascondere con sterile linguaggio il cuore stesso dei fenomeni e di invitarli ad essere un po' più concreti nei loro scritti. La parola «penale» è strettamente connessa a «pena». La connessione è più evidente in italiano, francese e inglese che non in tedesco e nelle lingue scandinave, in cui la traduzione di «legge penale» è "Strafferett" o "Straf-recht". Ma in entrambe le tradizioni linguistiche, se si fa notare che «la legge del dolore» potrebbe essere definita la prima tra le leggi, si crea gran turbamento. Lo so bene, perché l'ho sofferto. I professori di diritto penale non amano affatto essere indicati come professori di «legge del dolore». I giudici non amano condannare gli uomini alla sofferenza. Preferiscono comminare nei loro confronti varie «mi sure».

Le istituzioni penali non amano che si guardi loro, né ancor meno amano guardare a se stesse come a istituzioni «che infliggono dolore». Eppure questa terminologia ci aiuterebbe a recepire concretamente un ben preciso messaggio: il sistema di punizioni gestito dalla legislazione penale si fonda sul dolore coscientemente inflitto. Si prevede che gli individui puniti debbano soffrire. Se la grande maggioranza ne dovesse godere, cambieremo metodo. Nell'ambito delle istituzioni penali si assume che chi è stato oggetto della condanna debba subire qualcosa che lo rattristi, che lo offenda. Il controllo della criminalità è diventato un'operazione pulita, igienica. Il dolore e la sofferenza sono spariti dai libri di testo e dalle prescrizioni. Ma non, naturalmente, dall'esperienza di chi viene punito. I bersagli del procedimento penale sono oggi come sono stati sempre: spaventati, vergognosi, infelici. A volte si mascherano dietro una facciata di durezza, che peraltro, come testimoniano numerosi studi, non è difficile da penetrare. Martha Baum descrive fin nei particolari come i «little old men» tornino a sentirsi bambini piccoli, di fronte alla prospettiva di non poter tornare a casa dalla mamma (in Wheeler 1968). Cohen e Taylor (1972) descrivono le tecniche della «sopravvivenza psicologica». Tali tecniche non sono necessarie, quando non ci sia sofferenza. L'intero libro è un unico, triste resoconto dei successi di quanti si propongono di far soffrire gli altri. Lo stesso si può dire della descrizione di Sykes (1958) di quelle che giustamente chiama «le pene del carcere». Ed è questa l'esperienza riservata ai detenuti di tutto il mondo. Un uomo appena uscito dalle prigioni di Castro ha descritto la sua esperienza in un'intervista concessa a Inger Holt-Seeland, del giornale danese «Information» (11 di cembre 1979).

Il prigioniero misura il trascorrere del tempo dai cambiamenti di coloro che gli fanno visita:

«Tenterò di farle una specie di filmato di come passa il tempo per chi è in carcere. Cerchi di immaginare il primo anno, quando le visite erano rese vivaci dalla presenza dei bambini. Arrivavano, correvano intorno, inseguiti da qualche bella, giovane donna... si muovevano in fretta... dietro di loro, più lentamente, arrivavano i genitori, fratelli e sorelle, cognati, carichi di pesanti borse. Dopo qualche anno, le cose sono cambiate. Adesso i primi ad arrivare sono alcuni giovani - non più bambini ormai, ma ragazzi di 12, 13 e 14 anni, seguiti da quelle che ormai sono donne di mezza età, che hanno superata la trentina, con movimenti diversi, con espressioni diverse sui visi... e quelle di

Senza nome

40 anni o 50 o 60 o... seguono da lontano, lentamente... e come cambia il modo delle visite, così cambiano i vestiti dei visitatori; hanno indosso colori scuri, i loro gesti sono misurati, si parla sottovoce, niente più scherzi, niente più aneddoti né racconti, si dicono solo più le cose essenziali. La visita è sempre più triste, si scambiano sempre meno parole, non c'è nessuna gioia... E i loro capelli, come quelli dei prigionieri, si sono fatti bianchi, le facce rugose, i denti sono caduti...».

Il narratore ha trascorso 18 anni tra le pareti di una cella. In Scandinavia abbiamo un buon sistema per cavarcela. Possiamo dire a noi stessi che «qui cose simili non possono accadere». «Mai periodi così lunghi», «anzi, per la maggioranza, periodi niente affatto lunghi». Il che è giusto. Ma solo fino ad un certo punto.

Se ci prendiamo il disturbo di penetrare oltre la facciata del modello scandinavo, incontriamo questi supposti «vacanzieri», che si dà il caso siano al trentantotto infelici nelle poche celle del modello scandinavo quanto lo sarebbero se fossero rinchiusi in vecchie prigioni come quelle di Filadelfia. E come potrebbe essere altrimenti? I carcerati condividono la maggior parte dei valori della gente comune. Sono finiti davanti al giudice e tra quattro mura in conseguenza di azioni di cui si suppone si debbano vergognare. Se non si vergognano delle loro azioni, quanto meno si vergognano della situazione in cui sono finiti. E se non si vergognano per niente, almeno si sentono infelici per il semplice fatto che la vita scorre senza che loro vi possano partecipare.

Mentre scrivevo queste pagine, mi è arrivata per posta una caratteristica esemplificazione di quanto i professori di diritto penale non affrontano nei loro libri. Il giornale «Nordisk medicinsk» dedica gran parte del suo numero di marzo al problema del dolore. In copertina è raffigurata una faccia in agonia, e il testo riguarda i modi per sollevare dal dolore. L'editoriale (Lindblom 1980, p. 75) dice: «È stata fondata una nuova organizzazione interdisciplinare per stimolare e coordinare la ricerca sul dolore e per diffondere l'insegnamento dei risultati della ricerca stessa. L'organizzazione è stata chiamata 'International Association for the Study of Pain'».

Secondo quanto risulta dall'esperienza degli Stati Uniti, si sono tentate nove vie per affrontare i casi più gravi di dolore, specialmente i casi cronici, in cui non è possibile intervenire sulle cause. Tuttavia, in Scandinavia non è ancora stata messa in atto una terapia interdisciplinare del dolore, come invece è avvenuto negli USA, in Inghilterra e in altri paesi europei, sotto forma di «cliniche del dolore...».

Si tratta di una ricerca interdisciplinare. Viene fatto di domandarsi che cosa accadrebbe se vi prendessero parte esperti in diritto penale. Sarebbero spostati a mettere a confronto le osservazioni e a cercare di contrastare il rifiuto di tutti gli altri partecipanti?

In ogni modo gli esperti in pene potrebbero imparare sistemi migliori per arrecare dolore, e i dottori modi più efficaci per prevenirlo.

Ma naturalmente, nelle nostre culture non si scelgono esperti in sofferenza legale come collaboratori in un'Associazione Interdisciplinare per lo Studio del Dolore. La semplice ipotesi verrebbe da loro considerata una provocazione, se ne sentirebbero offesi. La loro presenza farebbe luce su quel che ora è oscuro. In società in cui il dolore rappresenta l'esplicito destino della maggioranza, la sua somministrazione non desta gravi problemi: dolore in terra, dolore all'inferno (anche se la posizione ambigua del carnefice mostra come i problemi, anche nel passato, non fossero di poco conto). Ma la nostra società è ben diversa. Abbiamo abolito l'inferno, e uno dei massimi scopi che ci prefiggiamo è quello di ridurre il dolore in terra. In una simile società, è difficile accettare che si facciano soffrire le persone intenzionalmente.

Eppure avviene. Infliggiamo volutamente sofferenza. Ma la cosa non ci piace.

Lo dimostra la scelta che facciamo di termini neutri; anche la deprimente descrizione che i professori di diritto fanno delle caratteristiche delle pene comminate ne è testimonianza. Non ci piacciono le attività connesse, perché il causare intenzionalmente dolore urta profondamente con tutte le altre iniziative che sono alla base della società in cui viviamo.

Spesso nel libro uso l'espressione "pain delivery" (inflizione di dolore). Ma ho dovuto compiere un notevole sforzo per conservare questo modo di dire. Il mio gentile e qualificatissimo consigliere per le sottigliezze dell'inglese ha insistito a sostenere che in questa lingua non esiste un'espressione simile.

"Pain delivery" suona quasi come "milk delivery" (distribuzione del latte): terribile. Da parte mia sostenevo un punto di vista opposto: suona quasi come "milk delivery": perfetto. Rende perfettamente l'idea che voglio comunicare. Se l'inglese di Oxford non la prevede, dovrebbe acquisirla. "Pain delivery" indica

Senza nome

un complesso di attività che nella nostra società ha preso forma di operazione tranquilla, efficiente, igienica. Nell'ottica di coloro che assolvono il servizio, non si tratta innanzitutto e soprattutto di un dramma, di una tragedia, di una sofferenza profonda. Infliggere intenzionalmente dolore stona con quasi tutti i nostri maggiori ideali, ma l'operazione può essere risolta in un isolamento sonnambulistico e innocente, lontano dal conflitto di valori. Il dolore per i castighi è lasciato alle vittime. Grazie alla scelta delle parole, alla divisione e ripetizione dei compiti, l'intera faccenda si è trasformata in un'offerta di servizio.

indice

indice

3. TERAPIA DEL CRIMINE.

1. Dall'alcool alla pericolosità.

L'alcool rappresenta per gli Scandinavi un grave problema. Rispetto agli standard internazionali, il livello di consumo non è molto alto, ma se ne usa secondo modalità e in situazioni tali da spingere i bevitori ad incappare nelle maglie del controllo sociale. Ne deriva, come si può facilmente intuire, che il bere e il controllo del bere hanno costituito argomenti di massimo coinvolgimento nelle nostre società. Il problema si è dimostrato grave e difficile: grave in quanto esprime molte ed evidenti situazioni di miseria. Difficile, perché abbiamo sempre preteso di eliminare il problema, ma non l'alcool. In ogni modo, non sarebbe stato possibile di chiarare la sostanza fuori legge, come si è fatto, ad esempio, con l'eroina. Rispetto a gran parte delle droghe applichiamo una politica ufficiale di totale astinenza. Salvo che in sistemi controllati da stregoni, il divieto dell'uso di droghe vale per tutti. Ma un simile controllo sembra impossibile nel caso dell'alcool. Ci scontriamo infatti con l'idea che i problemi non nascano dalla sostanza, ma dalle caratteristiche di alcune categorie di consumatori. Naturalmente, anche la vendita e la somministrazione di alcoolici sono sottoposte ad un gran numero di regole e restrizioni. Ma oltre al controllo parziale della sostanza è previsto anche il controllo di alcune categorie di consumatori incapaci di limitare il proprio uso di alcoolici.

Si è cercato di controllare soprattutto e in primo luogo quanti si mostravano inclini alle risse. Gli ubriachi costituivano per le strade uno spettacolo sgradevole e antiestetico. I sostenitori dell'astinenza se ne servivano come esempi educativi, e i consumatori moderati li trovavano quantomeno imbarazzanti. Quindi diventava opportuno togliere gli ubriachi dalla circolazione. Non era tuttavia cosa facile presentare il loro comportamento come tanto disgustoso da giustificare una restrizione della libertà, prolungata abbastanza da garantire un reale progresso nella crociata per il miglioramento dell'estetica delle strade.

Ma le iniziative che proprio non si sarebbero potute prendere, se presentate come punizioni, non avrebbero incontrato obiezioni se presentate come terapia. Anche la terapia può far soffrire. Sono tante le cure dolorose: e si tratta di un dolore non inteso come male. E' un dolore che fa bene. Si tratta di un dolore inevitabile, è vero, ma eticamente accettabile. L'idea venne formulata nel 1893, durante un'importantissima riunione della Norwegian Association for Criminal Policy, e bastarono pochi anni, perché il Parlamento approvasse una legge basata su questo principio. La legge autorizzava l'amministrazione giudiziaria a rinchiudere, a scopo terapeutico, quanti fossero stati arrestati più volte per strada in preda a ubriachezza. Dato che avevano mostrato di non temere le multe previste per questa trasgressione, costoro, invece di essere multati, sarebbero stati sottoposti a un lungo periodo di cura. L'idea originale era che il periodo di reclusione terapeutica fosse lasciato assolutamente indeterminato. Tuttavia, all'ultimo momento si decise che non avrebbe dovuto essere prolungato oltre i quattro anni. Detto periodo sarebbe stato scontato in quella che veniva

Senza nome

considerata la prigione più dura di tutto il paese, situata in una landa piatta e depressa, tanto ventosa che, stando alla testimonianza di un direttore, gli uccelli si dovevano ancorare al suolo, per non essere trascinati via dal vento. Ai recidivi si infliggevano altri quattro anni, cui facevano seguito altri quattro, e altri ancora, finché la terapia non dava i suoi frutti. Svezia e Finlandia adottarono misure simili; se ne astenne invece la Danimarca, paese che, nei confronti dell'alcool e dei suoi problemi, seguì sempre le regole diffuse nei paesi del centro-Europa. In Finlandia il provvedimento si dimostrò di grande praticità, essendo stato combinato con un accordo grazie al quale a questi particolari prigionieri poteva essere comminata come sanzione alternativa la deportazione in Siberia: esperienza che toccò a molti. Ma non tutte le malattie possono essere curate. Il concetto di «incurabilità» è la logica estensione di quello di terapia. Alcuni malati non possono essere restituiti alla vita normale. Devono rimanere ricoverati, come i vecchi negli ospizi, o gli invalidi totali in speciali unità loro riservate. Allo stesso modo, non sarebbe giusto aspettarsi un successo completo nell'ambito del controllo sociale del crimine. Quindi, il sistema di controllo del crimine potrebbe avere a sua volta necessità di unità permanenti per i casi più difficili, particolarmente quando preveda di essere chiamato a farsi carico di individui giudicati "criminali pericolosi". E' vero che il fatto stesso di vivere rinchiusi in tali istituzioni potrebbe essere considerato già una dolorosa punizione, ma spesso questo è anche il destino di molti vecchi e invalidi. E nel caso specifico dei criminali pericolosi, si preverrebbero le sventure delle vittime potenziali. Il dibattito raggiunse il vertice in Svezia subito dopo la seconda guerra mondiale. Un comitato per la riforma della legislazione penale propose la totale abolizione del codice penale in vigore e del concetto stesso di punizione. La legge svedese avrebbe dovuto prevedere «misure» di difesa sociale, non di castigo. La proposta venne bocciata.

2. I grandi esploratori.

Il diciannovesimo secolo è stato l'epoca dei grandi viaggi e delle esplorazioni. Livingstone esplorò l'Africa per conto dei bianchi, mentre i sociologi esploravano i modi di essere delle classi povere nelle città d'Europa. Le macchine diventavano più grandi e potenti, e facevano affluire in città sempre più braccia per lavorare duramente mentre la campagna si spopolava. Il controllo delle masse nelle città diventava sempre più difficile. Gli operai delle fabbriche erano fisicamente vicini, ma, al tempo stesso, rimanevano una realtà remota, più di quanto non fossero stati i contadini. August Strindberg, descrivendo la Stoccolma del secolo scorso ("The Maid-Servant's Son", 1878), ci presenta l'impiegato statale, il borghese, l'operaio e la prostituta che vivono fianco a fianco nello stesso palazzo, anche se non in appartamenti uguali. Ma le loro strade, a poco a poco, si separano. Valen-Senstad (1953) sostiene che a Oslo nessun poliziotto sano di mente si avventurava solo nel Vaterland. Era considerato territorio nemico, o quanto meno straniero, come oggi Harlem. Nello stesso periodo era attivo in Italia un giovane medico militare, Cesare Lombroso. E' lui stesso a parlarci dell'intuizione che ebbe nel 1860: «Improvvisamente, in un buio mattino di dicembre, scorsi nel cranio di un brigante una lunga serie di anomalie atavistiche... simili a quelle notate nei vertebrati inferiori. Alla vista di queste strane anomalie - come un'ampia pianura è illuminata dalla luce all'orizzonte - capii che il problema della natura e dell'origine dei criminali per me era ormai risolto» (Radznowic, 1966, p. 29).

In tempi recenti ci si è interrogati sulla natura del «brigante» di cui parla Lombroso. Si trattava di un criminale, di un rapinatore? O non dobbiamo piuttosto intenderlo come contadino ribelle? Il problema dell'origine e della causa della criminalità era stato risolto osservando il cranio di un nemico politico? In ogni modo: le cause del crimine erano decisamente individuate nelle caratteristiche del corpo. I criminali erano fisicamente diversi dalla maggioranza della popolazione. E dovevano essere individuati con metodi scientifici. Ci si doveva occupare di loro ricorrendo alla reclusione o a sistemi terapeutici, secondo le esigenze di ciascuno di loro.

Lombroso era la nave ammiraglia. Nella sua scia vennero alla ribalta Ferri in Italia, von Listz in Germania, Bernhard Getz in Scandinavia - aprendo la strada a tutte le speciali misure e di disposizioni intorno alle situazioni e circostanze proprie di ciascun violatore delle leggi. Entrarono allora in uso la

Senza nome

carcerazione preventiva, il rinvio per supplemento di istruttoria, le sentenze aperte e gli esperti per decidere il momento della scarcerazione, i manicomi criminali e le istituzioni speciali per alcolisti.

Lo stato liberale non fu affatto «liberal» quando si trattò di stabilire le condizioni strutturali necessarie allo sviluppo della libera impresa. Erano indispensabili strade, ferrovie e il controllo dei cittadini indigenti. Si formò un vero esercito di esperti. Allo sviluppo industriale era necessario il controllo della devianza. Sempre nel diciannovesimo secolo si posero le basi e si crearono le strutture delle scuole di pensiero oppure delle dottrine atte a giustificare e sviluppare la prassi in atto.

Tove Stang Dahl ne descrive l'evoluzione in due importanti studi (1977, 1978). Ignatieff (1978, p. 215) arriva alle stesse conclusioni: «L'intensificarsi della disciplina del lavoro marciò di pari passo con l'elaborazione teorica del libero mercato del lavoro...».

3. La caduta di un impero.

Nel corso degli ultimi dieci anni queste misure sono andate scomparendo (1).

A partire dagli anni '70 in Scandinavia la popolazione deviante non viene più rinchiusa. Le misure speciali in vigore contro gli psicopatici passano rapidamente di moda. Danimarca e Finlandia hanno abbandonato del tutto il sistema, Norvegia e Svezia seguono da presso. "Borstal institutions" e i carceri minorili sono stati aboliti dappertutto, salvo che in Svezia.

L'altra eccezione significativa riguarda i cosiddetti «criminali pericolosi». A tutto il 1978 la Danimarca contava 20 individui classificati in questo modo, la Finlandia 9. La Norvegia, quando sancirà l'abolizione delle misure speciali contro gli psicopatici, adotterà probabilmente una soluzione affine al modello finlandese. Un comitato svedese di recente formazione ha proposto di cancellare la categoria di «predisposizione alla pazzia». In linea di massima, siamo tornati ad un sistema di giustizia retributiva pronunciata dalla giurisprudizione penale.

Per vari motivi non si poteva evitare che il fenomeno si verificasse. In primo luogo, a causa dell'ipocrisia del sistema, ormai troppo evidente. Erano sempre più numerosi gli studi che chiarivano come i centri terapeutici per criminali non fossero dopo tutto veri ospedali. Anzi, erano sospettosamente simili alle comuni prigioni, l'équipe medica era simile al corpo di guardie di sorveglianza e i supposti pazienti erano del tutto assimilati agli ospiti delle vecchie prigioni; o meglio, nei loro confronti si sviluppava un atteggiamento assai più negativo di quello solitamente riscontrabile nelle prigioni tradizionali. La terapia a tempo indeterminato era recepita come molto più punitiva dei vecchi sistemi di castigo.

In secondo luogo, era ormai ben chiaro che il sistema di terapia "non portava a risultati positivi". L'ideologia terapeutica si basava su elaborazioni del pensiero utilitaristico e scientifico. Gli operatori pretendevano di essere utili al paziente e al tempo stesso aperti alla ricerca. Ma, come ha efficacemente dimostrato la letteratura dedicata agli effetti della terapia del criminale, le pretese di utilità non erano affatto giustificate. Salvo forse che la pena di morte, la carcerazione a vita e la minaccia di castrazione, nessun intervento si è dimostrato più efficace di qualsivoglia altro, come mezzo per prevenire le recidive. Eccezion fatta per pochi casi, per i quali, dietro la terminologia propria della cura, venivano a nascondersi altre realtà, non è stato riscontrato nessun calo significativo del tasso di recidività. Oggi finalmente è stata raggiunta l'unanimità su questo punto, così larga da rendere necessaria l'aggiunta di alcune parole di ammonimento: tutti i tentativi fin qui compiuti rientrano nei limiti delle possibilità a disposizione. Non si è mai intrapresa un'azione economica e sociale di massa. I poveri non sono stati arricchiti, né i proletari hanno ottenuto di svolgere le attività dei borghesi, i giovani emarginati non sono stati aiutati a realizzare i loro sogni nascosti e non si sono aiutate le persone sole a stabilire nuovi rapporti sociali. E' naturale che sia così. Simili iniziative avrebbero richiesto una riorganizzazione sociale non riconducibile alle possibilità e ai limiti dei ricercatori sociali.

Ci resta da affrontare una terza causa del fenomeno: il concetto di «pericolosità» era stato scrupolosamente esaminato. Come riassume in un eccellente articolo von Hirsch (1972), studi successivi hanno documentato l'uso approssimativo del concetto, la scarsa attendibilità delle diagnosi volte a individuare i casi potenzialmente pericolosi e l'alta percentuale di insuccessi

Senza nome

nelle terapie. Le ricerche condotte nei paesi scandinavi da Christiansen (1972), Dalgard (1966), Stang (1966) sono pervenute agli stessi risultati. Il continuo susseguirsi di scandali fioriti intorno alle poche istituzioni speciali rimaste in vita (Reitgjerdet, in Norvegia, nell'autunno 1980 e Rampton, in Inghilterra) evidenziano gli inaccettabili compromessi morali verificatisi al loro interno. La scienza offre gli argomenti. Ma non bastano gli argomenti a cambiare la vita sociale. Il che ci conduce al quarto punto della nostra spiegazione del fallimento dell'ideologia terapeutica. Negli anni '60 il Sindacato conquistò maggior potere, o almeno maggior rispettabilità. Le ineguaglianze e gli abusi contrabbandati per terapie venuti alla luce turbarono profondamente il portavoce delle classi lavoratrici - che pure, com'è naturale, non provenivano necessariamente da dette classi, o vi appartenevano solo per scelta ideologica. Il fatto che i beneficiari di questo tipo di terapia dei crimine risultassero appartenenti proprio alle classi supposte detentrici del potere politico non giovò davvero alla credibilità dei provvedimenti. Senza contare che non sembrava affatto impossibile la sperimentazione di misure di controllo alternative. Il concetto di stato assistenziale era ormai acquisito. Alla povertà e alla miseria si sarebbe fatto fronte con pensioni e assistenza sociale, invece che con il carcere.

indice

indice

4. LA DETERRENZA.

1. Le ideologie gemelle.

Poiché partecipo attivamente alla lotta per distruggere le idee e la pratica terapeutico-correzionale nell'ambito delle strutture della legislazione penale, guardo con grande angoscia e ansia al trionfo della deterrenza propiziato dalla morte dell'ideologia antagonista. Per un lungo periodo ho tenuto lezioni sulle carenze del modello correzionale nei corsi diurni dell'Università di Oslo, mentre Johs Andenaes (2) (1974) difendeva nella stessa aula, al pomeriggio, la teoria della prevenzione generale, di fronte a uditori attentissimi. Ed è naturale che fossero attenti. Si trattava di studenti destinati a gestire il sistema di controllo sociale della criminalità, ai quali erano necessarie ideologie razionali che sostituissero la teoria terapeutico-correzionale, ideologie valide, interessanti, scientifiche come quella cui erano abituati. Ed ottennero quanto desideravano, con abbondanza e in numero crescente. Nel corso degli ultimi anni sono state presentate interessanti proposte su come cambiare il sistema penale, sia in Finlandia ("Straffrättskommitténs betänkande", 1976; Antilla 1977) che in Svezia ("Brottsförebyggande Rådet", 1977). Entrambi i sistemi suggeriti partivano dall'affermazione che l'ideologia correzionale era morta. Ed entrambi individuavano come sostituto ottimamente accetto la deterrenza - o «prevenzione generale», come si preferisce definirla in Scandinavia - da porsi alla base del sistema penale. Le dicotomie reggono il mondo. Morte le teorie correzionali, si sente il bisogno della prevenzione generale. Mi sembra sia questa la maggior debolezza della relazione, per altri versi ispirata e stimolante, sul «Nuovo sistema "Brottsförebyggande Rådet", 1977). Quasi che la terapia e la deterrenza fossero le uniche vie per risolvere i conflitti.

E' una semplificazione eccessiva, eppure è abbastanza naturale che l'ideologia terapeutica sia stata sostituita da quella della prevenzione generale. Anche se spesso i due sistemi vengono presentati come antitetici, di fatto, sotto molti aspetti, sono strettamente connessi.

Entrambi, nell'attuale momento di sviluppo, rappresentano il risultato di un'epoca di pensiero razionale e utilitaristico. Hanno in comune una componente di mistificazione. Il modello correzionale ispira un'iniziativa intesa a cambiare il delinquente; la deterrenza si impegna a correggere il comportamento di chi non è stato ancora definito criminale. In tutti e due i casi, si tratta

Senza nome

di sofferenze inflitte per raggiungere uno scopo. In tutti e due i casi si presume di ottenere una qualche modifica del comportamento. Altro elemento comune è dato dal solido aggancio che le due ideologie vantano con la scienza. Ma non c'è più nessun interesse a misurare i risultati delle pratiche correzionali: sono tutti negativi. I ricercatori quindi si sono di retti verso la nuova terra promessa. L'istituzione di uno stato omicida dissuade dal proprio comportamento il cittadino potenziale omicida? Isaac Ehrlich (1975) proclama che l'esecuzione di un assassino garantisce la salvezza di 7 o 8 vittime potenziali, mentre altri autori si dicono d'accordo con Thorsten Sellin (1967), il quale sostiene che la pena di morte non ha alcuna influenza sul tasso di criminalità. La complessità dei problemi va al di là della valutazione dei risultati dello scopo della prevenzione generale, ma in linea di principio l'entità dei problemi e delle possibilità di quantificare i risultati sono uguali a quelli del sistema correzionale. E lo stesso vale per i gruppi coinvolti nelle polemiche. Dal momento che si presentano problemi di fattività, di scienza e ingegneria sociale applicata, per vedere i risultati degli studi tradotti in azione concreta, torniamo ad essere nelle mani degli esperti di valutazione, e poi in quelle dei «tecnici sociali».

I parallelismi tra ideologia trattamentale e ideologia della deterrenza spiegano la facile intercambiabilità dei due sistemi. Ma esistono anche le differenze. Colpisce particolarmente la maggior "capacità di sopravvivenza" delle idee tipiche della deterrenza e della prevenzione generale. Quanti ignorano la teoria invocano la validità empirica, cui del resto anche l'intervento terapeutico si richiamava. Ma si tratta di un difficile campo di ricerca. Intanto, gli stessi "concetti di base non sono precisati con chiarezza". Gli elementi di generalità del pensiero sono ben evidenziati dalla intercambiabilità con cui i concetti chiave di «prevenzione generale» e «deterrenza» sono impiegati in tutta la letteratura sull'argomento (confer Andenaes, 1974, Appendice 1), e quindi anche in questa sede. Inoltre, scorrendo i vari scritti, si nota come ogni cosa, dall'azione della polizia all'impiccagione, possa venir classificata come controstimolo al delitto nell'ambito di un sistema di prevenzione generale o deterrenza. Generalmente parlando, penso sia corretto affermare che ogni elemento che possa essere inserito in un sistema di controllo sociale formale possa essere altrettanto bene assunto ad elemento di prevenzione generale. E inoltre, anche quando gli stimoli siano ridotti a quantità accettabili, gli "effetti" sono spesso più difficili da valutare di quanto non accada per il modello correzionale. Non è difficile comprendere il perché. Almeno i risultati della terapia hanno un obiettivo chiaramente prescritto: gli utenti della terapia. Per quanto concerne la prevenzione e la deterrenza il problema si complica. La popolazione in genere, del tutto o in parte, costituisce l'obiettivo: e quella popolazione potrebbe abbandonare un'attività criminosa per concentrarsi su un'altra, o spostarsi da una parte all'altra del paese, potrebbe ricevere (ma anche non ricevere) il messaggio di un numero aumentato o diminuito di stimoli.

Quindi, i principi della prevenzione generale o deterrenza sono più scomodi da gestire, sia teoricamente che praticamente, che non quelli del modello e delle pratiche trattamentali. La genericità delle definizioni, degli incentivi, dello scopo rende pressoché impossibile la loro confutazione. I conclamati ricchi amici alla scientificità rafforzano la teoria, ma non appagano l'esigenza di verifiche pratiche. Sono probabilmente questi aspetti della teoria a rendere possibile il fatto che la prevenzione generale occupi il vuoto lasciato dall'abbandono dell'ideologia correzionale-terapeutica, rendendola accettabile in un'epoca in cui l'inflazione intenzionale della sofferenza sarebbe altrimenti problematica.

2. La banalità eletta a scienza.

E' ovvio che la punizione condiziona l'azione. Lo sappiamo. Se una piastra è rovente, non la tocchiamo. Se qualcuno che conta ai nostri occhi ci biasima per i nostri errori, modifichiamo il nostro comportamento (quasi sempre). Usiamo quasi tutti le cinture di sicurezza, se farne a meno presenta dei rischi. Tendiamo a riproporre, nella vita pubblica, quel che abbiamo appreso dalle esperienze private. In una discussione su come dissuadere il ladro, il tossicomane, l'aggressore, si attribuisce validità di prova alle esperienze acquisite in famiglia o tra gli amici. Perché la minaccia di punizione non dovrebbe dissuadere costoro dal delinquere, proprio come la scottatura mi tiene lontano dalla piastra rovente?

In effetti, ci sono sufficienti buoni motivi perché le cose non vadano in questo

Senza nome

modo. Nella vita pubblica, il controllo e la conseguente punizione non sono così "immediati"; il lasso di tempo che intercorre tra il crimine eventuale e le sanzioni formali è piuttosto lungo. Non si tratta di punizioni impartite da persone in qualche modo coinvolte direttamente con l'azione delittuosa, e quindi in grado di fare qualcosa di più che erogare semplicemente una pena.

Per applicare al di battito generale sulla dissuasione le nostre esperienze quotidiane sul dolore e sui modi per evitarlo, dovremmo porci il problema del grado di dissuasione esercitato da una piastra rovente che tocchi i 200 gradi paragonato a quello di una piastra che arrivi a 300 gradi, oppure dell'effetto di un rimprovero paterno della durata di pochi minuti, rispetto a una predica di un quarto d'ora. E per concludere con quello che è l'aspetto più importante, una discussione sulla prevenzione generale non riguarda tanto gli effetti immediati del castigo, quanto piuttosto gli effetti che può avere su un individuo B la consapevolezza che l'individuo A è stato punito. La maggior parte di noi non è affatto abile nell'arte di avvantaggiarsi imparando dall'esperienza fatta da altri.

Ancora, è ovvio che il castigo dissuade. Alcuni tipi di castigo dissuadono da alcune azioni in alcune situazioni. Se non esistessero castighi, arriveremmo al caos. I disordini proliferano, se sciopera la polizia. Sono assolutamente d'accordo. La premessa basilare della teoria della dissuasione, nella sua forma elementare, è indiscutibilmente valida. Se non si intraprendesse nessuna iniziativa contro coloro che infrangono le leggi, di certo il tasso generale di criminalità del paese ne risentirebbe non poco.

Ma l'applicazione pratica dei principi della prevenzione generale e della dissuasione va più in là della formulazione elementare. In pratica, i principi vengono applicati quando i politici hanno bisogno di argomenti che possano suffragare un aumento di pena per questi o quei criminali, o quando i giudici intendono mostrarsi particolarmente severi, aumentando ad esempio la pena da uno a due anni di prigione. Nel mio paese, innumerevoli sentenze iniziano con la formula: «Per motivi di prevenzione generale, è necessario, in questo caso, applicare una severa sanzione». E' una scappatoia sicura, che si basa sull'intuizione e sulla scienza contemporaneamente.

E qui arriviamo al nocciolo del problema: le teorie sulla prevenzione generale e di dissuasione sono indiscutibilmente accettabili, nella loro formulazione estrema, negli esempi limite, tutto o niente. Certo non sarebbe possibile non intraprendere alcuna azione contro chi infranga le leggi: il tasso di criminalità nel paese subirebbe pesanti colpi. Se si perseguisse sistematicamente con la pena di morte l'evasione fiscale, la correttezza fiscale migliorerebbe senz'altro. Ma non sono questi i modi e i casi in cui i principi della dissuasione vengono applicati. Per lo più, tutte le applicazioni concrete riguardano aumenti o diminuzioni di scarsa entità degli standard di pene abituali. In proposito, le teorie e gli studi empirici condotti nell'ambito della prevenzione generale non ci sono d'aiuto. Ma con il ricorso costante agli esempi limite, gli operatori ci inducono a convincerci di disporre di valide teorie e risultati. In altre parole, riescono a legittimare con sistemi capziosi il sistema di amministrazione delle pene. E' come se affermassero: siamo convinti che i criminali debbano soffrire. Si tratta di un'affermazione di principi assai discutibili, che potrebbe impegnarci in un dibattito morale sulla sofferenza e sul diritto a comminare sofferenze per legge. Ma di fatto essi si astengono da simili dichiarazioni. Continuano invece a sostenere, grazie a complicate elucubrazioni scientifiche - e brillanti dimostrazioni a suffragio dell'infondatezza scientifica delle teorie correzionalistiche - che alla base di tutte le loro idee c'è una dottrina ricavata dall'esperienza. A supporto di tale argomento adducono tutti i classici casi di ovvi effetti ottenuti applicando vari tipi di conseguenze dolorose. Si cerca di conferire dignità di scienza a fatti ovvi, rivestendoli di terminologia scientifica, dando così l'impressione che il tipo di castigo sia scelto secondo ragione e che il numero degli episodi criminosi sarebbe diverso, se diversi fossero i metodi di punizione. In tal modo la sofferenza legalmente inflitta riceve la sua legittimazione scientifica. Quel che stiamo facendo non ci soddisfa del tutto, ma perseveriamo in nome della scienza!

3. Indici della criminalità e grado della pena.

Attualmente, in Norvegia, i reclusi sono 1800, vale a dire circa 44 individui ogni centomila. Ma perché proprio 44? Perché non invece 115 su centomila, come in Finlandia? Oppure, perché non scegliere a modello i paesi altamente

Senza nome

industrializzati? Negli Stati Uniti gli individui incarcerati sono circa mezzo milione, vale a dire 230 ogni centomila abitanti. L'Unione Sovietica pare abbia una popolazione di 1.700.000 prigionieri, 660 ogni centomila abitanti, stando alle affermazioni di Neznansky (1979). Oppure potremmo guardare ad un piccolo paese, altamente industrializzato, con gravi problemi di minoranze, di droga e di criminalità, situato proprio nel cuore dell'Europa: l'Olanda, con meno di 26 reclusi ogni centomila abitanti, la metà della percentuale norvegese, e l'equivalente di quella islandese; eppure l'Islanda, sia storicamente che geograficamente, è molto più simile alla Norvegia. Anche nell'ambito dell'Europa orientale possiamo riscontrare gli stessi squilibri di percentuali: da un lato l'URSS e la Polonia, con una popolazione carceraria numerosissima, dall'altro la Germania Orientale e la Cecoslovacchia, dove il numero dei reclusi è molto basso.

Anche in prospettiva storica il quadro è soggetto a variazioni notevoli. Negli anni in cui Henrik Ibsen tentava di superare gli esami di maturità - con scarso successo - la Norvegia aveva una popolazione carceraria cinque volte superiore a quella danese. Anche la Svezia e la Finlandia raggiungevano punte altrettanto elevate. Poi il numero dei reclusi calò drammaticamente in Scandinavia, fino alla fine del secolo, per raggiungere - con eccezione della Finlandia - un livello pressoché costante, fino quasi ai giorni nostri. Il numero dei reclusi era costante, al di là del fatto che il numero dei crimini, stando a diversi studi indicativi, si fosse moltiplicato.

Ma non si tratta qui di spiegare la presenza o l'assenza di variazioni. Quel che vogliamo dire è soltanto che non c'è niente di nuovo in un aumento del numero dei crimini registrati cui non corrisponda un pari aumento della popolazione carceraria. D'altro canto, non è una novità neppure una "diminuzione" di episodi criminosi cui non corrisponda una diminuzione della popolazione carceraria. La connessione tra livello di criminalità e entità e diffusione delle punizioni non è così automatica e inevitabile.

Sembra che tra i due momenti il rapporto reciproco sia complesso e scarsamente compreso. Poche sono le indicazioni che provino che la percentuale di individui reclusi in un paese sia direttamente conseguente al tasso di criminalità. Del resto, altrettanto scarse sono le indicazioni che provino la conseguenza immediata del livello di criminalità dalla percentuale di prigionieri, o dallo strapotere della polizia. Non c'è dubbio che i due fenomeni si influenzino a vicenda, ma ciò avviene in termini complessi e indiretti. Per questo e altri motivi, guardare alla punizione come mezzo puro e semplice per dissuadere da comportamenti indesiderabili significa adottare un punto di vista assolutamente troppo ristretto.

4. Lo scopo della politica criminale è davvero il controllo del crimine?

Leggendo qua e là nella produzione della nuova ondata di letteratura sulla deterrenza, si è colpiti dal semplicismo di molte delle argomentazioni basilari. E' lo stesso semplicismo che fino a qualche tempo fa caratterizzava il campo dell'ideologia correzionalista. Allora era ovvio che i criminali dovessero essere «guariti» dalla «malattia» responsabile del loro perseverare in atti e comportamenti antisociali. Ora è altrettanto ovvio che la popolazione, grazie all'esempio delle sofferenze inflitte ai criminali, debba essere ricondotta sulla retta via. Sembra quasi che il fine del sistema penale sia il controllo della criminalità pura e semplice.

Ma non può essere così. Ora, permettetemi di esporre la cosa in questo modo: se lo scopo principale dell'operazione fosse stata la prevenzione generale o deterrenza, il sistema per il controllo della criminalità avrebbe dovuto essere strutturato in maniera completamente diversa da quel che avviene nei nostri paesi. Se la pena avesse avuto lo scopo di creare un conformismo ortodosso, il sistema sul controllo del crimine avrebbe dovuto concentrare decisamente i suoi sforzi sul controllo di quelle attività che vengono recepite come lesive di interessi sociali fondamentali. Molti casi di omicidi dovrebbero andare impuniti; sappiamo che uccidere è male e quando ciò avvenisse, dovrebbe essere sufficiente una qualche cerimonia atta ad esprimere il biasimo generale. Per contro, si dovrebbero impegnare le energie in difesa delle norme socialmente meno avvertite. Recentemente, in Norvegia è stata proibita la vendita degli "skate-boards". Un'altra legge di chiara obbligatorietà l'uso delle cinture di sicurezza in automobile. Sono questi i nobili compiti della dissuasione. Basterebbero poche condanne a cinque anni di carcere per ottenere l'ottemperanza definitiva a tali prescrizioni. Se tutti rispettassero la legge sulle cinture di

Senza nome

sicurezza, diverse centinaia di persone ogni anno si risparmierebbero gravi ferite e mutilazioni permanenti; ogni anno una trentina di vite sarebbero risparmiate: l'equivalente dei casi di omicidio in Norvegia nel corso di un anno.

Le cose non sono così semplici.

Klaus Mäkelä suggerisce uno scopo più articolato della pena (1975). Mäkelä è una delle personalità chiave tra gli ispiratori del nuovo codice penale finlandese: il punto centrale del suo discorso è che il sistema penale, per mezzo della prevenzione generale, dovrebbe definire un elenco di priorità, relativamente agli interessi meritevoli di tutela.

È una possibilità interessante, su cui tornerò presto. In linea di massima, tuttavia, con questa idea si è voluto intendere semplicemente che le azioni delittuose più gravi devono essere perseguite con le puzioni più severe. Ora, come di chiara la principale proposta svedese citata prima: «L'entità della sanzione dovrebbe dipendere dalla pericolosità e dalla gravità del crimine» (p. 200). Quindi, pene più severe a quanti hanno commesso azioni più deplorabili.

E chi stabilisce le priorità, chi, insomma, compila l'elenco? - Il Parlamento, dalle mie parti. Il procedimento è semplice: il codice penale designa l'elenco degli illeciti, il Parlamento li classifica e suddivide in categorie e decide specificamente il carico penale da infliggere per ogni infrazione, e naturalmente attribuisce le massime pene ai reati più gravi.

Con la formulazione di Mäkelä di un elenco di priorità relativamente ai valori ed interessi sociali, il compito si allarga. Lo scopo non è più soltanto quello di controllare la criminalità, ma quello di assegnare le priorità tra gli interessi protetti dal codice penale. Ed è quanto del resto propone anche il progetto svedese per un «Nuovo Sistema penale». La severità della pena non deve essere determinata dalle necessità di disciplina sociale, ma dal principio della meritevolezza della pena. «Le conseguenze sanzionatorie devono sottolineare il pericolo e l'atrocità del crimine» (p. 200).

Ma se il fine è questo - e può essere un fine assolutamente rispettabile - allora sorge un nuovo problema, specificamente in rapporto al significato dell'azione in cui il discorso si concreta. Si tratta davvero di un discorso di prevenzione generale? Si dichiara che il delitto viene perseguito non per prevenirlo, ma per denunciarne il carattere anti giuridico e anti sociale. Ma perché inquadrare la discussione nell'ambito di un'analisi empirica? Infliggere una pena equivale ad una dichiarazione morale. Perché allora non dirlo?

Il nostro discorso mira innanzi tutto ad indebolire la posizione della prevenzione generale. Inoltre, dovrebbe rendere sempre più evidente che la pratica di infliggere le pene doveva funzionare come una specie di linguaggio, e aprire quindi la strada all'idea che altri, meno tragici linguaggi possano essere impiegati. Dovrebbe minare la legittimità della pratica di infliggere dolore, quando il dolore sia inteso come sistema di segni, e non come forma di effettivo controllo del comportamento.

5. Un'introduzione al neo-classicismo.

Le idee della prevenzione generale sono più difficili da gestire, sia concettualmente che praticamente, di quelle correzionali, ma godono di notevoli vantaggi, quando si tocca il sistema di valori. Le ideologie trattamentali erano particolarmente allenate ad escludere la questione dei valori. La pratica correttiva applicata ai criminali, basata su un'analogia con la medicina somatica, era vista come una tecnica che presentava ovvi vantaggi. Ogni tipo di cura, compreso quello mirante al controllo della criminalità, era impegnato a garantire la «salute» dell'utente. Non aveva quindi senso chiedersi se arrecasse dolore. Sono tante le cure dolorose. E neppure aveva senso chiedersi se l'utente meritasse la sofferenza che gli veniva inflitta: sono tante le sofferenze immeritate. Non era necessario controllare i terapeuti, dato che i fini dell'intervento non erano mai conflittuali: uno solo brillava su tutti, il più meritorio, su cui utente e società erano d'accordo, e cioè restituire all'individuo la «salute sociale», curandolo dai «disturbi criminali».

La dissuasione o prevenzione generale è su posizioni abbastanza diverse. È chiaro che qui si parla di punizioni, di sofferenza inflitta intenzionalmente. Quindi lo scopo del sistema penale è quello di far soffrire la gente, non di aiutarla o curarla. E il dolore è inflitto ad edificazione di persone di diverse da quelle condannate a soffrire. Se ne traggono vantaggi anche queste, tanto meglio, ma l'obiettivo è la popolazione in genere, come dimostrano con particolare chiarezza le teorie che ricorrono all'espressione «prevenzione

Senza nome

generale». Siamo allora costretti a chiederci quali siano gli interessi in gioco, a prestare attenzione alle regole in base a cui le pene vengono inflitte. Descrivendo la morte dell'ideologia correzionale e la rinascita della deterrenza, abbiamo di fatto descritto due tra le condizioni più importanti per l'emergenza del movimento generalmente detto «neo-classico». Vediamo ora di esaminare questo fenomeno.

indice

indice

5.

IL NEOCLASSICISMO.

1. Nascita e rinascita.

Al fine di descrivere il nuovo classicismo, è opportuno prendere le mosse dal classicismo tradizionale. Poche parole basteranno a fornirci le basi necessarie. L'orientamento classico è un prolungamento dell'epoca nota come Illuminismo, l'epoca che ci diede Rousseau e Voltaire e in cui la dignità e la potenzialità dell'uomo ebbero ovunque particolare risalto (anche se, con Rousseau, lo stesso non si può dire della donna).

Nel campo del diritto penale, due furono le esigenze fondamentali alla base del movimento: in primo luogo, l'esigenza di astenersi il più possibile dal tentativo di condizionare il comportamento degli individui; la pena non avrebbe dovuto superare la gravità minima necessaria a dissuadere il delinquente dal ripetere l'azione e altri dall'imitarlo. In secondo luogo - ed era questo l'aspetto maggiormente sottolineato - si sentiva l'esigenza di una chiara definizione del tipo di sanzioni di cui ogni singolo crimine poteva essere passibile. Chiarezza e certezza divennero le parole d'ordine in ogni tribunale. Sia il crimine che la punizione dovevano essere chiaramente previsti e descritti. Il grado e il modo della punizione dovevano essere specificati fin nei particolari, proporzionalmente alla gravità del delitto.

Alla base del movimento stava la crescita delle classi borghesi che si contrapponevano all'aristocrazia. L'indirizzo classico nell'area della politica criminale si reggeva sul bisogno dei comuni cittadini di difendersi dai sistematici arbitrii degli oppressori. La borghesia aveva ormai raggiunto livelli tali di potere e consapevolezza da non poter più tollerare una situazione in cui il nobile se la cavava con una multa, laddove un semplice cittadino pagava con la vita. Si voleva che, di fronte a un'eguale infrazione della legge, la punizione fosse eguale per nobili come per borghesi. Per garantire questa equità, l'entità della punizione doveva essere chiaramente stabilita in anticipo, in proporzione alla gravità dell'atto compiuto, senza tener conto della condizione sociale del colpevole e senza lasciar spazio alla discrezionalità del giudice. Maestri del diritto penale, quali Beccaria e Blackstone, divennero famosi per i loro indiscussi meriti, ma anche perché il loro messaggio era in armonia con i tempi, rispecchiando gli interessi dei gruppi di potere e le ideologie e i modi di pensiero politici ed economici.

2. Con Beccaria negli USA.

Cesare Beccaria mostrerebbe certo soddisfazione se conoscesse tre libri che contribuiscono a diffondere il suo pensiero:

1. American Friends Service Committee, "Struggle for Justice" [Lotta per la giustizia], N.Y. 1971;

2. Andrew von Hirsch, "Doing Justice. Report of the Committee for the Study for Incarceration" [Fare giustizia. Rapporto del comitato per lo studio sulla reclusione], N.Y. 1976;

3. The Twentieth Century Fund Task Force on Criminal Sentencing, "Fair and Certain Punishment" [Giusta e certa punizione], N.Y. 1976.

Tutte e tre le pubblicazioni sono risultato di commissioni di studio. Vero è che

Senza nome

si trattava di commissioni autonomamente, ma tutte erano di grande importanza, a causa della posizione dei loro membri nella società americana, della loro integrità, del loro livello e della forza dei loro argomenti. Bastano i titoli dei libri a dirci moltissime cose: c'è la "lotta" per la giustizia, e poi il "fare" giustizia, e finalmente, esaurito il termine «giustizia», troviamo l'espressione parallela «pena giusta e certa». Quindi proprio, tipicamente, "punizione" - non «terapia».

La prima di queste commissioni è un'emanazione della Comunità quacchera americana. Il fatto in sé è importante. Proprio il movimento quacchero aveva introdotto negli USA l'ideologia trattamentale, specialmente con i criteri messi in atto nella Pennsylvania Prison, dove i reclusi venivano posti in totale isolamento, ciascuno in cella singola, per poter meditare indisturbati sulle colpe commesse, a contatto solo con Dio e con il direttore del carcere, fino a che non fossero pronti per la libertà. Come reazione a questa tortura inflitta a fin di bene, i quaccheri si convertirono in un secondo tempo con entusiasmo ad un sistema di pene fisse e determinate, in base al quale la punizione comminata era legata alla gravità del crimine. Qualsiasi considerazione che non si riferisse alla gravità del delitto commesso avrebbe condotto a pene comminate senza giustizia.

La seconda commissione è di solito indicata come «commissione von Hirsch». Furono i suoi soci a prevedere alcune deroghe ad un sistema penale fondato sul concetto di pena giusta, esattamente nelle ipotesi di criminali particolarmente pericolosi. Furono inoltre d'accordo a che si prolungasse il periodo di detenzione per i recidivi e si prevedessero alcune riduzioni o incrementi di pena nei casi in cui si potessero addurre particolari circostanze attenuanti o aggravanti.

La terza commissione, sotto molti punti di vista, può essere considerata una specie di momento operativo rispetto alla seconda, con la quale ha in comune alcuni membri. Il gruppo descrive in questo modo il sistema proposto (p. 20): «Proponiamo che il corpo legislativo, o un organismo da questo suggerito, adotti, per ogni categoria e sottocategoria di crimine, una pena prestabilita, applicabile genericamente al criminale non recidivo, che abbia commesso il crimine in maniera 'tipica'.

Inoltre, lo stesso organismo stabilirà l'aumento di pena per ogni successiva dichiarazione di colpevolezza, secondo una formula proporzionale prestabilita. Alla base di questo approccio vi è la teoria secondo cui la sentenza contro il delinquente alla sua prima infrazione deve essere relativamente mite, mentre la pena deve aumentare, anche drasticamente, ad ogni successiva dichiarazione di colpevolezza. Sugeriamo quindi una progressione geometrica, quale giusto incremento di pena per i reati più gravi: in caso di rapina a mano armata, un aumento del 50% alla seconda condotta criminosa, del 100% alla terza, del 200% alla quarta, e così via. L'incremento, tuttavia, dovrebbe essere meno marcato per i reati minori: il 10% per il secondo borseggio, il 20% per il terzo, il 30% per il quarto, e così via».

La Task Force inoltre consiglia che il corpo legislativo, o l'organismo da esso incaricato, indichi anche specificamente le circostanze attenuanti o aggravanti ricorrenti con maggior frequenza.

La gestione pratica delle circostanze viene descritta più avanti (p. 46): «Se la somma delle attenuanti supera quella delle aggravanti, il giudice chiamato ad emettere la sentenza ridurrà, nel caso specifico, la pena prevista per il tipo di delitto contemplato (la pena prestabilita più l'eventuale incremento per la recidiva) fino al 50%. Se il numero delle aggravanti supera la somma delle attenuanti, il giudice può aumentare la pena, per quel particolare criminale, fino al 50%» (3).

3. Beccaria in Scandnavia.

Gli editori del tempo andato lavoravano rapidamente. A neppure quattro anni dalla prima pubblicazione a Livorno del libro "Dei delitti e delle pene", a Stoccolma veniva pubblicata la traduzione svedese. Il volume è stato ristampato a Stoccolma, nel 1877, in una bella edizione italiano-svedese.

Quindi, Beccaria avrebbe avuto un buon successo anche se avesse intrapreso un viaggio di studio nell'Europa settentrionale.

Non avrebbe ritrovato tutta la cura dei dettagli americana, ma si sarebbe compiaciuto, oltre che della bella veste del suo libro, di molte cose, fra cui due delle relazioni dei quattro comitati esistenti:

1. Straffrättskommitteens Betänkande 1976: 72. (På svensk: Band 1, og 2, 1978)

Finland.

[Considerazioni del Comitato per la Legge penale 1976: 721.

2. Arbetsgruppen rörande Kriminalpolitik. Nytt straffsystem. Brottsförebyggande rådet. 1977: 7. Sweden [Gruppo di studio di politica criminale, Nuovo sistema penale. Gruppo di informazione per la prevenzione del crimine, 1977: 7].

3. Stortingmelding nr. 104 (1977-78) Om Kriminalpolitikken. Norway. [Rapporto del Parlamento N. 104 (1977-78). Relativo alle decisioni di politica criminale].

4. Alternativer til frihedsstraf - et debatoplæg. Betaenkning nr. 806. 1977. Denmark [Alternative alla carcerazione - Un dibattito di proposta. Rapporto n. 806, 1977].

Beccaria si sarebbe trovato maggiormente a proprio agio in Finlandia, dove si può dire che il movimento neo-classico abbia avuto i suoi più decisi portavoce. Sarebbe difficile sostenere che si tratti di una pura coincidenza. Il classicismo conservò sempre dei punti di forza in Finlandia, come è naturale che avvenga in una società in cui il sistema giudiziario costituisce un'importante linea difensiva in politica estera. Un riassunto svedese della relazione del Penal Law Committee pubblicata in Finlandia riporta questa conclusione:

«Al fine di garantire la rispondenza proporzionale tra crimini e pene, nonché un'attendibile visione a priori del sistema legale, il diritto penale deve presentare un'accurata differenziazione dei crimini, secondo la severità delle pene per essi previste, in modo da indicare con sufficiente chiarezza i margini di punibilità per ciascuna specifica infrazione. Al fine di guidare le opinioni e gli atteggiamenti nei confronti della legge ("rättsuppfatningarna") e il flusso dell'informazione, dovranno essere indicate le specifiche punizioni previste per ogni categoria di delitti» (p. 182).

In un articolo che descrive le proposte suggerite, uno tra i membri più influenti della commissione, Inkeri Antilla (1977, p. 103 s.), dichiara:

«Al fine di rendere il sistema più chiaro, si propone una classificazione di tutti i crimini secondo una scala tassativa basata sulla severità... così che ogni categoria sia immediatamente correlata ad un livello tassativo di severità delle sanzioni. Il semplice riferimento al titolo del delitto dovrebbe bastare per stabilire il massimo e il minimo di pena».

In Svezia, le proposte per il nuovo sistema penale sono espresse in termini meno drastici che non in Finlandia, almeno per quanto concerne la necessità di stabilire categorie esemplificanti:

«Si deve considerare sia il desiderio di ottenere una prassi chiara e una forma basata sul titolo del crimine che l'esigenza di comminare una sanzione aderente alla personalità e alle condizioni sociali, così da soddisfare lo spirito della legge» (p. 405).

Ma subito dopo si chiarisce:

«In conformità alle conclusioni del gruppo di studio, per quanto concerne la scelta della punizione, si riconoscerà maggior peso alla gravità del crimine e all'esigenza di una consequenziale proporzionalità tra delitto e pena. A questo scopo si stabiliranno speciali norme di comportamento. Le premesse naturali e necessarie per tali regole sono date da ben precise gerarchie di sanzioni secondo cui ordinare i crimini, e da specifiche regolamentazioni relative alla severità intrinseca dei diversi sistemi di punizione» (p. 406).

L'ideologia della prevenzione generale spiega come e perché la tipologia delle punizioni appaia sempre più dettagliata sia in Finlandia che in Svezia. Inkeri Antilla (1977, p. 103) dichiara:

«A parere del Comitato, il sistema detiene ancora una funzione di grande rilievo consistente nel chiarimento del contenuto e dei limiti dei divieti imposti dalla legge penale come viene ad esprimersi nel grado della severità delle pene previste. La pena è il presupposto primo e più importante all'ottenimento di un risultato di prevenzione generale».

La relazione svedese, nel suo complesso, è costruita sulla discussione di due alternative: prevenzione speciale (metodo trattamentale) o prevenzione generale, e a p. 199 giunge alla conclusione:

«Raccomandiamo quindi un sistema penale che promuova sollecitamente l'importanza della prevenzione generale».

Anche la relazione norvegese si allinea strettamente alle altre due, in quanto rifiuta l'ideologia trattamentale come rimedio per la criminalità. Se ne discosta, e la cosa non sarebbe piaciuta a Beccaria, in quanto non sostiene indiscriminatamente il rapporto automatico tra gravità del crimine e severità della punizione, e neppure mira a fondare assolutamente il sistema sulla prevenzione generale. La Danimarca ha partecipato solo indirettamente al dibattito ideologico, ma all'atto pratico ha preceduto gli altri paesi, prendendo l'iniziativa di ridurre drasticamente l'applicazione delle misure di

Senza nome

sicurezza fondate sulla teoria correzionale.

E fin qui, tutto bene. Effettivamente, sono convinto che sia un bene che si siano prese queste disposizioni - entro certi limiti. Le ingiustizie intrinseche ai sistemi che pretendono di correggere il criminale sono già state descritte nelle critiche ad essi mosse. La sofferenza che la pena comporta è stata descritta con onestà dai sostenitori della prevenzione generale o deterrenza. Il bisogno di proteggersi dall'arbitrio penale è il punto centrale del neoclassicismo. Sono stati passi importanti e necessari.

Ma ora, acquisiti questi dati, quale sarà il prossimo compito?

Da parte mia, vorrei dire: è ormai arrivato, e da tempo, il momento di bloccare qualsiasi possibile progresso dell'ideologia della prevenzione generale, e di cercare di impedire che il neoclassicismo affondi ancor più le sue radici, almeno in Scandinavia. Queste ideologie hanno ottenuto un effetto positivo, chiarificatore, hanno promosso la consapevolezza necessaria.

La semplicità e lo schematicismo del neoclassicismo ne rendono facile la comprensione, e fanno sì che si comprenda con altrettanta facilità che non è possibile accettarlo quale fondamento di un sistema di controllo sociale della criminalità.

indice

indice

6.

IL PROGRAMMA NASCOSTO.

Gli educatori spesso parlano di «programma nascosto». Si tratta del messaggio trasmesso senza disegni né parole - e quindi senza che nessuno debba essere necessariamente consapevole del fatto che viene impartito. Nelle scuole, il messaggio può consistere nell'insegnamento che, nella vita, la conoscenza più valida e importante è quella impartita dai libri, e che quindi quel che si apprende dall'esperienza diretta è di minor valore; nella convinzione che per la maggior parte dei problemi ci sia una soluzione corretta, e una sola, e che questa sia da ricercarsi nei libri di testo e presso gli insegnanti, a scuola. Il messaggio può predicare che l'unica maniera per apprendere consista nel riunirsi in gruppi di eguali, sotto la direzione di uno che eguale non è, e che conosce la differenza tra ciò che è giusto e l'errore. Può esprimersi nella credenza che in tutti i sistemi ci siano vincitori e perdenti, spesso divisi in gruppi omogenei, secondo le direttive dell'autorità: i vincitori continueranno a vincere, nella scuola e fuori, mentre i perdenti saranno tali dovunque. La stessa credenza pone come fine della scuola non l'apprendimento per amore del sapere, ma per la conquista di una ricompensa.

1. Il crimine non è così importante...

Il messaggio nascosto del neo-classicismo consiste soprattutto nell'enfaticizzare il gravissimo significato dell'atto criminale. La violazione della legge, questa azione concreta, è così importante da mettere in moto l'intero apparato dello stato per decidere fin nei particolari tutto l'itinerario che ne deve seguire. Il crimine, la colpa diventano gli elementi decisivi, non le esigenze della vittima, non le caratteristiche individuali del colpevole, non le circostanze particolari del contesto sociale. Grazie all'esclusione di tutti questi fattori, il messaggio nascosto del neo-classicismo diventa "una negazione della legittimità di tutta una serie di alternative che si dovrebbero prendere in considerazione".

Un simile sistema si trasforma di fatto nel rifiuto di tutti gli altri valori che dovrebbero sicuramente venir inclusi in questa importantissima manifestazione rituale del potere dello stato. Le nostre scelte in politica criminale dovrebbero riflettere tutto l'insieme dei valori fondamentali su cui il sistema si basa. Costituisce un affronto ai valori in cui credo, e in cui crede molta gente, ne sono certo, la creazione di un sistema in cui azioni e

Senza nome

comportamenti criminali siano considerati così importanti da decidere, con priorità assoluta, quale debba essere il destino di chi si sia macchiato di questo o quel delitto. Che cosa è in grado di dire il rigore formale neoclassico a proposito di valori quali la bontà e la misericordia? Che cosa a proposito di quei criminali che nella loro vita hanno tanto sofferto prima di delinquere da aver pagato largamente in anticipo per il crimine di cui ora li si vorrebbe punire? Che cosa sulla differenza tra il ladro povero e quello ricco, tra l'astuto e lo stupido, tra chi ha ricevuto una buona educazione e chi non l'ha ricevuta? Ma so di non poter accettare un sistema che nella scala di valori implichi che questa differenza - e i valori che esse sottintendono - siano trascurabile importanza. Un sistema che accetti come unico criterio di giudizio quello della gravità dell'azione non contribuisce in alcun modo a stabilire in maniera soddisfacente la scala dei valori morali condivisi in una società. Il neoclassicismo risolve alcuni dei problemi fondamentali relativi alle priorità semplicemente ignorandone l'esistenza. Diffonde quindi un altro importante messaggio, altrettanto falso: il mondo è semplice, e tutti gli errori che vi si commettono possono essere ordinati e classificati in anticipo chiaramente e senza sfumature.

2. Condannare gli individui, non i sistemi.

Le semplificazioni del neoclassicismo inoltre concentrano l'attenzione più sugli individui che non sulla struttura della società. Greenberg e Humphries (1980) chiariscono questo punto conducendo un'analisi critica delle conseguenze di una riforma che contempra sentenze e pene prestabilite (p.p. 215 s.): «... Una filosofia che si fonda su un calcolo superficiale e aprioristico di meriti e colpe concentra l'attenzione esclusivamente sulla azione delittuosa. Se ho perso il lavoro a causa della recessione economica, restando così senza alcun sostegno insieme a tutta la famiglia - o se, ancora ragazzo, mi trovo di soppeso perché la legge ostacola il lavoro minorile - o se protesto con scioperi selvaggi contro le discriminazioni che, a causa del colore della mia pelle, praticamente mi privano di ogni possibilità - uno schema giuridico di questo tipo si limita a mettere in evidenza il fatto che le azioni illegali che potrei eventualmente compiere devono essere comunque punite, sebbene forse con severità minore di quella cui andrei soggetto se non mi trovassi nelle situazioni sopra descritte. Non è necessario negare l'esistenza di ogni responsabilità individuale in casi come questo per rendersi conto che, localizzando l'attenzione sul solo illecito commesso e sulla punizione che automaticamente gli compete, si trascurano altri elementi di valutazione: le dinamiche dell'economia capitalista; il modo in cui questa economia distribuisce vantaggi e ingiustizie in base alla classe, alla razza, al sesso - e così facendo definisce le condizioni strutturali cui i membri della società in questione sono chiamati a rispondere, quando violano la legge; e infine il criterio secondo cui gli interessi di classe vengono rappresentati o esclusi nel sistema di leggi. Tutti questi elementi vengono ignorati, privilegiando una astratta preoccupazione per la sola condotta del singolo trasgressore. Ma un movimento che si prefigga un radicale mutamento politico deve concentrare tutta l'attenzione proprio su queste tematiche trascurate. Il sistema fondato sulla rispondenza automatica tra illecito penale e sanzione criminale rende questo compito difficilissimo, non solo fornendo indebitamente risposte astratte alle domande che via via si presentano (risposte che ignorano la situazione sociale dell'individuo che delinque), ma ancor più scegliendo le domande stesse da porre».

3. La pena non è così umana.

Un'altra componente di questo schema giuridico, ancor peggiore dell'importanza annessa al crimine e della responsabilità addossata all'individuo è la legittimazione del diritto di infliggere sofferenza. La sofferenza, inflitta consapevolmente e volontariamente, è assunta come risposta legittima all'azione criminale. Ma ricordo di aver imparato a scuola, e non da messaggi del programma nascosto, che la miglior risposta a chi mi avesse colpito consisteva nel porgergli l'altra guancia. Le semplificazioni del neoclassicismo spingono ad ignorare soluzioni tenute in alta stima, quali la nonviolenza, il perdono e la bontà. Il neoclassicismo aspira a creare condizioni di chiarezza e prevedibilità, far sì che i giudici siano sotto stretto controllo grazie a leggi

Senza nome

certe, e quindi non ci sia spazio per alcun arbitrio: da qui la necessità di specificare le punizioni previste. La descrizione che di queste viene data, anche nei particolari, costituisce per il violatore della norma penale una corazza che lo garantisce dagli arbitri, ma che si rivela pesante e malagevole. E' qui che viene a galla l'aspetto più ambiguo del messaggio nascosto. Il neoclassicismo presenta la punizione come soluzione inevitabile, dato indiscutibile, la sola alternativa, invariabile e inderogabile. L'ideologia trattamentale introduce la punizione di dissimulata, la sofferenza inflitta segretamente, con l'alibi di curare il trasgressore. Ma la nuova ideologia punisce per punire, rende il castigo legittimo e inevitabile. Posso benissimo capire come i protagonisti del metodo correzionale esclamino scandalizzati: guardate che cosa avete creato, voi sociologi-criminologi, insieme ai difensori dei diritti umani. Le idee terapeutiche che difendevamo, lo ammettiamo, spesso erano usate a sproposito: spesso alle parole non corrispondevano i fatti. Ma erano comunque idee e esperienze che "riflettevano dei valori". Le ideologie basate sul modello correzionale riconoscevano l'importanza di molti di quei valori che ora voi, eccedendo in drastiche riduzioni classicistiche (4), state spazzando via.

Il rimprovero è giustificato. Questo non significa che si sia del tutto scivolati nelle vecchie posizioni; ma significa di certo che l'ideologia correzionale, con il suo vitale, ma spesso oscuro messaggio di compassione, conforto, interesse umano e bontà sarebbe meritevole di una seria considerazione. Anche l'ideologia correzionale può accettare di infliggere sofferenze, ma solo come anello di una serie di iniziative che, in prospettiva, mirino a migliorare la sorte del paziente. In questa sede non è necessario che mi dilunghi sul fatto che le sofferenze inflitte erano eccessive e spesso giustificate da obiettivi non condivisibili. L'ideologia - e anche la prassi - erano comunque tramite di una realtà volta ad una diminuzione del dolore. Tony Bottoms (1980, p. 20) dà questa spiegazione:

«L'etica della risocializzazione, e forse ancor più il riformismo liberale che la informa, si fondavano su una terapia coatta, ma in fondo si trattava pur sempre di una terapia».

I protagonisti del modello correzionale che svolgono la loro attività in paesi che non sono mai passati attraverso l'esperienza dell'ideologia cui tale modello si ispira, oggi spesso rimproverano i colleghi scandinavi, accusandoli di tradimento. Hanno infatti tentato di rendere più umani i sistemi penali vigenti presso di loro riferendosi proprio all'esperienza scandinava, i cui portavoce adesso dichiarano insostenibili le loro teorie, e quindi vanificano ogni tentativo di modificare i vecchi sistemi inumani in vigore in quei paesi.

Da parte mia, vorrei fare un tentativo per rimediare in qualche modo ai danni così prodotti: le teorie correzionali sono fuori moda, ma non in tutte le loro espressioni. Quel che non si accetta più, almeno in Scandinavia, è «il trattamento del crimine», inteso come serie di misure volte a modificare le tendenze criminali di una data persona. Hanno perso credibilità, è vero, le misure di disciplina penale, che erano per lo più un modo per infliggere sofferenze tentando di mascherarle, ma non certo l'approccio terapeutico al dolore fisico o morale dei meno fortunati. Le prigioni rigurgitano di persone bisognose di attenzioni e di cure. Menti e corpi malati, educazione sbagliata o insufficiente - le prigioni sono serbatoi di individui privati di tutto, bisognosi di cure e di interventi educativi. I sostenitori della «terapia del crimine» sono dell'opinione che non si dovrebbero condannare gli esseri umani alla reclusione, per dare alla società la possibilità di curarli. Ma "se gli esseri umani sono in carcere per essere puniti", allora dovrebbero essere soggetti ad una terapia quanto più possibile intensa, per migliorare le loro condizioni generali e alleviare le loro sofferenze. E' la terapia correzionale che non è più credibile, non la terapia in sé.

Con il fallimento nel diritto penale delle idee correzionali e con l'avanzare del neo-classicismo, nel nostro paese è venuta a crearsi una situazione pericolosa, che comporta la ri-legittimazione di un sistema basato sull'inflizione della sofferenza legale. Infliggiamo le sofferenze in maniera mirata, con chiara coscienza del significato del nostro agire.

4. La neutralizzazione del senso di colpa.

Il neo-classicismo ci permette di agire in questo modo senza alcun rimorso. Dopo tutto non siamo noi, detentori del potere, i responsabili della situazione, ma il trasgressore stesso. Tra il crimine e la pena è stata creata una connessione

Senza nome

automatica, ragion per cui, classificato l'illecito, si è determinata tassativamente anche l'entità della pena da infliggere. Ne consegue che chi commina o esegue una pena disciplinata legalmente risulta assolto da qualsiasi tipo di responsabilità personale. È stato il criminale a cominciare, è stato lui a dare l'avvio alla catena degli eventi. È stato lui a fabbricarsi il dolore che gliene deriva, non coloro che gestiscono gli strumenti previsti per infliggerlo.

La tendenza complessiva è rafforzata dalla superiorità schiacciante, nella letteratura neo-classica, dell'interesse per la disciplina legale dell'erogazione delle pene, rispetto alla preoccupazione per la pena in quanto tale. Per l'opinione pubblica, come per l'attenzione degli studiosi, diventa assai più importante stabilire e precisare il tipo di pena che non porsi il problema di farne uso. La puntualizzazione delle sofferenze da comminare diventa così importante da far accettare come scontata la necessità di farvi ricorso. I problemi formali diventano a tal punto assorbenti che poco spazio rimane alla discussione intorno al contenuto della pena e alla sua effettiva necessità. Anche questo è un modo per prendere le distanze dalla sofferenza, che si dissolve nella nebbia burocratica dei regolamenti. Da qualche parte, tanto tempo fa, si disprezzava il ruolo di chi, per mestiere, infliggeva pene dolorose, ma oggi non veniamo più in stretto contatto con la sofferenza, poiché la preoccupazione volta a regolarne i meccanismi ce ne distrae.

5. Lo stato forte.

Anche il neo-classicismo di fonda un messaggio nascosto, che affiora nella presentazione dell'immagine dello stato. I suoi sistemi prevedono l'esistenza di uno stato forte, e lo rinforzano sempre più. Sono sistemi ben lontani dal progetto di un equilibrio fra le parti, da trovarsi grazie alla continua sperimentazione di soluzioni nuove, adeguate alle esigenze della situazione contingente. Non ci si pone domande quali: questa azione è davvero tale da essere definita criminale... che cosa succederebbe se la si considerasse una sciocchezza, un gioco adolescenziale troppo vivace, o forse un atto eccezionalmente eroico... non esistono soluzioni alternative alla punizione... sarebbe possibile un atto riparatore, o magari un'iniziativa di collaborazione? Il neoclassicismo contempla soltanto leggi prestabilite, impegnative allo stesso modo per tutti, in tutte le situazioni. La legge deve essere precisa, a salvaguardia contro ogni arbitrio, dello stato o di un possibile tiranno. Ma è evidente che proprio questa salvaguardia finisce per diventare una barriera che blocca qualsiasi soluzione alternativa.

I sostenitori scandinavi della recente fusione tra neo-classicismo e prevenzione generale sono abbastanza chiari su questo punto. Possono avere punti di vista anche molto differenti intorno ai meriti del marxismo e del capitalismo, ma mostrano un'interessante convergenza di opinioni intorno allo Stato. Johs. Andenaes ci lascia intravedere la sua concezione in un recentissimo articolo riguardante la prevenzione generale, laddove sostiene: «Se si guarda al legislatore e al controllo della criminalità come a un meccanismo complesso avente il compito di dirigere il comportamento dei cittadini, allora...». Klaus Mäkelä (1975) conclude con la constatazione che il fine del diritto penale non è solo quello della prevenzione del crimine, ma anche quello di «riprodurre le direttive morali ufficiali, e quindi se stesso» (p. 277). Inkeri Antilla (1977) dichiara che la commissione per lo studio del diritto penale sottolineava che il sistema penale doveva essere non solo l'unico e più importante mezzo per guidare «il comportamento dei cittadini in armonia con i segni della politica ufficiale ("samhällspolitiskens målsättningar")»; il sistema penale ha anche, secondo la commissione, la funzione basilare di spiegare il contenuto dei precetti penali e i loro limiti, mentre al tempo stesso indica la censura che la società attraverso lo stato esprime nei confronti dei comportamenti criminalizzati.

Negli USA, a prima vista, la situazione sembra diversa. Lo psicanalista Williard Gaylin e lo storico David Rothman hanno collaborato a stendere un'introduzione molto interessante al rapporto von Hirsch (1976):

«Se i riformisti progressisti mostravano una fiducia di fondo nello stato, che consideravano più propenso ad allargare le sfere di potere della società che non di limitarle, il nostro gruppo condivideva una sfiducia di fondo verso i poteri dello stato. Quanto meno, sospettavamo che la di sfiducia di fondo potesse mascherare di scriminzioni e arbitri. Certo non eravamo preparati, a-priori, a costruire un sistema in cui le motivazioni caritatevoli della Pubblica Amministrazione

Senza nome

fossero giustificazioni sufficienti al potere di cui si ammantava» (XXXII). Ma quando si entra nel vivo del rapporto, del cui comitato di redazione sia Gaylin che Rothman erano membri, emerge un quadro del tutto diverso. Vi si descrive come il potere, strappato all'Amministrazione, debba essere gestito in un sistema combinato di garantismo e di deterrenza. Quando, ad esempio, si affronta la questione del grado della pena:

«La difficoltà è costituita dalla mancanza di dati: non si può conoscere l'impatto deterrente di una gerarchia di pene mai sperimentata. Si dovrà scegliere un determinato principio ordinatore sulla base di ipotesi, congetturando quello che, verosimilmente, sarà il suo effetto deterrente. Completata la 'scala sanzionatoria', la cui intensità sarà in qualche modo arbitraria, sarà sempre possibile modificarla in base all'esperienza. Se il grado di severità scelto condurrà ad un sostanziale aumento del tasso di criminalità, si renderà necessario un aggiustamento su livelli più alti (aumentando proporzionalmente le pene). Se invece un simile aumento non si verificasse, potrebbe essere utile sperimentare delle riduzioni dell'intensità delle pene previste, attenuando il livello della scala sperimentalmente e osservando se ne dovessero conseguire cali significanti di effetto deterrente» (p. 135 s.).

Si crea in tal modo un sistema in cui ai capricci di chi amministra la giustizia penale si sostituisce una struttura di controllo statale semplice e centralizzata, con poteri immensi. Come dichiara Ervin Goffman, della commissione von Hirsch, al Capo della polizia Joseph Mc Camara della Twentieth Century Fund Task Force, il neoclassicismo ha creato un sistema che ha bisogno di uno stato forte, e di pari passo lo rafforza ulteriormente (5). Gli emuli scandinavi sono nella stessa situazione di questi sperimentatori americani. Il primo passo che si trovavano a dover compiere consisteva nello sconfiggere l'ideologia e la prassi correzionale: l'iniziativa sgombrò il terreno e pose fine ad alcuni gravi abusi del potere. La scuola neoclassica, con il suo rigido sistema di erogazione delle pene - un anno per un occhio, tre mesi per un dente! - era probabilmente inevitabile e tutto sommato costituiva un buon secondo passo, almeno fino al momento in cui il sistema non divenne legge. La sua semplicità e rigidità rendono relativamente facile la presentazione complessiva dei casi. Una volta quantificata la colpa, la recidività, le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, rimane solo da fare qualche calcolo matematico. Ma guardando a tutti questi elementi, particolarmente collocandoli entro un sistema che giustifica la propria esistenza con la necessità di stabilire un'ordinata scala di valori, devo ammettere che sono ben lontano dal sentirmi soddisfatto. Non è questa la società in cui mi sento di identificarmi. Si tratta di uno stato centralizzato e autoritario che, ansioso com'è di creare una situazione di eguaglianza, si trova a dover impedire che vengano presi in considerazione tutti i valori non congeniali alla sua fisionomia. Spetta a noi elaborare, come alternativa a questo programma, soluzioni che ci mettano in grado di affrontare il compito di ristabilire una situazione che rispetti tutti i valori propri del sistema sociale.

indice

indice

7.
IL COMPUTER.

L'ideologia correzionale, scegliendo il tipo di sanzione, si sofferma soprattutto sul carattere del singolo trasgressore, mentre i neoclassici sono soprattutto attenti al carattere della trasgressione. Entrambe le posizioni, se portate alle estreme conseguenze, finiscono per perdere tutte le caratteristiche positive. Nasce così la tentazione di provare a combinare i due approcci, così da trarre il meglio da ambedue. Il computer ci aiuterà nel tentativo. I computer dispongono di illimitate capacità: potrebbero mettere ordine tra le varie idee, prendere in considerazione tutte le caratteristiche significative di un individuo, offrendo un'attendibilissima previsione del suo rischio di

Senza nome

recidività; potrebbero contemporaneamente considerare tutte le caratteristiche significative di un'azione criminale, delle circostanze aggravanti o attenuanti di un certo rilievo che la accompagnano; il peso e l'importanza dei singoli fattori potrebbe essere stabilita in precedenza con pari soddisfazione di Lombroso e Beccaria. Non è un'utopia. È il sistema elaborato da Gottfredson, Wilkins e Hoffman (1978) per conto del Federal Parole Boards degli Stati Uniti, in relazione ai provvedimenti di libertà su parola ("Parole") per i detenuti a condanna indeterminata. Il sistema è ampiamente usato. Si tratta di un sistema che presenta notevoli vantaggi. È estremamente comprensivo. Vi si possono includere i fattori più diversi, quanti se ne vuole. È affidabile. I fattori uguali pesano sempre allo stesso modo sulle decisioni. Il computer, programmato correttamente, garantirà a casi uguali uguale risposta sanzionatoria, anche al di là del numero di fattori considerato. Inoltre, il sistema potrebbe essere considerato il più democratico possibile, in quanto non è il singolo giudice che decide la scarcerazione, ma i legislatori stessi. Wilkins può chiedere al legislatore, o all'autorità giudiziaria superiore, di stabilire esattamente quale peso relativo debba essere attribuito ad ogni fattore possibile suscettibile di essere considerato, e cioè il tipo di crimine, la gravità del danno inferto alla vittima, il fatto che l'interessato abbia sofferto da piccolo di enuresi notturna, il suo grado di istruzione, il rischio di recidività, il comportamento tenuto in carcere. La legge può, ad esempio, aggravare la pena di due mesi per ogni anno di scolarità superiore alla media fruito dal soggetto (il detenuto avrebbe dovuto saperla più lunga!) o, se crede, condonare due mesi per ogni anno di scolarità superiore (a chi gode di una maggiore educazione la punizione pesa di più). Inoltre il sistema offre la massima possibilità di "controllo amministrativo". Basta un minuto per calcolare l'incremento del numero dei detenuti nel caso che si aumentino di X punti le valutazioni di gravità relative a infrazioni gravi nel campo della droga. Il sistema della macchina calcolatrice si imparenta strettamente anche con le idee della "prevenzione generale", dato che il suo vangelo può essere predicato non solo ai giudici, ma alla popolazione intera. Fra pochi anni, nei paesi più industrializzati sarà possibile ricevere sugli schermi televisivi casalinghi tutti i particolari degli orari dei voli e dei treni, la lista delle vivande e i prezzi dei ristoranti: basterà premere qualche bottone, e avremo immediatamente la risposta alle nostre domande. Sarà ancor più facile, quando si tratti di giurisprudenza consolidata, stabilire quale tipo di pena venga comminata per ogni genere di crimine, tenendo conto anche di tutte le possibili circostanze sia soggettive che oggettive. Sarà una forma di prevenzione davvero razionale. Interrogate il vostro "home-computer", e saprete esattamente quanto può costarvi l'infrazione che vi interessa.

Rimangono ai cuni problemi.

In primo luogo, il computer è perfetto, infallibile. Quando sia programmato correttamente, le sue decisioni sono ovvie. Individuato e definito il reato, nessuno più dovrebbe presentarsi al giudice, per ascoltarne le decisioni, basterebbe consultare il computer personale. In questo modo, i giudizi della corte sarebbero del tutto depurati da elementi imponderabili, e si arriverebbe a non ricorrere ai tribunali, almeno nel campo del diritto civile, dato che le decisioni sarebbero già note: perché prendersi il disturbo?

Se i nostri ideali richiedono che si faccia ancora ricorso ai tribunali, un certo grado di incertezza - non un'incertezza totale, giusto quel tanto che rende importante il giudice mentre delibera - pare sia necessario.

Un'altra possibilità potrebbe consistere nel tentativo di modificare i programmi del computer. Potrebbe essere questa la strategia più importante in casi in cui il criminale - sicuro di venir considerato colpevole, come per lo più succede - venga a sapere tramite il computer personale che la sentenza sarà altamente indesiderabile. Qui ci scontriamo con la seconda limitazione creata dalla perfezione del mezzo, derivante dalla questione circa chi abbia il diritto di decidere sul contenuto del programma da immettere nel computer e quale importanza abbia, vale a dire quanto peso gli debba essere riconosciuto. A questo punto possiamo immaginare moltissime alternative, nella scelta dell'organismo chiamato a decidere:

- L'assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- Il "Crime Committee" delle Nazioni Unite.
- Organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa o gli Stati Arabi Uniti.
- Parlamenti nazionali.
- Assemblee statali - come ad esempio quelle di ciascun stato degli USA.
- Organismi politici - quali il "Parole Boards" o i "Law Committees", componenti

singole del corpo legislativo.

- Un gruppo campione formato a caso da persone contattate telefonicamente o direttamente.
- Un gruppo campione di concittadini della vittima o del colpevole.
- Tutte le persone legate alla vittima o al trasgressore.
- Oppure le decisioni potrebbero scaturire da un accordo tra la vittima e il trasgressore.

E' evidente che l'elenco è stilato in modo che le decisioni sul contenuto del computer - le norme che ne regolano il verdetto - siano prese da istituzioni e persone via via sempre più vicine agli individui direttamente coinvolti, finché si passa dalla vicinanza alla sovrapposizione, e allora il computer diventa del tutto inutile, dato che, in questo caso, i cittadini possono esprimersi direttamente. E' al capo opposto dell'elenco, alle Nazioni Unite, che non si può fare a meno del computer. In altre parole, sono le caratteristiche del sistema adottato che stabiliscono se l'uso del computer nel campo del diritto penale sia o meno cosa buona e necessaria. D'altro canto è chiaro che l'esistenza stessa del computer rappresenta una tentazione, probabilmente anche un elemento di pressione a privilegiare sempre più quei sistemi decisionali che ne possono fare un uso efficiente. Coloro che non condividono questi sistemi saranno i primi a dissentire dall'impiego del computer in campo giuridico e penale.

Questa considerazione introduce un terzo problema, forse il principale, legato all'utilizzazione del computer nella legislazione penale. Non solo le parti in causa non avrebbero più bisogno di presentarsi di fronte ad un giudice, una volta che il loro personal computer potesse anticipare loro la sentenza. Neppure il giudice avrebbe bisogno di incontrarli, quando il reato fosse stabilito con chiarezza. Perché dovrebbe? I punti da prendersi in considerazione ai fini della sentenza sono tutti rigidamente prefissati, quindi, una volta in possesso delle informazioni necessarie a collocare il reato al giusto posto nella classifica, che bisogno ha il giudice di incontrarsi con il criminale? Se si è d'accordo sulle categorie, precedentemente note, attinenti al caso, il giudice può limitarsi a chiedere alle due parti una relazione scritta sui punti significativi della questione, e dopo aver chiesto al segretario di fugare ogni dubbio o di scordanza relativa all'accusa, passare immediatamente a pronunciare la sentenza, vale a dire, premere il bottone per ottenere la risposta definitiva dal computer.

Il computer, grazie a questi elementi, riesce ad allontanare ulteriormente il diritto penale dall'esperienza, con due processi distinti. Può avvenire che le decisioni sull'importanza degli elementi di giudizio - le regole del computer - siano definite molto lontano dalle parti in causa, e non è neppure necessario che gli autori siano presenti quando le decisioni vengono applicate. Quindi il distacco tra chi decide e chi subisce può essere assoluto. Dolore e lacrime, sudore e bestemmie non verranno a turbare il giudice, che sarà piuttosto una specie di burocrate, con a disposizione lucide scrivanie, documenti sicuri e risposte chiare, più di quel che la burocrazia non abbia a disposizione di solito. Queste risposte saranno necessarie a garantire la stabilità della società. Qualcuno molto lontano avrà deciso dei principi su cui le risposte si basano, e ogni risposta concreta sarà esattamente uguale a quella data a tutti gli imputati riducibili alla stessa categoria. Imputati che sono essi stessi i primi responsabili di questa risposta. Il giudice non ha altri compiti che quello di schiacciare il bottone.

Rimane un quarto punto da esaminare, riguardante il messaggio nascosto contenuto nella tecnica del computer, che ci ricorda che rimangono da risolvere alcuni conflitti. I computer sono macchine calcolatrici, pensate e fabbricate per fornire risposte. Ma è davvero così ovvio che abbiamo bisogno proprio di questo tipo di risposte? Rispetto ad un processo, la cosa più importante è il giudizio finale, o invece lo svolgimento del processo stesso? Torneremo sull'argomento nel prossimo capitolo.

Procedere nel diritto equivale a procedere nelle semplificazioni. Si impara a perdere di vista i valori complessivi della situazione, dando peso solo a quelli rilevanti nell'ottica legale, vale a dire quelli definiti rilevanti dai pontefici del sistema. Il neoclassicismo è appunto una logica estensione di questo processo di eliminazione. Gli elementi presi in esame, rispetto alla complessità del reato, sono tanto pochi che l'eguaglianza è garantita. Il sistema però, a causa delle semplificazioni operate, è primitivo. I computer aprono la strada a nuove, complesse possibilità, ma la perfezione raggiunta dagli strumenti tecnici ci fa comprendere che nessun sistema giuridico potrà mai fondarsi esclusivamente sugli ideali di chiarezza, prevedibilità e comportamento

Senza nome

pre-programmato. Il neo-classicismo rappresenta forse un tentativo ipersemplificato di raggiungere una meta che di fatto non è mai esistita. La legge è forse più vicina alle arti liberali di quanto non ci si sia mai resi conto, e arte e potere hanno sempre avuto rapporti difficili.

indice

indice

9.

DOVREMO PUNIRE PER SEMPRE?

1. Un pendolo unidimensionale.

Simili a pesanti ondate, le varie forme di controllo sociale del crimine compaiono, scompaiono, tornano a comparire. O forse sarebbe più calzante l'immagine di un pendolo in movimento, un pendolo oscillante tra classicismo e positivismo, diventati poi neoclassicismo e neopositivismo. Le due posizioni estreme non sono mai stabili, hanno insita la possibilità di cambiare. La posizione classica e neoclassica ha a cuore l'equità riferita alla gravità della trasgressione, ma ha un concetto restrittivo della giustizia. Inoltre, non riesce a creare un meccanismo di controllo dei reati minori e della devianza. La posizione positivista e neopositivista dispone di un'ottima base di controllo, specialmente per quanto riguarda la devianza giovanile, ma valida anche nei confronti della delinquenza grave e di quella abituale. I suoi difetti affiorano nei momenti in cui non si sente troppo l'esigenza di un controllo pressante, o quando i bersagli abituali di questo tipo di controllo fruiscono di un forte appoggio politico.

Non esiste allora un mare tranquillo, una posizione mediana di equilibrio in cui il pendolo possa stabilizzarsi, una posizione armonica? In teoria probabilmente no, ma sicuramente sì nella pratica, raggiungibile attraverso oscuri compromessi. Un po' di una e un po' dell'altra scuola. Un certo livellamento basato sull'entità del reato, un grado di controllo sui trasgressori meno pericolosi, che tenga conto dei presunti bisogni personali, un certo numero di sentenze lasciate alla discrezionalità dei giudici, chiamati a valutare la gravità dei reati e pericolosità degli autori. Il controllo della criminalità non si basa su principi semplici, non più del controllo del vizio o di quello dell'economia internazionale. È un argomento da svicere ogni giorno per giorno, praticabile attraverso molteplici compromessi, tutelato proprio dall'esistenza di zone non chiarite. Poche comunità umane riuscirebbero a sopravvivere se tutti i componenti si comprendessero reciprocamente alla perfezione o se i governanti applicassero alla lettera tutti i principi su cui ufficialmente si basa il sistema.

I compromessi che spesso si raggiungono così facilmente nel campo del controllo del crimine possono forse essere spiegati in parte dalla sostanziale coincidenza delle posizioni estreme del pendolo. I "punti in comune" tra positivismo e classicismo, come tra neopositivismo e neoclassicismo sono forse più numerosi delle differenze.

Ho già dimostrato l'esistenza di punti fondamentali comuni tra l'ideologia terapeutica e la prevenzione generale. Ora alzerò il livello della provocazione, per dimostrare come anche il positivismo e il classicismo, nel campo del controllo della criminalità, mostrino interessanti coincidenze di fondo.

Beccaria proponeva una punizione mirata ad uno scopo. I relatori del rapporto von Hirsch stabiliscono che il grado della pena deve essere tale da prevenire il delitto. L'uno e gli altri hanno lottato per ottenere la parità delle pene da infliggere, ma la punizione comunque aveva una causa precisa: il fine ovvio, al di là di tutto, di controllare la criminalità. L'affermazione del neo-classicismo non si deve soltanto a un rinato interesse per la prevenzione generale. Tra le due scuole esiste una rispondenza armoniosa. La teoria del giusto castigo secondo il merito sarebbe solo un guscio vuoto, se non fosse assunta a meccanismo regolatore della pena inflitta con uno scopo utilitaristico.

Senza nome

L'immagine del pendolo che oscilla tra classicismo e positivismo è calzante se si vogliono descrivere le due principali posizioni concrete che animano il dibattito sul controllo del crimine; ma diventa falsa quando si intenda condurre un'analisi sulle posizioni fondamentalmente diverse attive in campo. L'immagine del pendolo cui ho fatto ricorso è unidimensionale.

Esiste un'altra dimensione, largamente ignorata dai responsabili della politica criminale e trascurata o, ancor più, disapprovata, dai sociologi e dagli umanisti. Lasciate che provi a far luce un po' più da vicino su questa teoria alternativa, e non fatemi fretta, perché il compito non è facile.

2. Abbiamo bisogno di esperti.

In una città moderna di media grandezza, diciamo di 300 mila abitanti, è stato commesso un delitto. Ne avete avuto notizia dai giornali e ne siete rimasti sconvolti: infatti, due sere prima avete assistito ad una lezione tenuta dal presunto assassino, senza notare niente di insolito nel discorso, né nell'oratore. Tutta la faccenda si presenta di difficile comprensione, non solo per voi, ma, a quanto pare, anche per il giudice istruttore, che di chiara necessità l'intervento di uno psichiatra per far luce sull'episodio.

Ma immaginiamo un altro delitto, questa volta avvenuto 200 anni fa. Per essere certi che molti fra noi dispongano di un bagaglio comune di informazioni sulla scena del crimine, immaginiamo che i fatti siano accaduti a Hilltown, nel New England, la città in rovina resa famosa dalla penetrante descrizione di George Caspar Homans (1951). Se fossimo vissuti a Hilltown a quei tempi avremmo probabilmente trovato ridicolo che si chiedesse l'intervento di uno specialista della mente umana per spiegare perché l'assassino avesse ucciso: tutti infatti ne avremmo saputo il perché. Forse non prima che ciò avvenisse, e certamente non con sicurezza sufficiente da osare intervenire per impedire il delitto, ma certo non ne saremmo stati sorpresi, una volta accaduto, e saremmo stati d'accordo con gli amici nel dichiarare che era proprio quello che tutti avrebbero dovuto aspettarsi da tempo.

La differenza nel modo di esperire i due delitti è dovuta alla diversa quantità e qualità di conoscenza reciproca possibile tra le persone coinvolte. Gli abitanti di una città moderna di media grandezza sono troppo numerosi per potersi conoscere tutti reciprocamente. Inoltre la vita è organizzata in modo tale da renderci possibile solo una conoscenza frammentaria e parziale di chi ci sta vicino. Conosciamo i colleghi di lavoro come lavoratori, gli amici come amici, i membri della famiglia come membri della famiglia... Abbiamo basi troppo scarse per prevedere il loro comportamento al di fuori del ristretto gruppo in cui li incontriamo. A Hilltown si conosceva tutto di tutti, e anche bene.

Sotto molti punti di vista, lo psichiatra è sfidato a ricreare la perduta realtà di Hilltown. Lo psichiatra, se sarà abile, ricreerà la personalità completa dell'assassino, collegherà i frammenti della sua esistenza, permettendoci di afferrare l'incomprensibile. Questo suo compito ricalca, a livello dell'individuo, i tentativi del sociologo a livello della collettività: siamo diventati estranei gli uni agli altri (e quindi, spesso, ognuno ai propri occhi), e abbiamo bisogno di esperti che ricompongano la nostra totalità. Lo stesso succede per la società: abbiamo bisogno di aiuto per ricreare organicamente l'insieme.

Lo sviluppo delle diverse categorie di esperti è giustificato da ottimi e scientifici motivi. Abbiamo bisogno di esperti, proprio come abbiamo bisogno di tutti coloro che garantiscono un qualche servizio nella moderna società. Abbiamo bisogno di medici, infermiere, ospedali, scuole. Ma anche loro hanno bisogno di noi; il che mi porta a considerare l'altra faccia della medaglia. Gli esperti hanno bisogno di utenti, e possono progressivamente creare il bisogno del servizio offerto. Tutto ciò ci spinge spesso a dimenticare che non siamo così estranei l'un l'altro come alcuni scrittori ci inducono a credere. Molti vivono ancora in campagna, molti altri non lasciano mai il quartiere della megalopoli in cui sono nati.

3. Modelli sotterranei.

Permettetemi di raccontare una storia delle nostre vallate. Sembra quasi una favola, ma è sostanzialmente vera, osservata e narrata da un acuto studente (Björkan, 1977), che aveva avuto il compito di indagare su un'istituzione antica ma ancora molto attiva in Norvegia, quella del "lensmann", una specie di

Senza nome

sceriffo, incaricato però anche di molti compiti civili. Il "lensmann" vive nel distretto in cui esercita, e spesso la carica passa di padre in figlio. Nel passato era spesso un personaggio negativo, schierato con i ricchi e i potenti, e le leggende narravano di come la gente lo mettesse nel sacco, pur essendo egli astuto, mentre il re era per lo più buono, ma stupido. Oggi il "lensmann" è soggetto a vari controlli, non ha più privilegi, gode di una certa popolarità, maggiore o minore, secondo l'abilità che dimostra nello svolgimento della sua funzione. Dirige le aste, controlla che le ragazze-madri ricevano regolarmente il contributo che i padri sono tenuti a versare per il bambino anche se sono lontani - e controlla la criminalità. Questo è il punto di maggior interesse della ricerca di Björkan: intervistando i "lensmenn" si accorse che tutti sostenevano che nel loro distretto non esisteva criminalità. Le eccezioni erano poche, gente di passaggio per lo più, che poteva rapinare un negozio o una stazione di servizio. E la gente delle vallate? Mai.

Ma, come ho detto, Björkan era un osservatore attento, e notò diversi episodi avvenuti nel periodo in cui condusse le interviste. Suonò il telefono: si trattava di una signora che aveva perduto il borsellino; il "lensmann" chiese all'assistente di accompagnarlo nel caffè vicino, dove trovò il borsellino, che consegnò alla signora, insieme al giovane che lo stava usando, e che risultò essere suo figlio.

Un altro episodio: arrivò un rapporto che informava che qualcuno aveva scassinato la porta ed era entrato nel deposito di armi della milizia territoriale. Il "lensmann" saltò in macchina e si diresse verso le lontane montagne, in direzione del deposito. Lungo la strada incrociò un'altra macchina, la costrinse a fermarsi e ne fece scendere Ole, ubriaco come al solito, con un pesante carico di fucili, che stava portando via per far dispetto a suo padre. Ricondusse a casa Ole e portò i fucili in un deposito più sicuro. Che storia straordinaria si sono lasciati sfuggire i mass-media! Si sarebbero potuti sguinzagliare elicotteri e polizia anti terrorismo, scatenando la caccia al bandito del secolo. Ma si trattava solo di Ole, per questa volta: una vecchia storia di miseria e di liti in famiglia.

Il delitto non è una «cosa», ma un concetto che si può applicare ad alcune situazioni sociali, quando l'applicazione sia possibile e nell'interesse di una o più parti in causa. Possiamo creare il delitto creando sistemi che hanno bisogno della parola, e possiamo estinguerlo creando sistemi contrari.

4. Contro-culture.

La Danimarca è un paese di iniziative collettive. Non solo quelle volute dai funzionari, ma anche altre, volute dalla gente comune. Quel che le macchine dividono, l'uomo può unire. Il più imponente, fra questi esperimenti, è Christiania: è situata in una zona bellissima, vicina al centro di Copenaghen, ufficialmente di proprietà dell'esercito, ma abbandonata e quindi occupata dai teppisti degli "slums", cacciati dagli alloggi della zona e raggiunti poi da molti altri. Non si conosce il numero dei residenti; gli abitanti di Christiania non hanno grande dimestichezza con i sistemi di registrazione e le statistiche ufficiali, ma sono certo più di mille, sparsi in alcuni grandi palazzi di pietra e in numerose casette di legno. Il livello materiale di vita è generalmente bassissimo. Si sopravvive con pochissimi soldi. Alcuni fra gli abitanti lavorano fuori dalla comunità, a Copenaghen, altri usufruiscono di qualche tipo di assistenza sociale, ma è possibile guadagnarsi da vivere anche a Christiania. Gli abitanti hanno dato vita ad alcuni laboratori artigiani, a ristoranti, a un forno per il pane, a un centro sanitario di medicina alternativa. Christiania è sede di una delle più interessanti compagnie teatrali della Danimarca, ma si può dire che la città intera con gli abitanti sia un grandissimo, divertente spettacolo.

È un posto terribile: sporco, malsano, dove «il fumo» è venduto apertamente, pieno di ubriachi, qualcuno è evidentemente matto del tutto, quasi tutti sembrano usciti da un dipinto medievale. Un mucchio di bambini, alcuni che vivono a Christiania con i genitori, altri arrivati nella «libera città di Christiania» da tutta la Danimarca, per formare un gruppo chiamato "Children's power". Moltissimi cani, simpaticissimi, che scorrazzano qua e là; ci sono anche diversi cavalli. Mi è capitato di imbartermi, in un angolo appartato, in un orso bruno. Non mi è piaciuto - in armonia con i valori di Christiania - dovermi accorgere dopo un po' che era incatenato.

La città ha i suoi alti e bassi. La mia ultima esperienza è stata alla Grey Hall. A Christiania erano arrivate duemila persone, per dare il via a una

Senza nome

campagna di lotta contro l'uso di droghe pesanti nella comunità e in tutto il paese. Nel periodo seguente consumatori e spacciatori furono fatti oggetto di pesanti pressioni. Fu fondato un movimento nazionale, e Christiania ne costituì l'avanguardia. Ma si tratta di una società estremamente scettica nei confronti di qualsiasi forma di leaderismo. Osservata dal di fuori, si direbbe che esprime via via i suoi leaders naturali ogni volta che si manifesta una crisi: essi si fanno carico delle responsabilità, diventano riconoscibili a Christiania e fuori, ma in questo modo infrangono la regola dell'eguaglianza e perdono la possibilità di prendere iniziative. Lo stesso fenomeno è stato osservato nel movimento femminista. Quindi Christiania non può essere ricondotta alla regolarità, ma non può neppure essere eliminata senza difficoltà. Ogni volta che il governo fa un tentativo in questa direzione, è indotto a rimandare da una vivacissima mobilitazione spontanea.

Christiania ha molti amici. Come sottolinea giustamente Bert Kutchinsky (1981), l'umanesimo liberale è importante in Danimarca, e Christiania è della Danimarca una parte importantissima. Non è solo sporca, malsana e miserabile, è anche espressione dei valori più sentiti dal popolo danese. Nei momenti felici - ma non dimentichiamo che ci sono anche quelli meno buoni - è una sede di vita comunitaria. Dato che tanti dei suoi cittadini dedicano pochissimo tempo al lavoro, gliene rimane molto più del solito per parlare, svolgere attività sociali, prestarsi reciproca attenzione. Ma al tempo stesso, tuttavia, chiari segni (Madsen, 1979) evidenziano come lo spirito commerciale abbia a Christiania un posto di rilievo.

Christiania è una sfida per la Danimarca, ma forse alla fine sarà proprio da lì che verrà fuori la Danimarca normale.

Christiania è una specie di città medievale, dove piccole imprese private si mescolano ad iniziative comunali. Al capo opposto della Danimarca troviamo un'altra collettività, basata invece su un duro lavoro e sul socialismo.

Il suo nome è "Tvind schools", il suo simbolo un grandissimo mulino a vento, il più grande dell'intero paese, costruito dai membri della comunità. È espressione del movimento della "folk high school", che in Danimarca è particolarmente severo, con moltissimi aderenti di formazione cristiana; qui i giovani che sono passati attraverso la scuola dell'obbligo trovano uno spazio di formazione e sviluppo. A Tvind gli insegnanti depositano il loro salario in un'unica cassa a gestione comune: una tecnica efficacissima applicata da una minoranza all'interno di uno stato assistenziale capitalistico. Il sistema si è dimostrato redditizio, tanto che Tvind continua a comprare fattorie, che trasforma in scuole.

Uno degli elementi essenziali è dato dall'obbligo per studenti e insegnanti di lavorare e studiare insieme. Hanno costruito essi stessi le loro case, inventato un sistema di irrigazione copiato da più parti, dispongono di una centrale elettrica autonoma. Il mulino a vento produce un surplus di energia, che viene venduto alle compagnie elettriche. Se qualcuno non sa come aggiustare una finestra rotta, o un carburatore che non funziona, non deve far altro che provare: prima o poi ci riuscirà sicuramente. Comprano vecchi autobus che trasformano in aule scolastiche, e viaggiano in Europa e in Asia per studiare le condizioni di vita della gente e imparare a descrivere in lezioni e conferenze le cose che hanno appreso dalla vita reale, non solo dai libri. Quando sono all'estero si sforzano di partecipare alla normale vita di tutti i giorni, organizzando scambi con realtà simili alla loro, in città o nei villaggi. Oltre alla "travelling Folk High School" [scuola superiore itinerante del popolo], hanno organizzato corsi per gli insegnanti e un «doposcuola» per i giovani che hanno terminato da poco la scuola dell'obbligo. Il lavoro è considerato un valore fondamentale, la disciplina è severissima, l'alcool e «il fumo» assolutamente proibiti, anche durante le vacanze. Chi non rispetta le regole viene allontanato.

Sia Christiania che Tvind sono inserite nella società, ma al tempo stesso si pongono come momenti di opposizione, e sono inoltre in reciproco contrasto. A Christiania c'è moltissimo tempo libero, a Tvind quasi niente; a Christiania non c'è alcuna disciplina, a Tvind la disciplina è durissima; il maggior rischio di Christiania sembra essere costituito da un eccesso di non-intervento, da una tolleranza così estesa da essere forse dannosa per chi ci vive; il rischio a Tvind è costituito dall'atteggiamento collettivista rigido al punto da poter spezzare l'individuo. Eppure c'è un elemento importante che accomuna i due sistemi, ed è la fiducia di fondo nell'uomo. Christiania e Tvind sono società di non-utenti. La loro esistenza, la loro concreta prassi di vita prova che gli uomini possono realizzare le cose che desiderano davvero: l'uomo è creatore, non soltanto consumatore.

Senza nome

La primavera scorsa trenta persone si sono date convegno sulla costa occidentale della Norvegia. Si sono riunite per discutere problemi etici e filosofici, ma anche per affrontare questioni eminentemente pratiche, quali ad esempio, come organizzare la vita di tutti i giorni e assicurare lo svolgimento dei lavori necessari. Il convegno è durato tre giorni. Salvo pochi osservatori appositamente invitati, tutti i presenti erano, secondo il sistema di classificazione ufficiale, dei deboli di mente. Erano davvero dei subnormali? La domanda non ha alcun interesse. Si sono riuniti. Le discussioni sono state stimolanti. Dopo il convegno tutti sono tornati a casa, in quattro differenti villaggi dove risiedono stabilmente. Tutti lavorano. Tutti partecipano alle decisioni. Tutti sono impegnati in varie attività culturali. Nella vita che conducono ci sono caratteristiche che li pongono al di sopra della media.

Si suppone che siano ottusi. Ci pensavo l'altro giorno, durante una cena in uno dei villaggi. Della decina di persone intorno al tavolo, due o tre non erano portatori di handicap ufficiali, altri erano affetti da più menomazioni. Vidar ci domandò se volevamo altro the e ci servì tutti, tranquillo, ordinato, senza versarne nemmeno un goccia: Vidar, oltre ad essere considerato deficiente, è anche cieco. Ma il punto non è che Vidar, cieco e ufficialmente deficiente, abbia servito il the. Quel che importa è il comportamento degli altri riuniti intorno al tavolo. Il fatto che Vidar servisse il the era una faccenda di ordinaria amministrazione. C'era un'atmosfera di fiducia. Mi è parso di osservare un'occhiata leggermente preoccupata da parte di colui che aveva la responsabilità specifica del servizio a tavola, ma nessuna interferenza, nessun commento in seguito. E questo non era il risultato di un piano programmato. Il giorno dopo interrogai una vecchia conoscenza. Nessuna strategia, in casa non se ne era mai neppure parlato.

L'unica minaccia che posso immaginare per il gruppo riunito intorno al tavolo è forse il numero eccessivo di operatori. Nessuno specialista ufficiale, poiché simili personaggi sono banditi dalla comunità, a meno che non abdicino al ruolo; solo volontari. La minaccia è assolutamente realistica. La comunità attrae enormemente i giovani, che fanno la coda per farvi parte. Ma se saranno troppi, qualcuno prima o poi finirà per togliere la teiera dalle mani di Vidar, che forse si vedrà privato anche del suo compito più importante nella comunità: asciugare i piatti. Lo fa ogni giorno, in aggiunta al lavoro che svolge all'esterno. Per proteggere Vidar e gli altri, i lavapiatti non sono accettati nel sistema. Per lo stesso motivo, molti giovani che altrimenti potrebbero essere tentati di dare troppo aiuto sono costretti a prendere i pasti nel ghetto, dove non c'è nessun individuo ufficialmente dichiarato deficiente, nessun pazzo, nessun cieco, nessuno storpio. In altre parole, la situazione si è rovesciata completamente. Sono i giovani oggi ad essere handicappati, e gli altri devono difendersi da loro. I giovani lo sanno: lottano per farsi strada, per diventare persone il più possibile complete, per diventare maestri nei campi più diversi dell'arte di sopravvivere, imparando alle più diverse scuole dell'umanità. Non si tratta soltanto, come vorrebbe definirla Theodore Roszak (1966), di una contro-cultura. E' una contro-società, la più radicale che abbia mai conosciuto, più di Tvind e di Christiania, più di qualsiasi movimento politico. Proprio in mezzo alle nostre società irreggimentate, immensamente ricche, piene di fornitori di servizi, continuano a fiorire forze contrastanti, società di non-utenti, spazi in cui non si dà per scontato che alcuni debbano solo fornire, e altri solo fruire.

La comunità in cui vive Vidar si chiama Vidaråsen. (La somiglianza fra i nomi è quasi certamente una coincidenza). Ufficialmente Vidaråsen è un'istituzione per persone handicappate mentali, che riceve sovvenzioni dallo stato. Come a Tvind, tutti i salari confluiscono in una cassa comune. Le prime comunità di questo tipo furono fondate in Scozia dal rifugiato tedesco Karl König, che si ispirava a Rudolf Steiner. In campo internazionale erano conosciute come "Camphill villages", e avevano interessanti punti in comune con i villaggi francesi detti "Larche", fondati da Jean Vanier (Clarke, 1974).

La Norvegia sembra essere terreno particolarmente fertile per queste esperienze. I villaggi sono già quattro, e altri due sono in fase di progetto. Proprio in questo periodo è in corso una lotta per convincere le autorità a cambiare la definizione ufficiale da «istituzioni» per handicappati a «comunità» per persone che per una qualche ragione trovano inadeguata la vita condotta in grandi unità abitative compartimentate. Vidaråsen non potrebbe sopravvivere senza i sussidi statali. E' una reazione ai modelli dominanti dello stato assistenziale, ma è al tempo stesso dipendente dallo stato, un ulteriore esempio delle possibilità di rinnovamento dello stato assistenziale.

Naturalmente sono credenti, come tutti noi. A Vidaråsen come a Camphill, i

Senza nome

residenti nutrono le stesse idee sull'anima che troviamo in tanti sistemi fondati sulla fede. Credono che l'anima, quando muore il corpo che la ospita, passi in un altro corpo. E' un'ipotesi ricca di conseguenze nella vita sociale. Rende le persone molto sollecite e rispettose le une delle altre. Difetti fisici come le difficoltà di parola o il naso eternamente gocciolante o la mancanza di coordinazione nei movimenti non acquisiscono nessuna importanza ai fini della valutazione dell'individuo. L'aspetto esteriore, quale che sia, è l'involucro di un'anima che gli conferisce dignità. Se li guardiamo attentamente, ci accorgiamo che hanno ragione.

indice

indice

10.

ALCUNE CONDIZIONI PER ABBASSARE IL LIVELLO DELLE PENE INFLITTE.

Basandoci sul patrimonio comune di informazioni rappresentato dai quadri davvero troppo scarni presentati nel capitolo precedente, è comunque possibile discutere alcune condizioni realistiche che permettano di abbassare il livello delle sofferenze che il sistema penale infligge. Vorrei articolare la discussione intorno a cinque punti fondamentali: conoscenza, potere, vulnerabilità, mutua dipendenza e sistema di credenze.

1. La conoscenza.

L'importanza della conoscenza può essere facilmente evidenziata paragonando le caratteristiche di una società di esperti con il modello sotterraneo proposto dalle leggende delle nostre vallate. Supponendo che tutte le altre condizioni siano pari, il che evidentemente non è, sembra plausibile l'ipotesi che quanto più grande è la somma di informazioni relative a tutti gli aspetti della vita dei membri più importanti del sistema, tanto meno sono utili (e necessari) concetti generalizzati quali «malattia», «pazzia», - e «criminalità». I membri del sistema arrivano a conoscersi reciprocamente così a fondo che i concetti generali diventano in qualche modo troppo semplici, inutili all'accrescimento dell'informazione e incapaci di spiegare alcunché. In Norvegia ricorriamo al termine "bygdeoriginal", traducibile approssimativamente «bizzarro carattere locale». Nei gruppi sociali ristretti non esiste una rilevante tendenza da parte degli individui ad uniformarsi ad un unico modello di presentazione del sé; al contrario, vi si nota una varia e coloratissima galleria di personaggi e caratteri. Buona parte della letteratura del passato è ricca di descrizioni di personaggi di questo tipo. Sono gruppi ben lontani dalle società piatte e anonime, in cui ciascuno è uguale a tutti per personalità come per condotta. Ma non succede spesso che simili società dimostrino una vitalità prolungata nel tempo di questi modelli di vita altamente individualizzati. Per creare dei "bygdeoriginalene" occorre un lungo periodo di interazione tra le parti, che devono dedicare alla reciproca conoscenza tutto il tempo necessario. In queste società troviamo grandi differenze tra una persona e l'altra, ma molta coerenza in ciascun individuo: si accetta l'eccentricità, non l'inconsistenza. Ne deriva una tolleranza per la diversità intesa come differenziazione anche marcata dagli usuali modelli di comportamento, un'accettazione di modi di essere così strettamente connessi a specifici individui da poter essere di fatto considerati come tratti della personalità. Gli estranei sono tollerati, ma i loro ruoli non devono essere presi a modello. Ma quando le informazioni sui membri del sistema sono tante e tali da rendere insufficienti le semplici astrazioni generalizzate, non sono sufficienti neppure le reazioni ipersemplicate al comportamento indesiderato. Crimine e punizione: il livello di astrazione dei due concetti è identico. In un sistema sociale in cui non sia valido il primo, neppure l'altro sarà fruibile. Conoscendo il "bygdeoriginal" - il personaggio locale bizzarro - i membri del sistema ne capiranno il comportamento quanto basta per sapere quanto sia difficile

Senza nome

cambiarlo. Non guarderanno alle punizioni troppo semplici come a risposte obbligate.

Bisogna però rendersi conto che non tutte le società ristrette sono tali da favorire tra i membri una profonda conoscenza reciproca. Non sempre una dimensione contenuta è garanzia di rapporti umani approfonditi, mentre, per contro, in alcuni sistemi più ampi si realizza un notevole grado di informazione reciproca tra i membri. Un fattore determinante per il raggiungimento di questo modo di essere è costituito dall'anzianità del sistema, dall'ampiezza e continuità del suo passato. Società anche molto esigue numericamente, ma "senza una storia alle spalle", non concedono spazio alla devianza dei singoli. Non hanno avuto tempo sufficiente, non ci sono state le occasioni di incontro indispensabili alla creazione di ruoli di questo tipo. Nei raggruppamenti sociali poco numerosi i cui membri non si conoscano a fondo reciprocamente spesso si manifesterà una grande esigenza di uniformità di comportamento: il non-conformismo vi sarà definito in termini astratti e censurato con interventi esemplari. D'altro canto, un sistema tra i cui membri sia scarsa l'interazione non svilupperà una storia comune. Le moderne «città-dormitorio» sono in proposito fenomeni esemplari, casi-limite che non potrebbero neppure definirsi sistemi, tanto basso è al loro interno il livello di interazione. Neppure gli interventi punitivi creano reciprocità di rapporti, poiché si ricorre a corpi di polizia esterni e l'iter punitivo si svolge al di fuori del sistema.

2. Il potere.

Chi detiene il potere può infliggere castighi. Ha potere colui che è in grado di costringere gli altri a fare quello che vuole, indipendentemente dalla loro volontà e dai loro desideri. Il giudice, in un processo, è al di sopra dell'imputato. È protetto dai simboli dell'aula di giustizia, l'alto banco, la toga, in alcuni sistemi anche la parrucca, il prestigio del tribunale, l'atmosfera, la sua preparazione, le affiliazioni, la specializzazione, e si avvantaggia del fatto che le sentenze che pronuncia in realtà sono già state decise altrove; il giudice si limita ad eseguire un compito gravoso. Il suo cuore sanguina, ma non può non intervenire, non punire.

Chi non ha potere è in una posizione assai diversa. Per coloro che non usufruiscono di nessuna protezione, o almeno di nessuna protezione importante, infliggere castighi e sofferenze non è un'alternativa allettante: la vittima potenziale in questo caso non è disposta ad accettare, cerca di rendere pan per focaccia. Infliggere volutamente castighi e sofferenze è tanto più facile quanto più chi ne è vittima è lontano da chi li amministra. Milgram (1965) ne diede una dimostrazione sperimentale. Riunì alcuni volontari e li convinse - in nome della scienza - a somministrare ai partners shock elettrici via via più intensi. I volontari erano indotti a credere che lo studio avesse lo scopo di scoprire se l'individuo apprenda più rapidamente qualora venga punito per gli errori che commette. Ben pochi esitarono ad applicare le punizioni, anche quando erano convinti che il voltaggio usato fosse pericolosamente alto. Ma si mostravano molto meno sicuri via via che la vittima veniva collocata più vicino a loro. Uno studio da me condotto sul comportamento nei campi di concentramento (Christie, 1972) mi ha portato allo stesso tipo di conclusioni. Quanto più i prigionieri riuscivano a porsi nei confronti delle guardie come normali esseri umani, quanto più riuscivano ad avvicinarle, tanto più crescevano le loro possibilità di sopravvivenza. I prigionieri erano degli Jugoslavi detenuti nei campi di "Nacht und Nebel", nel nord della Norvegia. Coloro che riuscivano ad imparare almeno le parole essenziali della lingua erano protetti, quanto meno dallo sterminio intenzionale. Comunicando con le guardie le riconducevano ai modelli usuali di comportamento degli aguzzini nei confronti dei prigionieri comuni, e si ponevano di fronte a loro come esseri umani dotati di specifica individualità. Erano abbastanza vicini alle guardie da costringerle a vedere che cosa fosse realmente la punizione.

Arriviamo così al nocciolo della questione. Abbiamo visto come l'approccio neoclassico oggettivasse il processo punitivo. I responsabili della scelta erano in un certo modo le autorità superiori e il criminale, che aveva dato l'avvio alla faccenda. Il giudice non era che uno strumento, la mano del destino.

L'azione di infliggere una pena si trasforma in metodo scientifico specifico, e il metro di misura è la gravità del crimine stesso. I capricci e i desideri del giudice non hanno alcun peso, e neppure quelli del criminale. Con un piccolo aiuto da parte del computer, giudice e giudicato possono evitare affatto di incontrarsi. In altre parole, tutta la situazione si presta incredibilmente bene

Senza nome

al processo di inflazione delle pene.

Se nasce un conflitto, e si incaricano alcune persone di intervenire in proposito, le alternative che abbiamo di fronte sono due. Possiamo attribuire a queste persone un certo potere, ma dev'essere un potere controllabile. Il neo-classicismo è un modo per controllarlo. Un altro è costituito da precise possibilità di ricorrere contro le decisioni dei detentori del potere. Ci sono poi la preparazione, la professionalizzazione, e tutti i «meccanismi oggettivanti» quali le regole di competenza, la solidarietà di categoria, la selezione attraverso le qualificazioni. La soluzione opposta prevede che a coloro cui si dà il compito di gestire il conflitto non si attribuisca alcun potere. Per rendere l'idea, pensiamo alla figura del nano di corte; così piccolo che tutti lo accettavano in mezzo a loro insolitamente bene - finché questa non diventava per lui una specialità, rendendolo potenzialmente pericoloso. Nei conflitti familiari, un ruolo simile può a volte essere assunto dal bambino, oppure da una persona anziana, considerata, a causa dell'età avanzata, fuori della mischia. In alcuni giochi parlamentari in situazioni di bipartitismo questo ruolo è assunto da un terzo partito indipendente, chiamato a collaborare, ma privo dell'autorità necessaria per imporsi e senza alcuna possibilità di trarre vantaggi personali dalla soluzione del conflitto.

3. La vulnerabilità.

Un modo per controllare il potere consiste nel rendere vulnerabili coloro che lo detengono. Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi, fra cui tre sono particolarmente importanti: l'eguaglianza di condizioni, l'eguaglianza di requisiti, una vicinanza fisica stretta e senza restrizioni.

L'importanza della vicinanza fisica è stata chiarita nel corso della discussione condotta di recente sulla polizia di quartiere. Per reazione alle condizioni alienanti di molte aree urbane, si sono portati avanti diversi tentativi per decentrare i servizi di polizia, seguendo l'esempio dei servizi sociali e sanitari. E' un'altra espressione dei molti movimenti di oscillazione tipici delle società. Le strutture di polizia municipale, i tanti piccoli commissariati di zona, le piccole unità sanitarie e i medici generici capaci di intervenire in tanti campi, tutte realtà che in un recente passato erano state smantellate, ora sono tornate in auge, e si tenta di ricostituirle. Le macchine veloci e i sistemi elettronici della polizia non bastano a compensare la perdita di Bollingmo, il vecchio agente che pattugliava il mio quartiere quand'ero bambino, e così ci sforziamo di reinventarlo. Negli ultimi tempi, a Oslo, abbiamo attrezzato come commissariati di zona alcune roulotte, assegnando a ciascuna un gruppo in servizio permanente, per cercare seriamente di avvicinare la polizia ai cittadini che è chiamata a difendere. E' anche un tentativo di rendere possibile un controllo dei controllori. La polizia non è controllabile con i soliti sistemi burocratici. Come ha fatto notare Stokken (1974), l'operato della polizia lascia poche tracce sui documenti, se così preferiscono i poliziotti, il che rende pressoché impossibile qualsiasi controllo. L'alternativa è un controllo dal basso, svolto dal pubblico che con la polizia viene in contatto. Ma per rendere questo controllo efficiente, la polizia deve tornare ad essere polizia di quartiere.

Tuttavia, molti sono scettici. Tra questi, citiamo Stan Cohen (1979) e Thomas Mathiesen (1978). Il punto locale della critica si fonda sul concetto di società disciplinata espresso da Foucault (1975). Gli scettici hanno ragione, le situazioni sono cambiate. E' possibile eliminare le prigioni con sistemi che trasformino in una specie di prigione l'intera società, e, per quanto riguarda la polizia, non abbiamo certo riportato in vita il vecchio agente Bollingmo, ma piuttosto creato un funzionario inserito in un gruppo ampio, simile a un esercito, con pericolose capacità offensive. Gli strumenti elettronici e le macchine veloci continuano ad esistere, e il nuovo poliziotto «di quartiere» è tale solo in quanto vi presta servizio. Non ha un impegno permanente, e dopo le ore di servizio se ne va, restando sconosciuto per tutta la vita a quelli che invece nel quartiere vivono. Insomma, a differenza del vecchio poliziotto di quartiere, non è vulnerabile affatto. Vero è che anche il vecchio «cop» aveva lo status di poliziotto, poteva chiamare in aiuto i colleghi e, se la situazione si presentava particolarmente difficile, era in grado di mobilitare il potere dello stato; ma non poteva tirare in ballo in continuazione le autorità esterne. Sotto molti punti di vista, era un ostaggio della comunità. Viveva nel quartiere, o nelle immediate vicinanze, i suoi figli vi frequentavano la scuola, la moglie faceva la spesa nei negozi. Non era una situazione da «pugno di ferro in quanto

Senza nome

di velluto» (Cooper, 1974), ma un caso di effettiva vulnerabilità. Per contro, un sistema decentrato controllato da persone facenti capo a un'organizzazione esterna può facilmente trasformarsi in una struttura di spionaggio, completamente al di fuori delle possibilità di controllo dei membri del sistema stesso. Per evitare il rischio di perversioni, un progetto di decentramento dei servizi di polizia deve prescrivere che il servizio di quartiere dipenda dagli organismi di governo della zona cui è assegnato, mantenendo stretti contatti con le forze di polizia esterne al quartiere e praticando scambi significativi con i normali servizi di ordine pubblico. Se si permette alla polizia di quartiere di espandersi, diventa necessaria una contrazione della struttura centrale e un blocco dei canali di comunicazione tra il centro e la periferia. La polizia deve essere vista come un sistema totale. Se ci si limita ad incrementare la polizia di quartiere ci si avvicina pericolosamente alla «città punitiva» che Cohen descrive con tanta vivezza (1979). La polizia deve continuare ad essere vulnerabile.

Le «specializzazioni» costituiscono un altro scudo che difende dalla vulnerabilità. E' una forma di difesa di cui spesso fruiscono gli esperti in questioni sociali, riconosciuti per definizione più competenti degli altri cittadini circa i problemi della società. Imparano ad esprimersi in un linguaggio peculiare agli specialisti quali essi sono. Arrivano ai centri di assistenza sociale di zona per mettersi al servizio della comunità, ma succede spesso che finiscano per dettar legge. Più ancora dei poliziotti, sfuggono al controllo da parte degli abitanti del quartiere. Il loro compito non è quello di permettere alla gente di gestire i propri problemi, bensì quello di risolverli per loro e, come i giudici, sono programmati in anticipo a non tener conto di alcune possibilità, enfatizzandone per contro altre. Ma contrariamente ai giudici, non si insegna loro a rendersi conto del fatto che hanno la responsabilità della gestione dei conflitti. Come già gli operatori del vecchio sistema correzionale, rischiano di trasformarsi facilmente in somministratori di sofferenze, mascherati da operatori sanitari.

Grazie alla crescente consapevolezza dei rischi del dell'esigenza di renderlo vulnerabile, forse sono maturati i tempi per ristabilire la rispettabilità dei "Child Welfare Boards" e del "Temperance Board", diffusi in tutta la Scandinavia. Ancora un movimento oscillatorio: queste istituzioni, criticatissime fino a qualche tempo fa, stanno riaffermandosi! Ma si dovrebbe tornare a forme diverse da quelle attive oggi, a forme effettivamente molto più vicine alle originali intenzioni del legislatore, accettando solo i cambiamenti minimi connessi alle esperienze recenti e alle esigenze di una società cambiata col trascorrere del tempo. Queste istituzioni rinnovate non dovrebbero essere affidate ai «protettori del bambino» (Platt, 1969). L'esperienza ci ha insegnato che è bene affidarle a personale qualificato, al quale non si attribuirebbe comunque alcun potere. Oggi ne sappiamo molto di più sugli effetti paralizzanti che ha il potere sui sistemi sociali. E neppure si devono affidare le amministrazioni a rispettabili funzionari: tutti gli interessati all'iniziativa devono esserne membri, senza capi né padroni. E per concludere con un fattore importante per le loro possibilità di proficuo funzionamento, le istituzioni dovrebbero intervenire in una situazione sociale completamente nuova.

Le vecchie istituzioni cominciarono la loro attività in una società in cui la povertà era ancora una condizione di vita diffusa. I protettori dell'infanzia del secolo passato sono probabilmente meno criticabili, se valutati secondo gli schemi del loro tempo. I nostri modelli sono tipici di una società post-assistenziale, nella quale cioè il soddisfacimento dei bisogni elementari è in larga misura dato per scontato.

4. L'interdipendenza.

I sistemi sociali proteggono i loro membri indispensabili. Verner Goldschmidt (1954) dopo la Seconda Guerra Mondiale era occupato a tracciare il primo codice criminale «non-penale» della Groenlandia (o Kaladlit Nunat - «il paese dell'uomo», nuovo nome del continente dopo la definizione di una maggior indipendenza dalla Danimarca). La legge è un tentativo di codificare le tradizioni e le opinioni degli Eschimesi. Il punto principale dell'opera di Goldschmidt è rappresentato dall'importanza della riconciliazione e del contenimento delle perdite umane tra i membri. Se si crea una situazione in cui un buon cacciatore rischi di perdere la propria dignità, si fa correre alla comunità il pericolo di perdere un uomo. Quindi la comunità è corsa ad altri sistemi.

Senza nome

Emile Durkheim (1933) operò una distinzione tra società fondate sulla solidarietà organica e società fondate sulla solidarietà meccanica. Individuò la solidarietà organica in società caratterizzate da un alto sviluppo della divisione del lavoro. In questo caso tra i membri viene a crearsi una dipendenza reciproca; si scambiano servizi e quindi si controllano a vicenda. La società a solidarietà meccanica è invece una società di uguali, i cui membri sono tenuti insieme dalla loro stessa similarità. Il processo di modernizzazione, secondo Durkheim, fa progredire le società da una solidarietà meccanica ad una organica, mentre diminuisce la componente punitiva.

Riesco a seguire tutto il ragionamento di Durkheim, ad eccezione dell'ultima considerazione. Durkheim era uno specifico prodotto della cultura urbana francese. È d'accordo con l'opinione che quando si vede un indiano, lì si è visti tutti, mentre è evidente che, tra i popoli civilizzati, due individui vengono immediatamente percepiti come diversi tra loro. Questo pregiudizio probabilmente lo ha reso cieco di fronte alla somma delle variazioni tipica delle società numericamente limitate, e di fronte ai problemi di controllo di quelle più estese. Dato che è convinto che le piccole società «primitive» siano costituite di persone tutte uguali tra loro, non vede perché, al loro interno, debba realizzarsi uno scambio di servizi, e perde di vista in questo modo quello che sarebbe potuto essere il suo miglior esempio di solidarietà organica: una società ristretta con un alto livello di dipendenza reciproca, e "i cui membri non possano essere sostituiti". In questo caso si può dire che la solidarietà organica raggiunge il suo massimo livello, come anche la possibilità delle parti di esercitare un controllo reciproco. Nei grandi gruppi le condizioni per la solidarietà sono limitate, poiché i ruoli obbligatori possono essere scambiati senza difficoltà. Lì si può comperare al mercato del lavoro, e gli esclusi diventano bersagli privilegiati del sistema punitivo.

5. Il sistema di credenze.

Le collettività descritte nel capitolo 9 ci permettono di avviare un approccio al problema. Le punizioni, sotto un certo aspetto, rientrano nelle regole di Tvind, anche se la loro espressione più grave è l'espulsione. Ma Tvind è un sistema altamente centralizzato, con enormi sperequazioni nella distribuzione dell'autorità e una grande circolazione di membri che non arrivano mai a conoscersi bene l'un l'altro. A Christiania non esistono punizioni perché non esiste autorità. Vidaråsen non punisce, perché non sarebbe pensabile.

So bene che non mi sono spiegato, così vorrei provare ancora. Torniamo alla situazione intorno al tavolo della cena. Immaginiamo che Vidar lasci cadere apposta la teiera. Non riesco ad immaginare perché dovrebbe farlo, ma cerchiamo tuttavia di immaginarlo.

Da un lato, chi si farebbe carico di punire Vidar? Vidar che è così gentile, così complesso, che ha anche troppi problemi, di cui molti conoscono le vicende passate e la cui totalità esistenziale è ora nota a tutti quelli che siedono intorno al tavolo: il castigo impartito non sarebbe impartito solo a lui, e il suo dolore sarebbe il dolore di tutti. In un simile sistema, la conoscenza reciproca è condivisa troppo a fondo, perché le punizioni siano possibili. Eppure, d'altro canto, in un sistema come Vidaråsen il potere non è distribuito fra tutti allo stesso modo. Non si può negare che alcune persone siano più acute di altre. Sono quindi in grado di scegliere il proprio comportamento e sono tutelate dalle contro-sanzioni. Tutto ciò è evidente, ma compensato dal sistema di credenze. Vidaråsen si fonda su un sistema che mantiene il potere sotto controllo e rende uguali i membri tra loro. Se il corpo è solo un ricettacolo per la dignità dell'anima, i membri del sistema vengono riportati in condizioni di reciproco rispetto. Si rispettano al punto da rendere l'idea stessa dell'inflizione di sofferenze infinitamente superata. Inoltre, hanno la convinzione che è molto più giusto servire il prossimo che usare del prossimo per farsi sentire, il che riduce ancor più le possibilità di far uso delle sue sofferenze come di un sistema per garantire legge e ordine.

Ma naturalmente, ammettendo l'importanza delle convinzioni di fede, si deve anche tener conto di quelle credenze che "richiedono" che si infligga dolore. Il Palazzo dell'Inquisizione a Cartagena è una costruzione bellissima. Qui i buoni preti vivevano dignitosamente e confortevolmente, mentre al piano di sotto funzionavano le camere di tortura. E uso il termine «buoni» senza alcuna ironia. Sono sicuro che molti tra loro erano buoni credenti, convinti di salvare anime infelici. Per gli inquisitori, l'inferno era una realtà, ed essi infliggevano le sofferenze allo scopo di prevenirlo.

indice

indice

11.

GIUSTIZIA PARTECIPATIVA.

1. Civiltà e conflitti.

Un tempo molte tra le strade percorse dal rinnovamento della politica criminale erano strade a senso unico. Si dava più o meno per scontato che le idee nuove nascessero e si sviluppasse inizialmente nei paesi altamente industrializzati, per passare poi, in un secondo tempo, in quelli meno evoluti. Gli esperti europei e americani andavano a diffondere i loro messaggi in Africa e in Asia; le relazioni sulla situazione carceraria scandinava erano articoli per l'esportazione. Oggi il fenomeno continua a verificarsi, ma con qualche cambiamento.

I rappresentanti di alcuni tra i paesi a maggior sviluppo industriale non sono più così assolutamente sicuri di avere un messaggio da diffondere, o quanto meno, un messaggio completo. Si è quindi venuta a creare una situazione in cui le vie percorse dalle idee sono diventate a scorrimento alternato, portando alla luce il fatto che alcuni tra i paesi industrialmente arretrati hanno applicato su larga scala una legislazione "civile" laddove noi ricorrevamo a leggi "penali". In particolar modo nelle società in cui non esiste un forte potere centrale, o in cui lo stato è debole, o assolutamente assente lo stato rappresentativo, la popolazione è costretta a non ricorrere alla forza. Qual è allora la soluzione alternativa?

In primo luogo, è importante non partire dal presupposto che il conflitto "debba essere necessariamente risolto". L'obbligo della soluzione è un concetto puritano ed etnocentrico. Per un lungo periodo della mia vita ho dato per scontato che si dovesse trovare per forza una soluzione, fino a che mi è stato fatto gentilmente notare come la mia prospettiva fosse limitata. Allora, per un certo lasso di tempo, mi sono attaccato a un concetto alternativo, quello di «manovrare il conflitto»: ancora una scelta limitata, determinata etnocentricamente. Non è certo senza significato che il termine anglo-americano equivalente sia "to manage", da cui deriva la parola "manager", che indica colui che dirige, che impartisce gli ordini: una parola molto lontana dal concetto di partecipazione. I conflitti devono essere risolti, ma si deve anche convivere con loro. L'espressione «gestione del conflitto» è probabilmente più corretta, ma la migliore è senza dubbio «partecipazione al conflitto», che non focalizza l'attenzione sul risultato, ma sull'azione. La partecipazione è più importante della soluzione.

I conflitti non sono necessariamente «fenomeni negativi». Possono essere visti come qualcosa di valido, un bene da non distruggere, che raramente ormai può essere reperito nella nostra società. Un bene in via di estinzione, oppure, in molti casi, furtivamente dissimulato. Nella nostra società, la vittima di un fatto criminale è doppiamente perdente: di fronte all'aggressore e di fronte allo stato, che la esclude da ogni possibilità di partecipare al conflitto di cui è protagonista. Il conflitto le viene sottratto dallo stato, che incarica del furto professionisti opportunamente designati. Ho già applicato questa prospettiva di analisi in un articolo "Conflicts as property" (Christie, 1977), quindi non scenderò in particolari in questa sede, limitandomi a riportare una citazione che cerca di chiarire l'aspetto più importante della perdita che si subisce con l'espropriazione del conflitto (p. 8):

«Questa perdita è soprattutto una perdita di "opportunità di far chiarezza sulle norme", di opportunità pedagogiche, di opportunità di mantener viva una discussione permanente sul significato che la legge assume nel paese. In che misura il ladro era nel torto e la vittima aveva ragione? Diciamo che gli avvocati, grazie alla loro preparazione specifica, sanno individuare gli aspetti significativi dei vari casi. Ma ciò significa che sono preparati a non permettere alle parti in causa di decidere quel che è "a loro avviso"»

Senza nome

significante. Significa che non è facile riuscire ad organizzare in aula quello che possiamo definire un dibattito politico. Fino a che punto il crimine è considerato riprovevole, quando la vittima è un poveraccio, e il colpevole è ricco o potente? E cosa succede nel caso contrario, quando si trovano di fronte un ladrunco e un ricco padrone di casa? Quando il trasgressore è una persona colta e educata, dovrebbe pagare di più o di meno per la colpa commessa? Come comportarsi, se il colpevole è nero, se è giovane, se ha come controparte una compagnia di assicurazioni, se la moglie lo ha appena lasciato, se la sua fabbrica andrà in malora durante la sua detenzione, se la sorella è stata abbandonata dal fidanzato, o se era ubriaco, o infelice, o pazzo? Le ipotesi possono continuare all'infinito, forse lo dovrebbero. Forse la legge Barotse descritta da Max Gluckman (1967) è lo strumento migliore per procedere a un chiarimento delle regole normative, in quanto permette alle parti in conflitto di addurre ogni volta l'intera catena di argomentazioni e vecchi reclami. Ancora una volta ci troviamo a sfiorare l'importantissima differenza tra l'approccio neo-classico al diritto penale e l'aspetto globale di una giustizia a partecipazione diretta. In diritto penale, i valori sono definiti in base alla gradualità delle pene corrispondenti. Lo stato stabilisce una gerarchia di valori, stilata in base alle punizioni impartite al criminale o ai mesi e agli anni che gli vengono sottratti con la detenzione. Si usa la sofferenza come mezzo di comunicazione, linguaggio. Nella giustizia a partecipazione diretta lo stesso risultato - vale a dire il chiarimento dei valori - viene raggiunto dal processo dialettico attraverso cui si esprime, e su cui si concentra l'attenzione, invece di assorbirsi esclusivamente sull'esito finale.

2. La giustizia come compensazione.

Ma naturalmente la legislazione civile non è fatta soltanto di partecipazione e di parole. A queste si prevede debbano seguire i fatti, per raddrizzare le cose storte, ristabilire la pace e, specificamente, risarcire la vittima. In tutte le società non rette da uno stato forte il risarcimento sembra essere la soluzione più diffusa e gradita, secondo quanto riferiscono ampiamente gli antropologi sociali e tramandano gli storici. E' anche il sistema che applichiamo di regola quando offendiamo qualcuno e sentiamo, o siamo costretti ad accettare, l'obbligo di rimettere le cose a posto.

Il risarcimento della vittima è una specie di soluzione naturale, cui ricorrono quasi tutti i popoli del mondo, in moltissime situazioni. Perché dunque non viene accolta a livello statale nei paesi altamente industrializzati? O almeno, perché non estendiamo il sistema del risarcimento immediato della vittima, restringendo così il campo della legislazione penale? Le spiegazioni addotte più di frequente sono tre, sostanzialmente ovvie. Esaminiamole una per volta. La prima giustificazione è quella tipica delle società tecnologiche in cui viviamo. Le nostre società sono basate sulla specializzazione, e anche il delitto deve essere gestito dagli esperti. Scenderò dopo nei particolari, qui basti ricordare che non tutte le disposizioni sociali esistenti sono necessarie. Molte esistono semplicemente perché a suo tempo chi deteneva il potere le aveva giudicate opportune, e continuano ad essere valide perché aderenti ad altri interessi di potere. I giudici difendono bene i propri interessi, e lo stesso vale per il personale ausiliario.

Seconda giustificazione: una giustizia compensatrice presuppone che si concedano dei risarcimenti. Il trasgressore deve poter offrire qualcosa alla vittima. Ma spesso i criminali sono poveri, non hanno niente da dare. A questa giustificazione si possono muovere diverse obiezioni. E' vero che le nostre prigioni sono piene di povera gente, che è costretta a pagare con il solo bene distribuito equamente nella nostra società: il tempo. Si sottrae il tempo per creare sofferenza. Ma se solo volessimo, il tempo potrebbe essere impiegato con finalità di risarcimento. E' un problema di organizzazione, non impossibile da risolvere. Tuttavia, non è del tutto vero che i detenuti sono così poveri. Molti dei giovani criminali arrestati posseggono alcuni beni di consumo tipici della gioventù: bicicletta, stereo eccetera, ma la legge e i suoi esecutori si mostrano sorprendentemente esitanti ad intraprendere qualsiasi azione volta a privarli di questi beni a favore delle loro vittime. Il diritto di proprietà è meglio tutelato del diritto alla libertà. E' più semplice privare un giovane del tempo a sua disposizione che non della bicicletta. Il diritto di proprietà è importante per tutti noi, mentre la detenzione appare un rischio di tutto improbabile per il cittadino normale. Inoltre, quei peccatori medievali che venivano giudicati secondo i sistemi della giustizia civile non erano sempre

Senza nome

così ricchi. Herman Bianchi ha descritto in un articolo (1979) e in alcune lezioni la funzione che a quei tempi avevano i santuari: chiese e monasteri erano spazi in cui il criminale non poteva essere inseguito e arrestato, quindi diventavano i luoghi deputati per gli incontri tra i rappresentanti della vittima e quelli del colpevole, per discutere del reato e del risarcimento. Anche un assassino poteva essere perdonato, se accettava di pagare 1000 fiorini, e poteva lasciare il monastero in libertà. Ma poteva succedere che si scoprisse in seguito che non aveva la possibilità di pagare. In questo caso tornava ad essere considerato colpevole, ma di una colpa meno grave: da assassino si trasformava in debitore insolvente. Ne seguivano nuove discussioni, e le parti potevano accordarsi per ridurre il debito a una cifra che l'interessato potesse realisticamente impegnarsi a pagare. Era pur sempre meglio un piccolo risarcimento alla vittima, piuttosto che la vita del criminale allo stato. Il colpevole che rifiutava assolutamente di risarcire la vittima veniva costretto un po' per volta nel santuario a condurre una vita sempre più dura, e a volte lo si costringeva ad abbandonare il rifugio per riparare in altri paesi o per partire in Crociata, a lottare per la gloria e gli interessi commerciali della cristianità. Oggi Herman Bianchi è impegnato a ristabilire l'istituzione dei santuari ad Amsterdam. E' una delle poche idee originali sbocciate in questo campo alla fine del nostro secolo.

Ma a questo punto ci scontriamo con la terza obiezione: tutto ciò porterebbe ad abusi terribili. Una vittima potente potrebbe sfruttare oltre misura un trasgressore povero, o viceversa, un trasgressore potente riderebbe in faccia alla vittima, al solo sentir parlare di risarcimento. Oppure si scatenerebbero le vendette. Le vittime, con parenti e amici, si arrogherebbero il diritto di far giustizia, e lo stesso farebbero i criminali con le loro bande. La violenza non sarebbe più un triste privilegio della mafia, i suoi misfatti si allargherebbero a tutto il sistema. Proprio per prevenire questa anarchia abbiamo inventato, per dir così, lo stato. Ma è possibile contrastare anche queste obiezioni: molti crimini avvengono tra pari. Gli abusi nel processo di compensazione non sono affatto probabili, e comunque, in un processo di amministrazione diretta della giustizia la vittima e il colpevole non vengono abbandonati da soli in una specie di limbo. La discussione sarebbe pubblica, per offrire a tutti la possibilità di studiare da vicino la situazione della vittima e per sottoporre all'attenzione del tribunale tutti i particolari dell'accaduto, anche quelli apparentemente non rilevanti da un punto di vista legale. Particolare importanza assumerebbe un'analisi dettagliata delle iniziative da prendersi in primo luogo personalmente dal colpevole, quindi dalle strutture locali e dallo stato. Sarebbe possibile ripagare il danno, riaggiustare la finestra, sostituire la serratura, ridipingere la parete, compensare la perdita di tempo dovuta al furto dell'auto con prestazioni come giardiniere o meccanico per dieci sabati consecutivi? Oppure forse, dato l'avvio alla discussione, il danno risulterebbe meno grave di quanto era stato descritto nei documenti ufficiali, con l'intenzione di impressionare la compagnia di assicurazione? La sofferenza fisica potrebbe sembrare meno dolorosa, per merito di un'iniziativa riparatoria da parte del colpevole, della durata di giorni, mesi o anni? E ancora: la comunità aveva dato fondo a tutti i possibili tentativi di essere di aiuto? L'ospedale locale non avrebbe davvero potuto far niente? Sarebbe corretto da parte del portiere dare una mano due volte al giorno al colpevole che lo deve sostituire al sabato nella pulizia del seminterrato? Allo stesso modo si dovrebbe analizzare la situazione del colpevole. Questi potrebbe mostrare di aver bisogno di interventi a livello sociale, educativo, medico o religioso, non per prevenire un secondo crimine, ma semplicemente per soddisfare una sua specifica esigenza.

E a tutte le obiezioni: perché l'esistenza di casi impossibili dovrebbe bastare ad impedire una soluzione conveniente, quando la convenienza è possibile? Perché non restringere al massimo l'area della punizione, sottraendole tutti quei casi che è possibile sottrarle? Diamo vita a degli organismi di conciliazione. Quando arriverà il momento di selezionare, sostituire, preparare il personale, cambiamo tutti i membri. Ricordiamoci alcune delle lezioni fondamentali che ci hanno impartito i vecchi addetti ai lavori: rendiamoli vulnerabili, non concediamo loro potere, non lasciamo che si trasformino in esperti, non lasciamo che tra noi e loro si crei distanza.

Avremmo dovuto accorgercene che erano sostanzialmente uguali a quelli che dovevano mettere d'accordo e con cui si sarebbero trovati a vivere. Invece di una giustizia garantita da un velo di ignoranza, come suggeriva Rawls (1972), si avrebbe una giustizia fondata sulla consapevolezza di dover convivere con le conseguenze delle decisioni prese per un lungo tempo a venire. Simili organismi

Senza nome

non potranno gestire tutte le situazioni. Si spera che lo stato non scomparirà del tutto, ma perderà un po' di potere. Per sapere quanto lontano ci si potrà spingere, non resterà che provare. Ma non possiamo muoverci senza una meta, e la nostra meta deve essere una diminuzione della sofferenza inflitta nell'ambito della legge e delle altre istituzioni della società. Tempo fa Louk Hulsman tenne a Oslo una lezione dal titolo "La legge penale come problema sociale".

Dall'esposizione conseguiva con chiarezza che l'ambito della legge penale deve essere limitato al massimo.

Nel corso del lungo processo di realizzazione si tratterà, in questo come in altri campi della società, di organizzare le cose in modo da rendere partecipi le persone comuni di quegli argomenti importanti per loro rispetto ai quali prima erano solo spettatori; di trasformarli in artefici di soluzioni, mentre prima ne erano solo fruitori. Dovremo cercare per tentativi successivi soluzioni che costringano gli interessati ad ascoltare, invece di ricorrere all'uso della forza, a cercare il compromesso invece di dettar legge, soluzioni che incoraggino il risarcimento invece della rappresaglia e che, per dirla con parole fuori moda, incoraggino gli uomini a fare il bene, invece che, come avviene oggi, il male.

3. Punizione come causa di dolore.

Il messaggio che invita a «civilizzare» i conflitti contiene dei pericoli. Lo si capisce chiaramente riandando all'analisi condotta da Geoffrey Gorer sul tabù della tristezza. La società moderna e razionale trasforma in cosa moderna e razionale anche la morte. Quindi mette al bando le eccessive tristezze. La collera non è meno reale della tristezza, e neppure meno legittima. Ogni tentativo di civilizzare i conflitti e eliminare il dolore si presterebbe alla critica di voler reprimere elementi importanti della vita. Questo libro potrebbe facilmente essere uno di quelli che sottraggono alla vita umana e al sistema sociale le attività più significative.

Permettetemi di controbattere a questa accusa dando voce proprio alla collera provata nel momento in cui vengono offesi i diritti miei e di altre persone. Ma allora facciamo ancora un passo e consideriamo anche la sofferenza. Se si doveva far ricorso a punizioni, queste avrebbero dovuto avere importanti punti di coincidenza con le azioni che seguono il dolore, e ciò verrebbe a stabilire altri limiti significativi all'applicazione della pena.

In primo luogo, il dolore è, in larga misura, una "faccenda personale". E' possibile che vi prendano parte anche alcuni specialisti: l'agenzia di pompe funebri, il sacerdote, a volte un coro e dei musicisti. Presso alcune culture si assoldano «professionisti del dolore», secondo l'espressione inglese ("professional mourners"); in Norvegia venivano chiamate "gratekoner", «donne piangenti». E' interessante notare come proprio le società più moderne, quelle in cui diciamo abitualmente che ogni attività è stata professionalizzata, sono anche quelle in cui questi particolari professionisti sono passati di moda. Ai funerali dei giorni nostri molto di rado potremmo immaginare la presenza di altre persone oltre a parenti e amici del defunto. Quando muore un re, potranno esserci tra i protagonisti anche i personaggi eminenti dello stato, ma in simili circostanze il lutto riguarda l'intera nazione, mentre per la morte di una persona comune il lutto è solo dei familiari. In tribunale possiamo affidarci a un professionista che ci rappresenti, ma nei funerali no, se ci sentiamo in qualche modo vicini alla persona scomparsa. O siamo presenti di persona, o affatto assenti.

In secondo luogo, il dolore è un fatto emozionale. Non troppo, non troppo a lungo. Ma quando la bara sparisce per sempre nella terra o nel forno ci è permesso di mostrarci turbati, di perdere il controllo, seppure non del tutto. Possiamo esprimere la nostra angoscia, anzi tutti se lo aspettano. Al funerale di un nemico si possono piangere lacrime di cocodrillo. La situazione prevede comunque la legittimità di un pianto vero e reale.

Come terzo elemento, ricordiamo che l'espressione del dolore è un'azione non finalizzata. Considerazione vera, e naturalmente completamente falsa.

L'espressione del dolore ha funzioni personali e sociali. Se si vieta l'espressione del dolore, la tensione arriva a spezzare tanto gli individui che i sistemi sociali. Lo sfogo permette invece di continuare, lo sappiamo tutti. Ma sappiamo altrettanto bene che se non è spontaneo, se vi si ricorre per un qualche fine, allora ci si congela in gola. Per questo i funerali di stato di un personaggio non troppo amato, costituiscono sempre un'occasione spiacevole. Il dolore è fine a se stesso. Ciò non ci impedisce di ricorrevi per trarne

Senza nome

vantaggi. «Devi stare con me, perché sono tanto triste». E più di frequente: «Se non ti comporti bene mi rendi triste, tristissimo». E' un dolore egoisticamente vantaggioso, ben noto per la sua utilità, ma anche disprezzato in quanto profanazione di uno stato d'animo di cui riconosciamo l'importanza per tutti coloro che sperimentano la perdita di qualcosa di caro.

Una perdita può far piangere, può addolorare, ma può anche indurre alla collera e alla volontà di punire. Si tratta naturalmente di processi assai diversi. Il dolore può non riversarsi su nessuno, mentre l'ira e il desiderio di punizione hanno sempre un bersaglio. Ciononostante, ci sono dei punti in comune. A mio avviso, tanto più la collera - espressa con la punizione - si esprime in forme simili a quelle del dolore, tanto meno la sua estrinsecazione è condannabile. Ho cercato di stabilire una specie di analogia. Se proprio si deve infliggere una pena, la sola forma accettabile è quella che si esprime in forme simili a quelle della tristezza.

Concretamente: le punizioni sembrano più accettabili quanto più sono personalizzate, quanto più ridestano emozioni, quanto meno sono assimilabili ad una prospettiva utilitaristica. Se devo infliggere una pena, devo essere io a farlo, in tutti i casi in cui è possibile, partecipando emotivamente, e la pena deve essere fine a se stessa. Non devo delegare il compito a un rappresentante, né avere uno scopo diverso da quello di chiarato.

Quanto ho qui descritto è spesso classificato come «teoria assoluta della punizione». Assoluta, poiché fine a se stessa. Punisci perché punisci, proprio come sei cattivo perché lo sei. Tra gli studiosi di diritto penale la teoria assoluta è completamente fuori moda. Non è motivata, non mostra alcuna utilità, ma è proprio per questo che mi piace. Se la pena non fosse giustificata dalle finalità, rientrerebbe più chiaramente nella casistica morale. Gli interessati non finirebbero mai di interrogarsi sulla sua giustificabilità, chiedendosi non se sia necessaria, ma semplicemente se sia giusta. Ci sono buone possibilità che quanto più pensassero all'argomento, tanto meno troverebbero la pena accettabile. La riflessione caccerebbe la collera, il trasgressore si confronterebbe con gli accusatori e potrebbe rispondere ai loro attacchi. L'iter punitivo si trasformerebbe in dialogo. Torneremmo così a un modo civile di amministrare la giustizia.

Ma non è un caso che le teorie assolute siano fuori moda e che ai giorni nostri le teorie penali dominanti siano quelle utilitaristiche, che utilizzano il dolore come terapia o come deterrente. Tutto ciò ci porta a riflettere sulle nostre società, così come si presentano a noi cittadini: società di individualisti calcolatori, tutti presi a scambiarsi privilegi per trarre i massimi vantaggi personali possibili. Viviamo in democrazie lontane dai cittadini, opportunamente servite da sistemi penali potentissimi e altrettanto distanti, e da società allargate che misurano col tassometro il costo di ogni azione. A questa realtà la teoria neoclassica, basata su un dare e avere secondo i meriti, si adatta perfettamente. Una giusta quantità di sofferenze. Un giusto prezzo. Visto che procediamo sempre più verso una di mensione internazionale, presto avremo anche un mercato mondiale del dolore.

Anche dal punto di vista organizzativo, il nostro attuale sistema punitivo è una perfetta esemplificazione dei fenomeni più significativi della nostra società. La nostra è una società di utenti, in cui siamo sempre rappresentati, dove altri investigano, discutono, decidono per noi. Perché non dovremmo essere utenti anche come vittime, visto che lo siamo in tanti altri campi? Perché non dovremmo permettere che qualcuno sia pagato e riceva anche gratitudine in cambio del dolore che infligge a un trasgressore che nemmeno conosciamo, che forse non conosceremo mai? Perché non dovremmo comprare le punizioni, come compriamo salute e felicità?

Il ragionamento fin qui condotto ci porta a concludere che la punizione come motivo di dolore è sostanzialmente impossibile in società come la nostra. La conclusione è assolutamente corretta, ma altrettanto assolutamente errata. Le nostre vite, lo sappiamo tutti, comprendono elementi ed esperienze che trascendono i prodotti mercificabili e la quantificazione matematica.

Scegliamo gli amici senza calcolo, ci innamoriamo per motivi irrazionali, ci comportiamo come animali o come eroi, pur sapendo che queste azioni non ci saranno di giovamento. Parliamo di cifre e mercati, ma sappiamo benissimo che cifre e mercati non funzionerebbero se non operasse un retroterra in cui hanno peso concreto parole come spirito comunitario, totalità, solidarietà e fiducia. In questo retroterra probabilmente si collocano come elementi naturali anche le teorie della punizione assoluta, poiché contenebbero il significato dell'atto, non la sua finalizzazione, la punizione come espressione di condanna, non come preoccupazione di proteggere al cunché.

Senza nome

In realtà, sono convinto che anche oggi molti castighi affondino le loro motivazioni profonde in questo retroterra, ma la loro esecuzione è affidata a funzionari stipendiati, che costringono i teorici a fornire giustificazioni accettabili all'ampia platea utilitaristica.

Leggendo o discutendo con Andenaes (1950, 1977), Mäkelä (1975) e i loro seguaci, mi convinco sempre più che potremmo trovare un comune terreno di dialogo se osassimo imbarcarci insieme in un dibattito sulla solidarietà, le esigenze sociali, la coesione e tutti gli altri elementi che contribuiscono a formare una società, molto più della semplice somma di azioni razionali e individuali.

Dietro i ragionamenti dei difensori della prevenzione generale ci sono - come per i difensori del sistema correzionale - importanti elementi sociologici: forse riusciremo qualche volta a far nascere dei dubbi circa gli effetti preventivi generali di un certo tipo di punizioni; ma ben di rado arriveremo a convincere chi crede nella teoria, perché dietro all'idea preventiva ce n'è un'altra, che suggerisce che quando qualcuno commette un errore bisogna fare qualcosa, qualcosa che abbia analogia con il dolore. In altri termini, molte parole e molti argomenti a favore della pratica di infliggere pene dolorose, giustificate dalla necessità di prevenire o dissuadere, potrebbero essere elementi camuffati di una teoria della punizione assoluta.

Queste osservazioni non possono essere spinte troppo oltre. Le teorie della prevenzione generale o deterrenza devono essere valutate in base ai loro meriti effettivamente verificati, e in alcune loro versioni estreme, quali abolire del tutto la polizia, o comminare sentenze di morte per infrazioni al codice stradale, i loro pregi sono evidenti. Vorrei solo suggerire l'ipotesi che da qualche parte, dietro le invocazioni del castigo, ci sia qualcosa di più della dichiarata intenzione semplicistica e utilitaristica. Ed è importante portare a galla questo «di più», renderlo esplicito, farlo oggetto di un nuovo dibattito.

In un sistema giuridico neoclassico è possibile controllare le pene comminate come misura di prevenzione generale, ma come abbiamo visto prima, è un sistema di controllo primitivo, che comporta alcuni effetti collaterali indesiderati. Se almeno alcuni aspetti delle attività penali fossero messi in relazione con la teoria della punizione assoluta ne potrebbero nascere dibattiti nuovi sul bisogno di castigo e sul controllo dei modi per infliggerlo. Siamo in una situazione in cui le spinte a «un modello assoluto di punizione» si trasformano in un sistema che trae vantaggio dall'applicazione di punizioni utilitaristiche, con la conseguenza di un'eterna insoddisfazione per la legge e l'ordine della società. La "gesellschaft-structure", o struttura di mercato della società, ne trae vantaggio, ma la "gemeinschaft-structure" si indebolisce sempre più.

Rispetto alla legge penale, il fenomeno causa una continua richiesta di aggravamento delle punizioni eseguite dalle istituzioni ufficiali, le quali - proprio perché vengono a trovarsi in una posizione insostenibile - si sentono come gracili paraurti che debbano assorbire i colpi di un'orda di selvaggi divorati dalla sete di vendetta, dei pesci fuor d'acqua bisognosi di essere protetti da quanti devono subire pene troppo gravi. Questa situazione accresce ancor più la fondamentale instabilità delle società in cui viviamo.

Quali sono allora le conseguenze di questa analisi?

Vorrei suggerirne due.

La prima è che nelle società occidentali le pene "non" vengono inflitte in forme strutturalmente simili a quelle del dolore. Le pene sono motivate dalla collera, "ma espresse in forma di rappresentazione". Ciò spiega il perché l'entità della pena inflitta vari talmente secondo il periodo storico e la tipologia sociale.

L'entità della pena - come anche le sue generali modalità - nelle società occidentali non è così strettamente collegata alla ragnatela informale delle interazioni quanto suggeriscono le notevoli variazioni contemplate. Gli addetti ai lavori - giudici, guardie e amministrazione carceraria, giudici di sorveglianza - organizzano la gestione delle pene in diversi sistemi. In quest'impresa sono naturalmente influenzati da diverse motivazioni, che ben poco hanno a che vedere con il calcolo di quale sia la «quantità giusta» di pena spettante ad ogni trasgressore. Ma ciò significa, al tempo stesso, che nella nostra battaglia per ridurre il volume delle pene comminate, ci troveremo maggiormente a nostro agio nella struttura di alcuni modelli di teorie assolute della punizione.

In secondo luogo, se si dovesse accettare la punizione, questa dovrebbe essere di genere simbolico correlato al dolore. E allora ci si troverebbe ad affrontare tutta una serie di nuovi interrogativi: c'era castigo, quando la gente comune - compresa la vittima - partecipava a tutti i momenti della decisione? Partecipavano all'esecuzione effetti va della punizione? Svolgevano tutti - uno dopo l'altro - le attività necessarie al funzionamento degli organi smi

Senza nome

carcerari? Fino a che punto "ciascuno" era a conoscenza di tutti i particolari? Che cosa si sarebbe potuto fare per ampliare l'informazione? La T.V. locale dovrebbe entrare nelle aule di giustizia e nelle strutture carcerarie di tutto il paese? E chi avesse esitato ad introdurre la T.V. locale, avrebbe anche esitato ad emettere una sentenza di condanna? Se la pena è qualcosa di troppo malvagio per essere eseguita e vista da tutti, ciò non dipende forse dal suo essere troppo malvagia in assoluto? Se scopo della pena è creare dolore, la cosa deve essere presentata in modo da essere assolutamente chiara a tutti. Se siamo stati d'accordo nel definirla, non partecipiamo forse all'atto di infliggerla, come dei complici? Soprattutto quando la sentenza non ci sembrasse giusta, quando, ad esempio, conoscessimo il trasgressore, o la vittima, o la situazione, o altre situazioni paragonabili ad essa, e ci rendessimo quindi conto che si tratta di un caso in cui la pena costituisce un errore. La situazione richiederebbe l'apertura di una discussione essenziale di tipo morale, volta soprattutto al chiarimento della norma. Ma, alla luce di questi nuovi argomenti, e richiamando alla memoria le condizioni discusse nel capitolo 10, arriviamo quasi certamente a renderci conto del fatto che le teorie punitive assolute, in una società che si fonda sulla partecipazione, e non sulla delega, ci conducono senza difficoltà a una società predisa a ridurre le pene. Una società invece fondata sulla delega, in cui le teorie punitive assolute siano camuffate da scopi utilitari, costituisce un fertile terreno per lo sviluppo e l'impiego crescente delle pene. Ben diverso è l'effetto della teoria assoluta, recepita come tale e applicata da persone legate all'episodio di trasgressione. Una teoria punitiva assoluta applicata tra individui di pari potere e dignità, e uniti reciprocamente da stretti rapporti, si trasformerebbe, nell'atto dell'applicazione concreta, in un conflitto tra privati, e quindi privatamente risolvibile.

4. L'economia informale.

Questo libro non si basa sulla convinzione che bastino le idee a cambiare il mondo. Le idee da sole non bastano, ma possono contribuire al cambiamento, quando si verificano le condizioni adatte.

Esistono queste condizioni?

Gli esperti del controllo sociale in società come le nostre hanno alcune ovvie esigenze. Alcuni complessi aspetti del nostro tempo sono così onnicomprensivi che la gente comune, inserita in una comune, frammentaria situazione sociale, non sa come affrontarli. Entrano poi in campo forze che concentrano un potere enorme, alimentate soprattutto dalle industrie belliche e dall'azione degli organismi internazionali per il commercio e l'industria. Una giustizia che si basi sulla partecipazione non è neppure immaginabile in società che, per mettersi in grado di affrontare la catastrofe, si organizzano secondo un modello monolitico, in cui si agisca non secondo scelte individuali, ma in ottemperanza agli ordini, e in cui si condanni come pericolosa qualsiasi novità nel modo di vivere, basato su un precario equilibrio tra le aggressività interne.

Ma le forze in atto non sono solo queste. Ne ho già descritte alcune nel capitolo 9 al paragrafo 3, come modelli sotterranei, e altre nel capitolo 9 al paragrafo 4, come contro-culture. Ora vorrei riprendere l'argomento.

La metà esatta della popolazione norvegese appartiene alla forza lavoro, nel senso che svolge un'attività dipendente. L'altra metà non vi appartiene, e provvede ai propri bisogni in modi diversi: ora, questa seconda metà, in Norvegia come in tutti i paesi altamente industrializzati, è in continua fase di crescita.

Possiamo vedere come, in tutti questi paesi, il fenomeno si sviluppi secondo quattro fasi principali. All'origine c'è la meccanizzazione del "settore primario" - agricoltura e pesca - con conseguente drammatico calo di impiego di manodopera. Se ne avvantaggia il "settore secondario", l'industria, la cui competitività cresce in maniera incontrollata, fino a raggiungere un livello di meccanizzazione incredibilmente alto, e una drastica diminuzione della forza-lavoro necessaria al funzionamento degli impianti. Il fenomeno è positivo per il "settore terziario" - servizi, amministrazioni, ospedali, università, che assorbono facilmente parte dell'eccedenza - fino a che non si raggiunge il livello di messa in crisi del sistema economico stesso, come sta accadendo proprio ora. Quelle società attualmente nel secondo e terzo stadio sono entrate in un mercato ormai quasi completamente aperto, ci hanno sostituito nei ruoli produttivi essenziali, lasciandoci ad affrontare il problema di come coprire lo sterminato settore dei servizi con i redditi calanti del sistema industriale

Senza nome

nazionale. A questo punto, quasi tutti i paesi industrializzati hanno avuto la stessa reazione istintiva, e hanno bloccato la crescita dei servizi, anzi, alcuni hanno cominciato a diminuire gli investimenti nel settore. La società post-industriale consiste in questo.

Non è questa la sede per un'analisi approfondita dello sviluppo del fenomeno, ma è evidente che quanto sta accadendo non è senza conseguenze per il controllo sociale. Il sistema industriale nel suo insieme sta vivendo un processo evolutivo drammatico, che sicuramente si ripercuoterà sui modi di vivere delle popolazioni coinvolte.

Mi sembra utile, ai nostri fini, descriverne separatamente gli effetti sulle due categorie principali: coloro che svolgono un'attività dipendente a reddito fisso e gli altri, le due metà, come abbiamo visto, della popolazione. Per quanto riguarda la prima categoria, la conseguenza più rilevante per la nostra analisi è la progressiva diminuzione dei beni acquistabili grazie al salario ufficiale. Viene meno il potere contrattuale. La ditta locale dovrà entrare in concorrenza con ditte coreane, thailandesi, tanzaniane. E intanto aumenterà il prelievo fiscale diretto e indiretto, e/o il costo di ogni tipo di servizio pubblico. Non potrebbe andare diversamente, visto che un numero sempre minore di persone effettivamente produttive deve pagare per un numero crescente di persone che tali non lo sono. L'effetto finale sarà insomma una riduzione del potere effettivo d'acquisto garantito da un lavoro a reddito fisso.

I lavoratori dipendenti a reddito fisso diminuiscono, e intanto diventa sempre più raro il caso di un gruppo familiare che conti su un unico salario. La disoccupazione aumenta drammaticamente in tutti i paesi del vecchio mondo industrializzato.

Fin qui quel che tutti sappiamo, ma avremmo dovuto sapere anche quel che segue, perché sono considerazioni ovvie: di disoccupazione non vuol dire che la gente abbia smesso di lavorare. Anche se alcuni se ne sorprendono, esistono altre forme di lavoro, diverse da quelle ufficialmente registrate. La gente abbandona l'impiego, ma continua a lavorare. Dietro il mercato ufficiale del lavoro, c'è un mercato nero, per i disoccupati e per quelli che hanno un reddito insufficiente. Data l'alta incidenza del prelievo fiscale, il meccanico sistemerà di sera, dopo l'orario ufficiale, la macchina dell'amico, a volte per denaro, altre gratis, provvisoriamente, in attesa di un favore consimile dall'amico, quando ne avrà bisogno. Non si tratta di un fenomeno isolato. Come hanno ben evidenziato Gershuny (1979) e Pahl (1980) in vari articoli, fra cui uno scritto in collaborazione nel 1980, tutti assai stimolanti, dietro l'economia ufficiale ne esiste una sommersa, in parte legale, in parte semilegale, e in parte illegale del tutto. Questa economia informale si espande, come conseguenza della contrazione dell'economia ufficiale. Si affermano modelli di comportamento e relazioni di scambio che ricordano da vicino situazioni anteriori alla rivoluzione industriale. Sono tornati a farsi vivi i famosi bracconieri inglesi, nei cortili dietro casa si coltivano felicemente le verdure, che vengono scambiate con altri beni di consumo non tassabili. Queste iniziative di economia informale sono destinate ad acquisire un peso sempre maggiore, direttamente proporzionale all'aumento del tasso ufficiale di disoccupazione in tutti i paesi del mondo occidentale. Abbiamo due economie: una ufficiale, con impianti estremamente sofisticati e con profitti tassabili, che garantisce un minimo di assistenza sociale, così come la intendiamo oggi: poi, c'è l'economia informale.

Con l'espressione economia informale intendo qualcosa di diverso da quel che Ivan Illich (1981) definiva «lavoro ombra». Secondo Illich, il «lavoro ombra» è la somma di tutte le cose che devono essere fatte per «far funzionare» quanti lavorano nell'industria: la moglie necessaria per mettere il marito in grado di andare in fabbrica. Ma Illich contrappone al «lavoro ombra» i valori locali e «popolari», avvicinandosi al mio tema. L'economia formale, così come la conosciamo attraverso i contratti di lavoro, i salari, la deduzione dalle tasse, l'assicurazione e tutte quelle regole ottenute grazie a secoli di lotta sindacale, sta ormai diventando irreali per un crescente numero di lavoratori occidentali. Gli impianti si trasferiscono in Corea, o in Thailandia, e l'operaio occidentale torna indietro a una situazione per molti versi simile a quella di un passato lontano.

Questa nuova, eppure tanto vecchia situazione influisce profondamente sull'organizzazione sociale, e quindi sul controllo. Come ha sottolineato in particolare Pahl (1980), è tale che proprio i gruppi che nella vecchia società industriale avevano incontrato le maggiori difficoltà potranno trarre dall'evoluzione vantaggi significativi: «Quelle categorie o strati sociali che hanno resistito più efficacemente all'assimilazione nei valori dominanti del

Senza nome

capitalismo industriale più facilmente potranno riuscire a sopravvivere ai problemi determinati dal declino dei tipi di lavoro propri di tale sistema». Pahl indica tre gruppi di disoccupati, con possibilità decrescenti di successo:

1. Chi abbia capacità tecniche o servizi da vendere o scambiare, e chi conosca la realtà e abbia contatti in una data zona, e quindi sia un buon tramite per il mercato informale.
2. Chi, pur non avendo capacità o prodotti commerciabili, abbia accesso alla locale rete di distribuzione e abbia la possibilità di pagare per assicurarsi tali necessari servizi e capacità.
3. Quanti non dispongono né di capacità, né di conoscenze o risorse con cui contribuire all'economia informale. Secondo gli schemi dei sistemi di classificazione tradizionali questa svantaggiata categoria verrebbe a trovarsi a metà circa della gerarchia sociale, costi tuendo la piccola borghesia, da cui escono il basso clero, la burocrazia minore e alcuni quadri dell'amministrazione aziendale: una classe molto mobile geograficamente e a volte anche socialmente. Ora verrebbe ad essere tagliata fuori dalle risorse comuni e non fornita di ricchezze sufficienti a garantirsi l'acquisto".

In altre parole: per essere membro della società occorre esserle utile. Se l'economia formale va sempre più in malora, i membri, per sopravvivere, dovranno costituire un insieme. In una simile situazione, torniamo ad essere più umani di quanto non siamo mai stati prima, in quanto partecipazione, fiducia, vita comune e mutua dipendenza diventano elementi essenziali dell'esistenza. Sono queste le condizioni in cui la giustizia amministrata con partecipazione funziona al meglio.

5. Giustizia per il debole?

Che cosa dire allora circa le parti più deboli, quelle che non hanno diritti? Mogli oppresse, minoranze sempre vittime di pregiudizi, bambini costretti in appartamenti ben lontani dalla "privacy" dei privilegiati: una giustizia basata sulla partecipazione non rischia di indebolire sempre più questi gruppi già deboli oggi?

Non è detto che sia così.

I tribunali formati da giudici di professione possono rappresentare, proteggere e garantire giustizia per i deboli se:

- la società contempla le sperequazioni economiche, ma nutre ideali di protezione per i più sprovveduti;
- se politici e giudici si preoccupano seriamente di dar vita a dispositivi che li proteggano;
- se la società è così trasparente da permettere l'immediata identificazione degli abusi;
- se i deboli hanno fiducia nei tribunali;
- se i tribunali danno ascolto a tutte le lamentele e agiscono in conformità agli ideali.

Questa sarebbe naturalmente una giustizia che accetta le sperequazioni di fondo che appunto fanno sì che le classi svantaggiate siano deboli. Come dire che il marito non deve picchiare la moglie più di quanto essa non meriti, che i negri non devono essere arrestati perché passeggiano nei quartieri bianchi, se si trovano lì per lavoro. E' meglio di niente, ma non è abbastanza, come spesso è dato constatare. Ma permettetemi di ribadire, giusto per non dimenticare le cose ovvie: i tribunali indipendenti rappresentano una garanzia importante per la protezione delle componenti deboli della società contro gli abusi di cui sono vittime, anche rispetto ai pochi diritti loro riconosciuti.

Tutto ciò fa sorgere gravi problemi su come garantire una maggior giustizia di partecipazione, senza indebolire i mezzi di protezione all'interno del sistema. E' possibile dar vita a una specie di amministrazione di giustizia di zona, che unisca i vantaggi della partecipazione alla garanzia di legalità? Può lo Stato intervenire nel conflitto in aiuto alle componenti deboli, aiutandole senza arrogare a sé la soluzione? E che cosa succede quando proprio lo Stato è una delle parti in causa? Ancora una volta, qualsiasi risposta deve necessariamente partire dalla considerazione della posizione debole che le componenti deboli hanno nel sistema.

Legato a questi, si presenta il problema di come impedire la degenerazione delle idee di civiltà e partecipazione. Le possibilità di «alternative alla detenzione», che sono state oggetto di recenti sperimentazioni, si sono nella

Senza nome

realità trasformate in «aggiunte alla detenzione», e la libertà condizionata si traduce concretamente in un aumento del periodo da trascorrere in prigione. Sarebbe bene anche tenere a mente con chiarezza le lezioni impartite dall'esperienza del correzionalismo criminologico.

Limitando le pene da infliggere faremo rivivere quella vecchia storia? Daremo vita a una nuova, sottile forma di punizione, affidata a questi organismi, apparentemente tanto civili? E' bene che gli scettici si facciano sentire, e con loro la ricerca indipendente, di fesa dall'abbraccio soffocante delle autorità sia dal punto di vista istituzionale che da quello intellettuale.

Questo non vuol essere un libro rivoluzionario, e lo scopo che si pone è riformista. La questione di fondo è se i tribunali possano permettere una maggior partecipazione o se alla recente struttura si debbano aggiungere organismi preposti alla gestione dei conflitti. Una questione essenziale riguarda il tentativo di rendere i quartieri più attivi, per far sì che i cittadini coinvolti siano meglio al corrente di quel che succede intorno a loro.

Secondo quanto dichiarato da Ray Shonholtz (comunicazione privata) in base all'esperienza condotta con gli organismi di comunità a San Francisco, le parti deboli avranno maggiori possibilità se nei quartieri si svilupperà un maggior «spirito di buon vicinato». Se la famiglia non conosce nessuno, i maltrattamenti inferti alla moglie o ai figli sono più facilmente dissimulabili di quanto non avvenga se moglie e figli hanno contatti numerosi nella comunità.

Kinberg, Inghè e Riemer (1943) hanno vivacemente descritto l'azione di questi fattori nei casi di incesto tra padre e figlia. Se la famiglia è isolata, il predominio fisico del padre sfugge ad ogni controllo. L'integrazione nella comunità offre alle parti deboli la possibilità di far conoscere nel sub-sistema la loro miseria, e favorisce il formarsi di coalizioni protettive. Se le parti deboli dovessero avere la meglio, si potrebbe probabilmente pensare che il sistema relativo non era troppo ristretto, non così ristretto da rendere impossibile una coalizione, e neppure troppo esteso, non così esteso da rendere impossibile la trasparenza. Apprezzo anch'io i vantaggi e il senso di libertà che si prova tra stranieri. So di comunità che nascono senza i caratteri comunitari tipici. Ma diffido quando sono altri a pagarne il prezzo.

Ma naturalmente, non sempre l'integrazione costituisce un vantaggio. Il quartiere può organizzarsi contro le minoranze, e allora la partecipazione all'amministrazione della giustizia si concreta in una crescita del potere dell'oppressore. Ciò provoca problemi di enorme complessità, nel cui merito non intendo entrare, salvo che per due considerazioni. In primo luogo, sono pochi quelli tra noi disposti a sostenere che l'impegno a distruggere le comunità potrebbe costituire una soluzione. Il problema sembra essere quello di definire quanto debbano essere stretti i legami nella società che si vuol costruire, piuttosto che quello di costruire una società senza legami. Vivendo nella società post-industriale norvegese, da parte mia di rei semplicemente: più stretti che non ora. Per evitare di cadere nel fossato a lato della strada, si può decidere senza problemi di avvicinarsi di più al bordo opposto, anche se non si sa con certezza quanto sia lontano il pericoloso fossato che lo costeggia.

In ogni caso, un rafforzamento della partecipazione della gente alla giustizia rafforzerebbe la tendenza a fare rispondere delle proprie azioni secondo quanto la gente ritiene effettivamente giusto. La giustizia nei diversi quartieri non avrebbe le caratteristiche di uguaglianza che le si attribuiscono oggi. In altre parole, la giustizia di partecipazione rafforzerebbe le possibilità di sopravvivenza dei valori locali. In una prospettiva mondiale, il fenomeno si rivelerebbe notevolmente vantaggioso. Nel nostro mondo ad alta

industrializzazione si va diffondendo sempre più un'omogenea cultura consumistica. Le sottoculture, le culture indigene, i modi affatto diversi di pensare e agire sono scomparsi più velocemente e in gran numero in questi ultimi 30 anni che in tutta la precedente storia dell'umanità. La differenziazione tra le soluzioni sociali si sta riducendo al massimo. Ma sappiamo che la diversificazione spesso ha funzioni di protezione della specie. Quelli tra noi che guardano agli impianti industriali altamente militarizzati, nell'Est come nell'Ovest, come a un elemento nemico dei valori e dei comportamenti alternativi, considerano della massima importanza la difesa della diversità.

Quasi sempre gli stati si difendono con armamenti simili a quelli dei più pericolosi nemici presunti. Le società ristrette possono aver successo proprio in quanto non vale la pena conquistarle, perché così diverse da non essere assimilabili, così coesive da riuscire, con azioni congiunte, a forzare i giganti a cercare altri spazi per i loro impianti contaminanti, aree alternative che diventano coesive e resistenti. In questa prospettiva più ampia la giustizia di partecipazione può diventare uno degli elementi essenziali di protezione

Senza nome

delle diversità, e quindi anche dei valori in via di sterminio.

Se queste osservazioni sono giuste, allora il compito più importante che ci aspetta non è quello di discutere intorno al controllo del crimine, e neppure quello di sviscerare le teorie sul modello correzionale, sulla deterrenza, o analizzare i vari tipi di pena. Il nostro maggior compito sarà quello di discutere i modi per organizzare un sistema sociale che garantisca quanto più possibile l'espressione e la discussione della globalità dei valori sociali. Come possiamo dar vita a sistemi che assicurino il rispetto di tutti i valori significativi di tutte le parti sociali? Come possiamo fare in modo che i meccanismi conflittuali stessi si organizzino per riflettere il tipo di società che noi vi vorremmo vedere riflessa, e per aiutarla a divenire tale?

6. Limiti ai limiti?

E' un'ipotesi realistica? Possiamo immaginare sistemi sociali in cui le parti abbiano risolto civilmente le tensioni? E' possibile che non si verifichino mai più casi in cui qualcuno pretenda che si infliggano delle punizioni?

Due sono i casi in cui simili domande acquistano un peso particolare.

Il primo è quello di una vittima vendicativa. Chi mi ha offeso ha ferito il mio corpo, e nulla, salvo la vendetta sul suo corpo, può riparare all'offesa.

Immaginiamo che il ragionamento della vittima sia questo. Immaginiamo che si sia tentato un accomodamento, e che tra le parti vi sia una situazione di parità di potere, vulnerabilità e mutua dipendenza. Se la vittima insiste nel chiedere vendetta, non sarebbe giusto permetterle di infliggere a chi l'ha offesa la stessa sofferenza che questi le ha inflitto?

La prima risposta che si deve dare a questo interrogativo è di ordine morale. In un sistema che accetti la vendetta, la vittima o i suoi rappresentanti dovrebbero avere il diritto alla rappresaglia. In un sistema che privilegi l'importanza del perdono, la vittima dovrebbe essere incoraggiata a porgere l'altra guancia.

Ma se la vittima è disposta a perdonare, si pone un nuovo problema. E' giusto incoraggiare la vittima a dare sempre prova di generosità, a perdonare sempre?

Che cosa dire dei gravi crimini che sconvolgono le comunità a tal punto da indurle a insistere perché si ricorra al castigo? La madre del bambino assassinato ha perdonato l'assassino, la comunità invece no. In simili casi, chi ascoltare?

La risposta, a questi dubbi, nel concreto, dipenderebbe dalle caratteristiche della società di cui le persone coinvolte fanno parte. Se il sistema è formato dalla vittima e dal colpevole, e da loro due soli, il problema di fatto non esiste, almeno per loro. Ma quanto più numerosi sono i membri che compongono il sistema, e quanto più la vittima e il colpevole sono legati al resto della popolazione, tanto più cresce la gravità del problema costituito dalle reazioni della comunità.

Rudolf Steiner (1972) ha introdotto una calzante analogia tra il linguaggio e il senso di giustizia. Tutti veniamo al mondo con la potenziale capacità di parlare, ma acquisiamo un linguaggio solo se viviamo insieme ad altri esseri umani. Allo stesso modo, tutti nasciamo con un potenziale senso di giustizia, ma non lo sviluppiamo se non entrando in contatto con altri uomini. Solo attraverso l'interazione arriviamo a comprendere che cosa sia il linguaggio corretto, e lo stesso vale per una corretta risposta alla devianza. Il senso del linguaggio, come quello della giustizia, sono prodotti sociali.

In entrambi i casi, l'identificazione di quel ch'è giusto - grammaticalmente o eticamente - può essere influenzata da cause anche molto lontane. La Regina di Spagna stabilì una grammatica del corretto linguaggio, per controllare i possibili errori. Il controllo del linguaggio è anche, di conseguenza, un controllo dei pensieri (Illich, 1981). Lo stesso avviene con la legge. La legge dello stato è la grammatica dei comportamenti. Il modello ideale di giustizia di partecipazione dovrebbe basarsi sul senso di giustizia degli interessati - sul dialetto legale del posto. Quanto più le regole sono emesse dallo stato, tanto maggiori sono le possibilità che si mostrino insufficienti per le esigenze delle parti, così come l'ottica dello stato le individua.

Nel capitolo 10 ho descritto alcune condizioni necessarie per diminuire il livello delle pene. Vorrei ora ricordare che la mia ipotesi di fondo era che i sistemi sociali organizzati in base a questi principi mostrassero anche molta esitazione nel loro compito di comminare le pene. Ma molto spesso il governo dello stato costituirà una negazione di questi principi. In altre parole: maggiore è la presenza dello Stato, maggiori le possibilità di punizione, minore

Senza nome

è la presenza dello Stato, minori le condizioni che incoraggiano la punizione; quanto più la struttura dello Stato è forte, tanto più è presente, o possibile, un sistema punitivo, e quanto più la struttura è debole, tanto meno si danno le condizioni che rendano tale sistema possibile.

Ma a questo punto il ragionamento ci sottopone un dilemma. In un sistema ampio e stabile ci sono grandi possibilità che tutti i membri diano lo stesso significato al concetto di giustizia. Tutti parlano lo stesso linguaggio legale. Ciò significa che il perdono della vittima equivarrà al perdono di tutti i membri del sistema. Ma se non andasse così? Può succedere che singoli casi si distacchino dal modello. Una vittima deviante può essere favorevole alla tortura, o può crederci in un sottosistema. Per controllare simili eventualità nasce l'esigenza di sistemi ampi, con un sistema statale indipendente e non vulnerabile - vale a dire proprio di quelle condizioni sociali quali quelle che a mio avviso creano le maggiori possibilità di ricorso alle pene.

Per mettere sotto controllo la crudeltà, abbiamo bisogno di uno stato più forte, ma il potere dello stato può condurre ad un impiego più diffuso delle pene. Non vedo come uscire teoricamente dal dilemma. Nel concreto, posso arrivare a rispondere in questo modo: lo Stato sia il più piccolo che abbiamo il coraggio di creare; il sistema il più ristretto, il più indipendente, il più egualitario che il nostro coraggio ci consente; i partecipanti siano vulnerabili quanto più osiamo. In questo modo sarà difficile per loro ricorrere alla prassi di infliggere sofferenze. Ma non ho ancora risposto alla domanda circa quel che si debba fare quando si presenti un caso in cui il ricorso alla pena sembri «naturale» ai membri del sistema. Forse che da qualche parte esiste la risposta perfetta, una specie di «cinque grani di potere dello stato»?

In termini di prassi politica, purtroppo non ho risposte. La nostra epoca segna l'apogeo dei grandi Stati nazionali. Sono visti come soluzione naturale, non come fonte di problemi. Visto che è questa la tendenza dominante, ogni iniziativa nella direzione contraria può essere quella giusta. E' così lontana una situazione che porti a galla le conseguenze negative dell'esistenza di stati troppo piccoli, che oggi è possibile solo consigliare di impegnarsi per l'affermazione di organizzazioni sociali di segno opposto, rispetto a quelle di cui stiamo sperimentando la prepotenza.

indice

indice

CONTRO IL DOLORE.

Questo è un libro sul dolore. Ma mai da nessuna parte si è stabilito che cosa esso sia. E' anche un libro sui sistemi sociali. Infatti, conosciamo appena gli esseri umani, salvo che come membri di un sistema. Scorrendo le pagine, mi pare di non avere altri punti di riferimento, oltre l'inferno, di aver perso il riferimento rappresentato dai desideri degli esseri umani, quale è stato descritto da C. S. Lewis (1940). Da molto tempo la criminologia presta maggiore attenzione al paradiso, e quindi permettetemi di concludere questo volumetto citando, a proposito della negazione del dolore, proprio Lewis (p. p. 133-135):

«Forse vi siete accorti che i libri che amate davvero sono legati tra loro da un filo segreto. Sapete benissimo quale sia la qualità comune che ve li fa amare, sebbene non sappiate esprimerla in parole: ma molti dei vostri amici non la vedono affatto, e spesso si stupiscono che, avendo caro questo, vi sia caro quell'altro. O ancora, vi siete fermati ad ammirare un panorama, che vi sembra riassumere tutto quello che avete ammirato nella vostra vita; vi voltate allora verso l'amico che vi sta a fianco, e che sembra assorto nella stessa contemplazione - ma appena cominciate a parlare, tra voi si spalanca un abisso, e vi rendete conto che il panorama, per lui, ha un significato del tutto diverso, che la visione in cui è assorto vi è aliena, e non gli importa nulla dell'ineffabile suggestione che vi ha afferrato. Anche nei vostri "hobbies", non c'è forse stato sempre un fascino segreto, di cui gli altri sembrano curiosamente ignari, qualcosa di non identificato, ma sempre sul punto di

Senza nome

affiorare, come l'odore del legno tagliato nel laboratorio, o lo sciabordare dell'acqua contro il fianco della barca? Forse che le amicizie che durano tutta la vita non nascono quando finalmente incontrate un essere umano che in qualche modo mostra di accorgersi (ma appena appena, in maniera incerta, anche nel migliore dei casi) di qualcosa che desiderate fin dalla nascita e che, sotto il flusso degli altri desideri, nei momenti di silenzio tra il rumore delle passioni, giorno e notte, anno dopo anno, dall'infanzia alla vecchiaia avete ascoltato, avete aspettato, avete cercato? Non lo avete mai "afferrato". Tutte le cose che la vostra anima ha pienamente posseduto ne sono state solo brevi allusioni - visioni tentatrici - promesse mai pienamente mantenute, echi che morivano appena vi giungevano alle orecchie. Ma se vi si manifestasse davvero, se l'eco non morisse lontano, ma vi portasse alla fonte del suono, potreste raggiungerlo. Oltre ogni possibile dubbio, potreste dire 'Ecco la cosa per cui sono stato fatto'. Su di lei, non potete dire nient'altro. E' il marchio segreto di ogni anima, il desiderio incomunicabile e inappagabile, la cosa che desideravate prima di incontrare vostra moglie, di legarvi ai vostri amici, di scegliere il lavoro, e che desideravate ancora sul letto di morte, quando la mente non conoscerà più moglie, né amici, né lavoro. Finché siete vivi, esiste. Se la smarrite perdetevi tutto».

indice

indice

NOTE.

INTRODUZIONE

di Massimo Pavarini.

N. 1. In data 24-27 giugno 1985 si è tenuta in Amsterdam la prima "International Conference on Prison Abolition" (I.C.O.P.A.), organizzata dal gruppo di abolizionisti più combattivi: quelli olandesi (H. Bianchi, L. Hulsman eccetera). L'aver circoscritto la discussione congressuale alle sole strategie di abolizione del carcere e delle altre istituzioni segreganti di tipo penale non ha certo impedito che anche in questa sede trovassero espressione ed incontrassero "audience" anche le ipotesi più radicali di abolizione dell'intero sistema penale. Confer gli atti del convegno: "I.C.O.P.A. Papers", Criminologisch Instituut, Free University, Amsterdam 1985. Tra gli altri abolizionisti che verrò citando in seguito, merita di essere ricordato, tra i primi, anche se la sua opera più conosciuta si limita ad indicare strategie di abolizione del solo carcere, T. Mathiesen, "The Politics of Abolition", New York 1974.

N. 2. Mi consta che, oltre al presente volume di Nils Christie, è consultabile in lingua italiana, la sola intervista concessa da L. Hulsman, alla rivista «Dei delitti e delle pene», 1983, p.p. 71 segg., dal titolo "Abolire il sistema penale".

N. 3. Del coordinamento nazionale «Liberarsi dalla necessità del carcere» - le cui prime iniziative e proposte organizzative vanno attribuite ad un gruppo di psichiatri democratici di Trieste (Rotelli ed altri) e all'entusiasmo travolgente dell'ex-assessore alla sanità e ai servizi sociali di Parma, M. Tommasini - si deve ricordare il convegno nazionale tenutosi a Parma nel 1984, di cui imminente dovrebbe essere la pubblicazione degli atti.

N. 4. Le posizioni «garantiste» nella dottrina penal-criminologica, e non solo italiana, si sono sempre schierate in favore di una drastica limitazione della sfera del giuridico-penale, secondo il principio classico del diritto penale come "extrema ratio". E questa posizione di principio si è fatta sempre più sentire in particolare di fronte al processo di elefantiasi della legislazione penale dell'emergenza.

Dette posizioni si sono anche venute lentamente esprimendo in ambiti internazionali di rilievo. Il Congresso Mondiale che si è tenuto in Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985, organizzato dall'O.N.U. in tema di «Prevenzione e repressione della criminalità» ha visto le delegazioni ufficiali di molti paesi

Senza nome

schierarsi in favore di una raccomandazione in questo senso.

N. 5. Correttamente P. Marconi ("La strategia abolizionista di L. Hulsman", in «Dei delitti e delle pene», 1983, p.p. 221 segg.) ricostruisce le radici anarchiche delle teorie abolizioniste, recensendo criticamente l'opera di L. Hulsman e J. Bernat de Celis, "Peines Perdues. Le système pénal en question", Paris 1982.

N. 6. Oltre ad alcune chiare pagine in questo senso nel volume presente di Nils Christie, più esplicitamente si pronuncia a questo proposito L. Hulsman, in "Intervista a..." cit., riportando il pensiero di Galtung: «... Se si considera la situazione in Europa occidentale, può osservarsi uno sviluppo 'blu': è in sostanza la rivoluzione della borghesia contro il feudalesimo e il tipo di diritto che vi si accompagna e che è possibile identificare con i diritti dell'uomo. In reazione a questo sviluppo 'blu' si produce uno sviluppo 'rosso': per rimediare alla situazione delle classi e dei gruppi colpiti dalla rivoluzione borghese, si cerca di proteggerli e di orientare l'economia parzialmente in altro modo, nel senso di remmo di un'economia mista. Infine si ha lo sviluppo 'verde', il quale accentua maggiormente la solidarietà a partire da piccoli gruppi e cerca di correggere gli inconvenienti di vita sociale eccessivamente centralizzata, cercando di ricreare una complementarietà di esigenze e funzioni, così come esiste in molte delle società cosiddette 'tradizionali'» (p. 74).

N. 7. Per il loro carattere generale e per l'ampia ricostruzione storica delle ragioni e dei tempi dell'affermarsi del «sistema correzionale», si vedano: D. Fogel, "We are the Living Proof: the Justice Model for Corrections", Cincinnati 1975; D. Lipton - A. Martinson - J. Wilks, "The Effectiveness of Correction Treatment", New York 1975; Strinchombe et al., "Crime and Punishment: Changing Attitudes in America", San Francisco 1980.

Un'impostazione tutta particolare, con una forte accentuazione «liberal» e con precise indicazioni politiche per un superamento del «Correctional System» verso un'ipotesi «garantista» di «Justice Model», si trova in America Friends Service Committee, "Struggle for Justice. A Report on Crime and Punishment in America", New York 1971.

In lingua italiana, ho «rivisitato» criticamente queste posizioni in M. Pavarini, "La crisi della prevenzione speciale tra istanze garantiste ed ideologie neo-liberiste", in «Quali garanzie», a cura di G. Cotturri e M. Ramat, Bari 1983, p.p. 279 segg.

N. 8. Dalle giustificazioni teoriche della finalità general-preventiva della pena di J. Andenaes ("Punishment and Deterrence", Ann Arbor 1974) alla vasta verifica empirica dell'efficacia dissuasiva della pena sull'andamento della criminalità (confer per tutti i seguenti lavori di I. Erlich, "The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement", in «Journal of Legal Studies» 1972 p.p. 258 segg.; "The Deterrent Effect of Capital Punishment: a Question of Life and Death", in «American Economic Review», 1975, p.p. 397 segg.; "Deterrence: Evidence and Inference", in «Yale Law Journal», 1975-76, p.p. 209 segg.; "Capital Punishment and Deterrence: Some Further Thoughts and Abolitional Evidence", in «Journal of Political Economy», 1977, p.p. 741 segg.), dagli approcci «economici» in tema di «costi e benefici» nella determinazione della pena (vedi: "Deterrence and Incapacitation: Estimating the effects of Criminal Sanctions on Crime Rates", a cura di A. Blumstein - J. Cohen - D. Nagin, Washington 1977; S. Danziger - D. R. Wheeler, "The Economics of Crime: Punishment or Income Redistribution", in «Review of Social Economy», 1975, p.p. 113 segg.; L. S. Friedman, "The Use of Multiple Regression Analysis to Test for a Deterrent of Capital Punishment: Prospects and Problem", in «Criminology Review Yearbook», Beverly Hill 1979, p.p. 61 segg.) alle critiche sulla possibilità di conoscere scientificamente il grado di efficacia dissuasiva della pena nelle politiche criminali odierne (confer; J. P. Gibbs, "Crime, Punishment and Deterrence Question: Some Alternative Methods of Analysis", in «Social Science Quarterly», 1973, p.p. 534 segg.; F. E. Zimrig - C. J. Hawkins, "Deterrence. The Legal Threat in Crime Control", Chicago 1983; E. A. Fattah, "Moving to the Right: a Return to Punishment", in «Crime and Social Justice», 1978 p.p. 79 segg.) la tematica dei rapporti tra determinazione della pena ed andamenti delle recidive e della criminalità è certamente uno dei settori più studiati della produzione criminologica, in particolare in America. Vedi, infine, D. Beyleveld, "A Bibliography on General Deterrence Research", Farnborough 1980, per un'aggiornata bibliografia sullo stato delle ricerche empiriche in tema di deterrenza.

N. 9. Queste posizioni, che originariamente appartengono al pensiero filosofico kantiano, neo-kantiano e alla riflessione idealistica sulla concezione

Senza nome

dialettica della libertà del volere, sono oggi riprese, in termini più rozzi, in USA, da posizioni di destra ideologica, con riferimento appunto al concetto di «desert», cioè di meritevolezza di pena. Vedi, per tutti, A. von Hirsch, "Doing Justice. The Choice of Punishment", New York 1976, e da E. von Hagg, "Punishing Criminals", New York 1975. Nel contesto italiano ripropone, con ben altra avvertenza filosofica, un ritorno alle concezioni assolute della pena, V. Mathieu, "Perché punire?", Milano 1978.

N. 10. Esprimevo la stessa consapevolezza, in M. Pavarini, "La pena, La sua crisi e il disincanto. Verso una pena senza scopo", in «Rassegna penitenziaria e criminologia», 1984.

N. 11. Per tutti, nella cultura criminologica italiana: T. Pitch, "La devianza", Firenze 1975; A. Baratta, "Criminologia critica e critica del diritto penale", Bologna 1982; M. Pavarini, "Introduzione alla criminologia", Firenze 1980. Più in generale si possono leggere i saggi contenuti nelle riviste «La questione criminale» e «Dei delitti e delle pene».

N. 12. Per un riscontro preciso al ruolo giocato dalla filosofia cristiana nelle teorie abolizioniste, leggi come si «confessa» a questo proposito L. Hulsmann: «Il (mio) processo di liberazione si è sviluppato nel linguaggio e nelle immagini del Cristianesimo, lottando ed aderendo ad istituzioni e movimenti che si riferiscono a quella cosmologia. Ho appreso, in particolare, il fenomeno di un'istanza centrale, che pretende di avere un potere assoluto nel definire ciò che è bene e ciò che è male all'interno della Chiesa cattolica. Qui ho conosciuto il funzionamento, la razionalità e la legittimazione di tale impresa; mi sono poi liberato di questa costrizione ricorrendo all'idea dello Spirito Santo che 'vola dove vuole' e all'idea della fratellanza, idee anch'esse di discendenza cristiana» (L. Hulsmann, "Intervista a...", cit., p. 71).

N. 13. Sul punto, però, non regna consenso nella criminologia critica. Parte di questa avanza il sospetto che simile affermazione non sia scientificamente sostenibile, stante che l'opinione che «la gente» ha della giustizia e quindi della stessa pena è qualcosa che in parte è effetto della presenza stessa di un diritto penale positivo. Non esisterebbe, o comunque non potrebbe mai dimostrarsi scientificamente, un'idea a priori della pena che prescinderebbe pertanto dalla conoscenza che si ha della pena legale.

N. 14. E' quanto sembra potersi argomentare nella dottrina penalistica contemporanea in Germania così sensibile alla lettura luhmanniana dello Stato e del Diritto. Confer, per tutti, G. Jakobs, "Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre", Berlin 1983. In senso critico nei confronti di queste tendenze dogmatiche, vedi, da ultimo: A. Baratta, "La teoria della prevenzione-integrazione. Una «nuova» fondazione della pena all'interno della teoria sistemica", in «Dei delitti e delle pene», 1984, p.p. 5 segg.

N. 15. Ho tentato di ricostruire anche storicamente lo stato di permanente fallimento dei fini utilitaristici della pena in M. Pavarini, "La pena, la sua crisi e il disincanto. Verso una pena senza scopo", cit.

N. 16. Nella dottrina penal-criminologica di questi ultimi anni, significativi sforzi sono stati compiuti per rimuovere la teoria della prevenzione speciale dalle secche in cui si era arenata, tra «risocializzazione attraverso la moralità» e «risocializzazione attraverso la legalità». Per la verità, questi tentativi sono tanto lodevoli quanto inefficaci, finendo per riprodurre - sia pure a livelli culturalmente più accettabili - le medesime aporie.

Così A. Eser ("Resozialisierung in der Krise? Gedanken zum Soziale sanktionsziel des Strafvollzugs", in «Seminar: Abweichendes Verhalten III, Die gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalität», a cura di K. Lüderssen e F. Sack, Frankfurt a.M. 1977) che, fondandosi sulla teoria della pedagogia dell'autodeterminazione di Von Henting ("Spielraum und Eduktfall", 1968), tenta l'impresa spostando significativamente il contenuto stesso del processo di ri-educazione: rieducazione o educazione non più verso un sistema di valori, ma verso un metodo attraverso cui il condannato possa conseguire la propria autodeterminazione nei confronti dei valori. In questo senso il condannato verrebbe educato «alla libertà» delle scelte tra varie alternative offertegli dal contesto sociale eterogeneo. Ma questa interpretazione offre il fianco a contestazioni insuperabili. In primo luogo, infatti, questa teorizzazione mantiene il carattere di una pratica selettiva, in quanto per molti condannati la scelta di criminalità può essere una scelta di «libertà» e non si intende proprio perché mai questi dovrebbero essere educati ad essere «più» liberi. In secondo luogo - come osserva B. Hafflke, ("Über den Widerspruch von Therapie und Strafvollzugsgesetz", in «ZstrW 88», 1976, p.p. 607 segg.) - anche se per ipotesi si dovesse individuare una popolazione criminale caratterizzata da un

Senza nome

livello ridotto di coscienza e consapevolezza della realtà, il processo di autodeterminazione potrebbe conseguirsi solo attraverso un'imposizione coattiva «esterna» (la pena e la sua esecuzione) e in questo modo non si riuscirebbe certo a superare dialetticamente la contraddizione tra «dominio» e «autodeterminazione» rispetto ai valori. E siamo di nuovo al punto di partenza. C'è chi tenta, come fa Hafflke stesso, una diversa strada rifacendosi alla teoria della «pedagogia emancipatoria» e suggerisce pertanto un'esecuzione penale nel rispetto di una libera autonomia individuale oltre all'offerta di tutti gli aiuti possibili, affinché il condannato possa liberamente risolvere in termini positivi quei problemi che lo hanno determinato ad una condotta criminale.

Ancora una volta si riafferma un'interpretazione eziologica della criminalità, e per giunta di una eziologia assai riduttiva in quanto non si vede proprio come una simile teoria sociale emancipatoria possa operare nei confronti di quelle contraddizioni criminogene che in quanto strutturali non sono certamente risolvibili individualmente. Se questa impostazione - come osserva F. Sack (Definition von Kriminalität als abweichendes Verhalten: Der Labelling Approach", in «Kriminologisches Journal», nr. 4, 1972, p. p. 4 segg.) - non vuole rischiare l'utopia (di fronte ad ogni delitto è la società e non l'individuo che deve essere ri-educato) finisce inevitabilmente per sviliarsi a ben poca cosa. Può solo invocare una modalità di esecuzione penale che non sia di per sé dissocializzante e che non si realizzi nel «bruciare i ponti alle spalle» del condannato, sperando in una sua (per la verità non molto probabile!) «folgorazione sulla via di Damasco».

N. 17. E' appunto dalla crisi del «modello correzionale» che, negli USA, ad esempio, ha preso piede il movimento del "Justice Model".

Per "Justice Model" non si intende una «scuola» penalistica o un indirizzo coerente di pensiero, quanto un insieme di idee, una specie di «manifesto» su cui sembrano concordare una pluralità di autori di formazione culturale-politica molto diversa. La critica al «modello correzionale» si sviluppa così su più fronti ideologicamente non omogenei e a volte anche confliggenti: dalle posizioni «liberal» di N. Morris, "The Future of Imprisonment", Chicago 1974; N. Morris-G. Hawkins, "The Honest Politician's Guide to Crime Control", Chicago 1969; Id., "Letter to the President on Crime Control", Chicago 1977, alle posizioni «moderate» dell'America Friends Service Committee, op. cit.; dalle teorizzazioni «terroristiche» e di «destra» dei nuovi «realisti» alla Von Haag (op. cit.), Von Hirsch (op. cit.) alle posizioni «radical» e di sinistra di un Fogel (op. cit.). Per una rassegna ragionata di queste diverse posizioni vedi: "The Coming Penal Crisis", a cura di A. E. Bottons, R. H. Preston, Edimburgh 1978.

Così pure sul piano delle possibili «alternative» al «modello correzionale» dobbiamo segnalare la pluralità delle posizioni di R. Singer ("Just Deserts: Sentencing Based on Equality and Desert", Cambridge 1979) e di A. M. Dershowitz ("Fair and Certain Punishment", New York 1979) favorevoli ad un ritorno allo schema retribuzionistico e al concetto di «pena meritata», alle posizioni favorevoli al ripristino di concezioni terroristiche della pena alla Van Haag e Von Hirsch.

Ciò che accomuna tutte queste di diverse posizioni è una decisa opposizione nei confronti della prevenzione speciale (e in particolare modo nella sua interpretazione riduttiva di «trattamento risocializzante») nonché un certo favore nei confronti del potere giudiziario in opposizione all'egemonia degli apparati amministrativi; un'incondizionata adesione nei confronti dei principi classici della certezza del diritto, una più accentuata enfasi sulla centralità dell'azione criminale piuttosto che sull'attore criminale.

Il dissenso del "Justice Model" è rivolto essenzialmente ai meccanismi perversi del "sentencing" in un sistema a pena relativamente indeterminata. Trovano pertanto spazio all'interno di questa posizione le mai sopite istanze verso una codificazione penale, in cui il tentativo di introdurre una pena certa e adeguata a parametri il più possibile oggettivi al fine di limitare il potere discrezionale del giudice, ha portato, in alcuni casi, all'eccesso di prospettare un diritto penale di tipo classico con l'enfaticizzazione di una tecnica sanzionatoria favorevole alla «pena-tariffa».

N. 18. Confer n. 8.

N. 19. Confer J. T. Gibbs, "Crime, Punishment and Deterrence", New York 1975; F. E. Zimrig-C. J. Hawkins, "Deterrence. The Legal Treat in Social Control", Chicago 1973.

N. 20. Confer, in lingua italiana, A. Baratta, "Sistema penale ed emarginazione sociale", in «La questione criminale», 1976, p. p. 237 segg.

Senza nome

- N. 21. Confer H. Stinert (a cura di), "Der Prozess der Kriminalisierung", München 1973; D. Peters, "Die Soziale Herkunft der von der Polizei aufgegriffenen Töter", in «Die Polizei Soziale Studien und Forschungsberichte», a cura di J. Feest e R. Lautmann, Opladen 1971, p.p. 93 segg.; N. Goldman, "The Differential Selection of Juvenile Offenders for Court Appearance", New York 1963.
- N. 22. Come riportato nel testo di N. Christie, è questo l'oggetto di una conferenza tenuta da L. Hulsman e ripresa anche nel testo della "Intervista a...", più volte citata.
- N. 23. Merita, per le parti più direttamente interessate al diritto penale e alle politiche criminali nella formazione dello Stato moderno, leggere P. Costa, "Il Progetto Giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico", Milano 1974. Con un interesse più accentuato alle funzioni della pena detentiva nella fondazione del diritto penale in epoca classica, vedi M. Pavarini, "Ragione contrattuale e necessità di disciplinare all'origine della pena privata della libertà", capitolo conclusivo di Melossi-Pavarini, "Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario", Bologna 1977.
- N. 24. E' tra le tesi avanzate, ad esempio, dallo schieramento dei penalisti «garantisti». Per tutti, nella cultura italiana, confer F. Bricola, "Teoria generale del reato", in «Nuovissimo digesto», 1973, n. 9, p.p. 7 segg.
- N. 25. Confer, per tutti, P. Reiwalt, "Die Gesellschaft und ihre Verbrechen", Frankfurt a.M. 1948.
- N. 26. Confer F. Alexander-H. Staub, "Der Verbrecher und Sein Richter", Frankfurt a.M. 1929; E. Fromm, "Zur Psychologie des Verbrechens und der Straffenden Gesellschaft", in «Imago», II (1931), n. 17, p.p. 226 segg.
- N. 27. Confer G. Jakobs, "Schuld und Prævention", Tübingen 1976; dello stesso autore, "Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre", cit.
- N. 28. E' certamente tra le parti più convincenti dell'armamentario persuasivo degli abolizionisti. L'opportunità di trovare facili esemplificazioni dell'inettitudine del diritto penale nel dare soluzione ai conflitti è, in effetti, fin troppo facile!
- N. 29. Sul punto, si sofferma lucidamente P. Marconi, "La libertà selvaggia", Venezia 1979.
- N. 30. Leggi, a questo proposito, L. Ferrajoli-D. Zolo, "Marxismo e questione criminale", in «La questione criminale», 1977, p.p. 97 segg. in serrata polemica con le ipotesi di Pashukanis.
- N. 31. Basterebbe leggere i classici, da Beccaria a Bentham a Carrara eccetera, per riceverne «qualche cosa» di più di una semplice impressione!
- N. 32. Vedi, oltre agli autori e alle opere già citate in precedenza: S. Scheerer, "L'abolizionismo nella criminologia contemporanea", in «Dei delitti e delle pene», 1983, p.p. 525 segg.; T. Von Trotha, "«Limits to Pain». Diskussionsbeitrag zu einer Abhandlung von N. Christie", in «Kriminologisches Journal», 1983, p.p. 34 segg.; E. Garcia Mendez, "La riduzione della sofferenza in una geografia eterogenea", in «Dei delitti e delle pene», 1983, p.p. 619 segg.
- N. 33. Nel seminario tenuto a Barcellona il 6-8 giugno '85 dal titolo: «Prevencion y teoria de la Pena: Presente y Alternativas», organizzato dalla Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal.
- N. 34. Sul fronte di queste perplessità finiscono per schierarsi anche i più «timidi» avversari delle teorie abolizioniste, come ad esempio il sottoscritto.
- N. 35. Su questo particolare aspetto ho insistito a lungo nella relazione M. Pavarini, "Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione correzionale", nel seminario di Barcellona, cit. nella n. 33.
- N. 36. Confer, appunto, P. Marconi, "La libertà selvaggia", cit.
- N. 37. H. Bianchi, "Assensusmodell en. En Studie over innenlandsk asylrett. Stensilserien", «Instituut for Kriminologi ag Strafferett», Oslo 1981.
- N. 38. E', ad esempio, la domanda posta da P. Marconi nella intervista a L. Hulsman, più volte citata.
- N. 39. Così risponde L. Hulsman a questo proposito: «Il crimine organizzato esiste solo come prodotto del sistema penale; la scomparsa di questo eliminerebbe anche questo problema», in "Intervista a..." cit., p. 84.
- N. 40. E quanto affermano, ad esempio, anche giuristi non certo «inquinati» da fede abolizionista: confer, ad esempio, E. Galgano, "Responsabilità penale e riforma civile", in «La questione criminale», 1978, p.p. 41 segg.
- N. 41. Esplicitamente sul punto L. Hulsman: «Per quanto riguarda il terrorismo, ho l'impressione che, effettivamente, la scomparsa del diritto penale

Senza nome

comporterebbe in questo campo i maggiori problemi. Anche dopo l'abolizione del sistema penale, i meccanismi sostitutivi che potrebbero affrontare tale problema riprenderebbero quasi certamente molti strumenti tipici di controllo. Si dovrebbe in tal caso cercare di limitarne e giurisdizionalizzarne l'uso. Personalmente penso che il sistema comprenderebbe, da una parte, degli elementi del diritto di guerra e, dall'altra, elementi assai prossimi all'attuale diritto penale», nell'intervista più volte citata, p. 83.

ABOLIRE LE PENE?

N. 1. La storia dell'apogeo e della successiva decadenza della «terapia del crimine» sono state trattate in tante sedi e con tale abbondanza di particolari da permettermi di ridurre al minimo la loro presentazione in questa sede. Tra i primi studi condotti in Scandinavia e contenenti una critica dell'ideologia terapeutica e dei suoi risultati, vedi: Aubert (1958), Christie (1960 a e b), Aubert e Mathiesen (1962), Börjeson (1966), Eriksson (1967), Antilla (1967), Bondeson (1974).

N. 2. John Andenaes è senz'altro il più importante studioso nell'ambito della riflessione sulla prevenzione generale. Il suo primo articolo su questo argomento risale al 1950: "Almenprevenjonen-illusjon eller realitet?" ("Prevenzione generale-Illusione o realtà?"). La maggior parte dei suoi scritti sull'argomento sono pubblicati in inglese nel libro "Punishment and Deterrence" (1974). Per una panoramica più ampia della critica scandinava vedi Aubert (1954) e Christie (1971).

N. 3. Von Hirsch, e con lui il giudice Gilmore, dissentono su questo punto, e dichiarano che «Il sistema di pene presuntive dovrebbe anche riconoscere che esistono fattori aggravanti e attenuanti più seri e importanti di altri, ai quali si dovrebbe riconoscere di verso peso» (p. 46). Tuttavia, nel rapporto von Hirsch si dichiara esplicitamente, a proposito di aggravanti e attenuanti: «Tali variazioni tuttavia non dovrebbero discostarsi dalla pena presuntiva più dell'ammontare previsto. I limiti di discrezionalità dovrebbero essere previsti, così da rispettare la gerarchia sanzionatoria - limitando il sovrapporsi di incremento di pena contro i colpevoli di crimini di grande e riconosciuta gravità» (p. 100).

N. 4. Sono assolutamente d'accordo con Stan Cohen (1977), quando dichiara: «Il tanto di ffamato umanitarismo cui si è fatto ricorso per difendere lo scopo positivista, al trimenti ingiustificabile, di 'curare' i criminali, non dovrebbe, in sé e per sé, venir cancellato del tutto. Un tempo si considerava 'di sinistra' l'attacco alla legge, poi diventò 'di sinistra' attaccare la psichiatria. Dato che oggi torniamo a rifugiarsi nel confuso abbraccio degli uomini di legge, che sempre ci hanno considerati nemici, dovremmo ricordare a noi stessi fino a che punto una tirannia possa stravolgere la lettera della legge».

N. 5. Tutto ciò sembra essere una ripetizione del dibattito animato alla fine degli anni '60 da Becker e Gouldner. Diede inizio alla polemica un importante articolo di Howard Becker (1967) dal titolo: "Whose side are we on?" [Da quale parte stiamo?]. Becker si dichiarò esplicitamente dalla parte dei perdenti, attaccando il personale carcerario, le guardie, gli amministratori e i burocrati. Al Gouldner (1968) commentava causticamente che la sconfitta del cittadino medio avrebbe avuto, come conseguenza non prevista, un aumento del potere al vertice.

indice